

LUISS



Dipartimento di

Amministrazione, Finanza e Controllo

Cattedra

Diritto Tributario

“La tassazione delle Società e delle Piccole-Medio Imprese: uno sguardo sull’IRI”

RELATORE

Prof. Fabio Marchetti

CANDIDATO

Filippo Tarei

Matricola 752061

CORRELATORE

Prof. Federico Rasi

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

introduzione

Capitolo 1

- 1.1. Definizione di Impresa e Società
- 1.2. Differenti tipologie di Impresa e Società
- 1.3. Struttura finanziaria, patrimoniale e tributaria delle PMI
- 1.4. Vantaggi e Svantaggi
- 1.5. Ambito soggettivo dell'IRI: Campo d'applicazione
- 1.6. Definizione Reddito D'impresa e Reddito Tassabile
- 1.7. Tassazione delle PMI: IRPEF e IRES
- 1.8. Contabilità ordinaria

Capitolo 2

- 2.1 Evoluzione normativa dell'IRI
Riforme tributarie:
 - 2.2.1 La Commissione Biasco
 - 2.2.2 La Finanziaria del 2008
 - 2.2.3 La Finanziaria del 2014
 - 2.2.4 Legge di bilancio 2017
 - 2.2.5 Delega fiscale del 2023
- 2.3 I soggetti passivi
 - 2.3.1 S.R.L. a base ristretta
- 2.4 Il nuovo articolo 55-bis: Introduzione al regime
- 2.5 Base imponibile IRI:
 - 2.5.1. Particolarità sui prelevamenti degli utili
 - 2.5.2. Trattamento riserve pre e post regime IRI
 - 2.5.3. Regime Perdite
- 2.6 esercizio dell'opzione e durata
- 2.7 Analisi comparata

Capitolo 3

Convenienza e prospettive future

- 3.1 Obiettivi del regime
- 3.2 Considerazioni sui profili strutturali del regime
- 3.3 Convenienza nell'adozione del regime e aspetto contributivo
- 3.4 Impatto dell'IRI sul sistema tributario nazionale
- 3.5 prospettive future nell'adozione del regime
- 3.6 Caso di studio

ABSTRACT

La tassazione, nella sua generalità, è un argomento di grande importanza per le imprese poiché influenza la loro redditività e la capacità di crescita. Le piccole e medie imprese rappresentano un punto fondamentale della nostra economia, essendo numerose su tutto il territorio italiano e contribuendo all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro. Tuttavia, le imposte potrebbero rappresentare un onere significativo per queste imprese, specialmente se consideriamo la complessità del nostro sistema fiscale e le risorse limitate a loro disposizione per gestire le questioni fiscali. La tassazione delle imprese è regolata dalle leggi fiscali dei singoli Paesi e può variare notevolmente da una giurisdizione all'altra. * In effetti, i diversi Paesi adottano politiche fiscali diverse per favorire le imprese e stimolare la crescita economica. Uno degli strumenti più comuni è la riduzione dell'aliquota fiscale per le piccole imprese, che mira a sostenere e incentivare l'attività imprenditoriale a livello locale. Questa riduzione può essere applicata al reddito aziendale o ad altri tributi come l'IVA. Allo stesso modo, alcuni Paesi offrono benefici fiscali specifici alle imprese per favorire la loro continuità e crescita. Ad esempio, possono consentire la deduzione di determinate spese aziendali, agevolare la compensazione delle perdite di esercizio o introducono specifiche agevolazioni fiscali per settori particolari quali la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, da un lato, ci sono anche Paesi che applicano aliquote fiscali più elevate alle imprese. Questo può essere fatto per diversi motivi, come finanziare i servizi pubblici o ridurre la disuguaglianza economica. Le aliquote fiscali più elevate per le imprese possono comportare un maggiore carico fiscale e potenziali ostacoli alla competitività delle imprese, ma possono anche contribuire a finanziare investimenti pubblici che possono beneficiare a lungo termine anche le imprese stesse. Infine, alcuni Paesi adottano dottrine fiscali che agevolano determinate operazioni aziendali, come le fusioni e acquisizioni o gli investimenti all'estero. Queste politiche possono essere volte ad attirare investimenti stranieri o promuovere la crescita economica tramite fusioni e acquisizioni che portano a un aumento delle dimensioni e delle capacità produttive delle aziende. In conclusione, le politiche fiscali possono variare da Paese a Paese e alcuni Paesi possono adottare politiche più favorevoli alle imprese, tramite riduzioni dell'aliquota fiscale per le piccole imprese o agevolazioni specifiche, mentre altri possono applicare aliquote più elevate per fini diversi. Tuttavia, è importante valutare attentamente

gli effetti delle politiche fiscali sulla competitività delle imprese e sulla sostenibilità economica a lungo termine. Le società, grandi o piccole che siano, devono rispettare le regole fiscali vigenti e adempiere agli obblighi di dichiarazione e pagamento delle tasse. Quest'ultime includono generalmente l'imposta sul reddito delle società, sul valore aggiunto e altre imposte indirette o locali che vengono distribuite su tutto l'esercizio annuale dell'attività di impresa. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese (società) e promuovere l'occupazione, alcuni governi offrono incentivi fiscali specifici alle piccole e medie imprese. Essi possono includere benefici fiscali come crediti d'imposta per l'assunzione di personale, deduzioni fiscali per gli investimenti, agevolazioni per l'accesso al credito o più semplicemente l'accesso ad un pagamento dilazionato. Affrontare l'argomento della tassazione delle imprese e delle società è un argomento complesso, che richiede una corretta interpretazione delle leggi fiscali e una buona pianificazione fiscale nonché una buona conoscenza dell'intero sistema tributario nelle sue forme e nei suoi campi di applicazione. Le imprese devono essere consapevoli delle regole fiscali del Paese in cui operano e valutare strategie per ridurre la pressione fiscale, ad esempio utilizzando deduzioni fiscali o ottimizzando la loro struttura aziendale. La conoscenza della propria impresa nei minimi dettagli e il suo collocamento nel sistema tributario permette una notevole crescita, sia da un punto di vista economico e patrimoniale che organizzativo e strutturale. È quindi importante per le imprese comprendere le leggi fiscali e valutare le opportunità di ridurre la pressione fiscale al fine di garantire la sostenibilità del proprio business. Il lavoro avrà come oggetto l'approfondimento dei principali istituti degli ordinamenti tributari italiano ed europeo concernenti la tassazione delle piccole-medio imprese e delle società, suddiviso in tre capitoli. Il primo capitolo avrà come argomento i principali soggetti della tassazione, vale a dire PMI e Società. Tratterà le diverse strutture delle aziende partendo da un'analisi sulla figura dell'imprenditore per comprendere al meglio il concetto di attività economica dal quale si forma il reddito che sarà oggetto del concetto di tassazione. Verranno analizzate le PMI e le diverse forme di società, come si comportano in base ai differenti limiti strutturali finanziari e patrimoniali, i soggetti che vi aderiscono e i presupposti necessari per potervi entrare. Il secondo capitolo sarà più dettagliato, tecnico e sua volta sarà diviso in due parti. La prima sarà incentrata sull'evoluzione normativa nel corso degli anni delle imposte nel nostro sistema tributario

evidenziando le tappe che hanno portato alla formazione del regime IRI. Sarà un'analisi che permetterà di poter definire il quadro storico e normativo, nonché la sua evoluzione nel corso degli anni attraverso l'introduzione di nuovi decreti legge e i motivi che hanno portato più volte alla loro abrogazione fino alla nuovissima legge delega del 2023. Nella seconda parte ad essere protagonisti saranno le diverse sfumature che assume il regime nei vari campi di applicazione: a partire dal regime perdite, al prelevamento degli utili fino alla distribuzione ai vari soci, permettendo un'analisi a 360 gradi di questa tipologia di imposta nei differenti soggetti. Il terzo e ultimo capitolo tratterà l'IRI nell'immediato futuro; verranno analizzate quelle che possono essere eventuali prospettive future riprendendo il percorso storico dell'imposta, eventuali vantaggi che possono derivare dalla sua applicazione, alcune considerazioni sui profili strutturali del regime e la sua convenienza nell'adozione, riportando anche un caso pratico di confronto di una società in nome collettivo tra il nuovo art. 55 bis e il 5 ter del TUIR.

CAPITOLO 1

1.1. DEFINIZIONE DI IMPRESA E SOCIETA'

L'evoluzione economica e sociale ha portato alla creazione di strutture organizzative complesse che si differenziano tra loro da un punto di vista di vista semplicemente strutturale considerando i limiti dimensionali, o da un punto di vista organizzativo e amministrativo se si considerano la loro natura giuridica e il loro scopo economico. Questa moltitudine di modelli è frutto di anni e anni di evoluzione del sistema economico e anche del nostro sistema tributario, i quali hanno portato le imprese e le società a adattarsi, collocandosi rispettivamente su piani differenti di tassazione. Questo capitolo si propone di esplorare in modo dettagliato le tipologie di impresa e società, analizzando le loro caratteristiche fondamentali e le differenze chiave per poter comprendere meglio i comportamenti e le modalità di applicazioni del regime opzionali IRI, nonché le agevolazioni derivanti dal suo accesso. All'interno del Codice civile non troviamo una definizione concreta e precisa di impresa, in quanto tale concetto può assumere molteplici significati in base al contesto in cui la andiamo ad analizzare, ma troviamo una definizione di imprenditore che ci permette di poter dare una immagine dettagliata del concetto di impresa. La figura dell'imprenditore è regolata dall'art.2082 del Codice civile:¹

*"è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi"*²

Gli elementi della nozione di imprenditore, che risultano dalla definizione legislativa sopra riportata, sono:

- 1) l'economicità dell'attività;
- 2) la professionalità;
- 3) la presenza di un'organizzazione;
- 4) il raggiungimento di finalità collegate alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

¹ Pier Giusto Jaeger, Francesco Denozza, Alberto Toffoletto, "Appunti di diritto commerciale: impresa e società", settima edizione, Giuffrè Editore, pag. 13

² Gian Franco Campobasso, "Manuale di diritto commerciale", 7° edizione, 2020

All'interno del Codice civile troviamo anche la nozione di azienda. Secondo l'art. 2555 del c.c.:

"l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa"

Tenuto conto delle nozioni legislative sopra riportate, l'impresa può essere definita come l'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi che un soggetto, detto imprenditore, esercita professionalmente mediante un complesso di beni organizzati in funzione di tale attività. È importante definire questi tipi di requisiti in quanto la nozione di impresa e di imprenditore si basano sull'esercizio dell'attività in modo professionale e svolta lungo tutto il periodo, e non stagionale. L'attività³ deve essere svolta assiduamente e finalizzata alla produzione di beni e servizi a scopo di lucro. Da tale definizione si differenziano i diversi tipi di impresa in base al soggetto titolare e all'oggetto della stessa nonché sui differenti limiti dimensionali. La prima distinzione vede da una parte l'imprenditore agricolo (art.2135 del C.C.) e l'imprenditore commerciale (art. 2195 del C.C.). È imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse (produzione e vendita diretta di olio, vino, miele e altri prodotti ottenibili dal lavoro agricolo). Per la precisione si intendono «connesse» le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto: a) prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; b) attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Le imprese commerciali, invece, possono differenziarsi in base al bene o prodotto offerto al mercato, o sulla base dei servizi proposti, o anche in base al mercato in cui operano. Tuttavia, alcune caratteristiche sono

³ Pier Giusto Jaeger, Francesco Denozza, Alberto Toffoletto, "Appunti di diritto commerciale: impresa e società", settima edizione, Giuffrè Editore, pag 16 e ss.

comuni come, ad esempio, la capacità di agire dell'imprenditore, la forma organizzata, lo scopo economico, la produzione di beni o servizi e lo svolgimento professionale. Le società inoltre sono soggette all'iscrizione all'interno del registro imprese; Ciò comporta di conseguenza numerosi obblighi comportamentali dell'impresa come la tenuta di scritture contabili periodiche, obblighi contributivi nonché eventuali conseguenze processuali come l'assoggettamento al fallimento ed a procedure concorsuali. Il requisito fondamentale alla base della definizione di imprenditore commerciale è legato all'esercizio di attività concepita come economica e organizzata. Per attività economica si intende l'ottenimento di un guadagno, in termini di denaro, dalla produzione, scambio o vendita di prodotti o servizi. Lo scopo dello svolgimento dell'attività è quindi quello di creare una ricchezza. In altri termini, si può dire che l'attività è condotta con uno scopo di lucro, tuttavia non è del tutto esatto. L'obiettivo dell'attività dev'essere di tipo economico, quindi non sempre è necessario condurre una impresa di questo tipo per scopo di lucro, ma si può anche portare avanti per ricavare un guadagno tale da coprire almeno i costi di produzione, o le spese necessarie al mantenimento dell'attività. Al tempo stesso l'attività deve essere organizzata, ovvero l'imprenditore deve impiegare mezzi materiali, collaboratori e azioni volte a mandare avanti l'attività, perseguendo lo scopo economico. Ciò che contraddistingue un'attività organizzata, da quella per esempio svolta da un lavoratore autonomo professionista, è proprio l'impiego di risorse materiali e di lavoro, necessarie a portare avanti l'impresa e impiegando capitale di denaro iniziale. Anche in questo caso l'imprenditore deve rispettare alcune norme secondo le leggi del paese in cui opera. In Italia, per esempio, dovrà occuparsi di accantonare una quota di denaro per le tasse, i contributi previdenziali e gli stipendi dei lavoratori. Quindi la definizione di impresa può essere considerata come un'estensione della definizione di imprenditore, in quanto può essere configurata come l'attività economica e organizzata svolta dal soggetto stesso. Più complessa è la definizione di società in quanto da un punto di vista economico, e soprattutto giuridico, assume molteplici sfumature. La definizione di società per quanto possa sembrare una fattispecie semplice e concreta, in realtà rappresenta un concetto parzialmente astratto e poco definito; La norma non definisce il concetto di Società, bensì regola gli elementi essenziali del contratto di società, ovvero sia di una delle modalità

mediante le quali è possibile costituire l'ente societario. L'articolo 2247 del nostro Codice civile recita:

“Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”⁴

Per società, quindi, considerando quanto sopra, si intende una pura collaborazione tra due o più persone sotto forma di contratto con lo scopo raggiungere la divisione di utili e la creazione di valore. Tale articolo però non comprende tutti i tipi di enti sociali compresi nel nostro ordinamento, in quanto ad oggi è possibile sia la formazione di una società composta da un solo socio (unipersonale) sia la formazione di una società che non sia a scopo di lucro. Alla base delle varie classificazioni tra le diverse società, troviamo l'oggetto sociale, ovvero le attività che possono essere esercitate dalla stessa. Va incluso nell'atto costitutivo e dev'essere sufficientemente determinato, lecito e possibile (ad esempio, può essere produzione e vendita di auto, vendita di alimentari, costruzioni edili...). Se non viene conseguito o sopraggiunga l'impossibilità di conseguirlo, ciò può essere causa di scioglimento in quanto manca la ragione che ha permesso la formazione della società stessa.

1.2 TIPOLOGIE DI IMPRESA E SOCIETA'

Ciò analizzato sopra è fondamentale per avere un'introduzione del soggetto che verrà trattato all'interno dell'elaborato per poter in questo capitolo affrontare i differenti tipi esistenti di impresa e di società che ci permetterà nei paragrafi successivi di analizzare in merito all'argomento delle imposte e dell'IRI. Uno dei primi passi per chi desidera avviare un'attività economica di tipo imprenditoriale è decidere quale tipo di forma legale debba assumere la futura impresa. Dalla natura della forma scelta derivano infatti una serie di conseguenze di tipo giuridico, fiscale e organizzativo, che è bene conoscere nel dettaglio per adottare la soluzione più adeguata alle esigenze del o degli imprenditori e ai caratteri dell'impresa stessa.

⁴ Articolo 2247 del Codice Civile

Elementi di cui bisogna tenere conto per scegliere la forma giuridica di un'impresa sono:

- la responsabilità giuridica e patrimoniale: limitata al capitale sociale o estesa all'intero patrimonio personale dell'imprenditore (responsabilità limitata o illimitata come vedremo nei vari tipi di società);
- la convenienza fiscale: in relazione al tipo di tassazione del reddito d'impresa e alla scelta del regime contabile;
- il capitale da investire: il capitale minimo di cui si deve obbligatoriamente disporre per costituire alcune tipologie di impresa; le spese di costituzione (ad esempio 10.000 € nelle s.r.l. e 1 € nelle s.r.l.s.);
- il volume di affari previsto;
- gli obiettivi.

La più grande distinzione⁵ tra le varie tipologie è in base alla loro forma giuridica che può variare in differenti forme in base ai requisiti elencati qui sopra. L'impresa può essere organizzata sottoforma di ditta individuale o di impresa familiare.

Nel primo caso, come deduciamo dal nome, l'impresa farà riferimento ad un solo titolare, ovvero l'imprenditore come unico responsabile e promotore della sua attività economica.

Essendo impostata solo ed esclusivamente sulla figura dell'imprenditore, non è presente un limite di capitale di entrata in quanto quest'ultimo ne è illimitatamente responsabile delineando un profilo di confusione patrimoniale tra quello personale e quello collegato all'attività imprenditoriale; ciò vuol dire che il rischio di impresa ricade solo su di lui e può aggravarsi sull'intero patrimonio personale in caso di inadempienza degli obblighi imprenditoriali o di crisi dell'attività stessa. Nel secondo caso, ovvero di impresa familiare, in realtà da un punto di vista imprenditoriale e strettamente economico non vi sono differenze significative; ciò che cambia è l'assetto patrimoniale dell'attività: si parla di impresa familiare quando l'intera attività è fondata su una prestazione continuativa di lavoro da parte dei familiari dell'imprenditore. Tali collaboratori, a seguito

⁵ Pier Giusto Jaeger, Francesco Denozza, Alberto Toffoletto, "Appunti di diritto commerciale: impresa e società", settima edizione, Giuffrè Editore.

dell'art. 230 bis del Codice civile devono essere membri familiari con delineati gradi di parentela con l'imprenditore tra i quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Da un punto di vista tributario le due entità si comportano prevalentemente allo stesso modo. Come poi approfondiremo nel capitolo successivo, essendo fattispecie legate fondamentalmente alla figura dell'imprenditore come soggetto fisico, l'imposizione tributaria è basata sull'imposta delle persone fisiche, meglio conosciuta come IRPEF, un'imposta diretta che colpisce direttamente il reddito ed è personale in quanto deve essere pagata da tutti coloro che producono reddito in Italia. Si tratta di un'imposta progressiva, ovvero, di un tributo che aumenta con l'aumentare del reddito. Oltre al versamento dell'IRPEF, l'impresa, salvo eventuali esoneri, deve versare anche l'IRAP (acronimo di imposta regionale sulle attività produttive), in quanto qualsiasi persona, ente o società che produca un fatturato deve versare questo tributo in base ad un'aliquota, variabile direttamente proporzionabile al fatturato generato. Diversa è la suddivisione delle società; regolate tutte dal Codice civile, si differenziano in base ai requisiti elencati sopra, sia da un punto di vista strettamente strutturale, amministrativo e gestionale sia da un punto di vista tributario con l'introduzione di differenti tipi di imposta e regimi fiscali. Il nostro ordinamento regola sette tipi differenti di società che possono essere classificati in base alla:

- autonomia patrimoniale;
- responsabilità dei soci per le obbligazioni della società.

Per autonomia patrimoniale si intende in parte ciò che abbiamo trattato prima per le ditte individuali, le quali avendo un unico titolare d'impresa rispondeva nella sua totalità del patrimonio aziendale. Con le società però si assiste ad una netta distinzione: si suddividono in società di persone e società di capitali.

Le società di persone non hanno personalità giuridica ed hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri) e solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo

l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società⁶. Le società di persone riconosciute dal nostro Ordinamento sono tre:

- la società semplice⁷ (denominazione s.s.): sono formate da una pluralità di soci che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali;
- la società in nome collettivo⁸ (denominazione s.n.c.): tutti i soci rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per tutte le obbligazioni sociali;
- la società in accomandita semplice⁹ (denominazione s.a.s.): sono caratterizzate dalla presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari, amministratori della stessa che rispondono delle obbligazioni della società, e i soci accomandanti, i quali svolgono incarichi sotto delega dei primi.

Le società di capitali¹⁰ invece sono disciplinate dal libro V del Codice civile, dall'articolo 2325 al 2496. Ciò che le caratterizza è la loro autonomia patrimoniale perfetta. A seconda del grado di autonomia patrimoniale della società si determina un diverso regime di responsabilità della società e dei soci nei confronti dei creditori di entrambi.

Il patrimonio della società è nettamente distinto da quello personale del singolo socio e pertanto i creditori particolari dell'uno non possono aggredire e soddisfarsi sul patrimonio dell'altro e viceversa. La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata al solo valore di quanto ha conferito: nei limiti delle azioni o quote possedute. È fatta eccezione per la società in accomandita per azioni in cui i soci accomandatari rispondono illimitatamente delle obbligazioni contratte dalla società. Le società di capitali sono di quattro tipi:

- la società per azioni¹¹,

⁶ Ferranti G., *“Imprese individuali e società personali: le novità della prossima finanziaria”*, in Corr. Trib. 2000

⁷ Artt. 2251-2290 Codice Civile

⁸ Artt. 2291-2312 Codice Civile

⁹ Artt. 2313-2324 Codice Civile

¹⁰ Artt. 2325-2496 Codice Civile

¹¹ Artt. 2325-2451 C.C.

- la società in accomandita per azioni¹²,
- la società a responsabilità limitata ¹³
- la società a responsabilità limitata semplificata: tipologia introdotta nel 2012

Dalla caratteristica dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali discende il concetto di personalità giuridica, ovvero soggetti distinti dalle persone dei soci dei cui debiti non può farsi carico il loro patrimonio personale così come una persona non si fa carico dei debiti di un'altra. La personalità giuridica implica inoltre che la società sia un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sia attivamente che passivamente, con l'attribuzione nei confronti dei soggetti di maggiori oneri e responsabilità di natura penale e contabile. Oltre alle differenze strutturali e gestionali, i due gruppi societari presentano diverse tipologie di sistemi di tassazione, in quanto con un diverso assetto sociale cambia l'imposizione tributaria nei confronti dei soci. Nelle società di persone il reddito generato non è tassato a livello societario, essendo enti privi di personalità giuridica, ma viene attribuito ai singoli soci in base alle loro quote di partecipazione e tassato come reddito personale. Ciascun socio è assoggettato all'IRPEF in base alle aliquote che sono applicabili in misura progressiva a seconda del reddito prodotto, vale a dire che più aumenta il reddito prodotto da un socio, più sarà soggetto ad una tassazione maggiore in base all'applicazione di un'aliquota successiva. Questo perché, a differenza delle società di capitali, non emettono azioni negoziabili sul mercato e non essendo soggette alle stesse regole e obblighi formativi possono applicare come vedremo nell'ultimo capitolo dell'elaborato, il regime di tassazione separata denominato IRI che consiste nell'applicazione di una aliquota agevolata del 24% che sfugge alla tassazione per scaglioni di reddito Irpef del socio. Le società di capitali sono soggette ad un diverso tipo di tassazione essendo enti con personalità giuridica; ciò vuol dire che non vengono tassati i soci singolarmente come nelle società di persone, ma viene tassata la società nella sua totalità in base al conseguimento degli utili a fine esercizio. Le aliquote fiscali applicabili variano notevolmente tra le giurisdizioni e possono essere progressive o fisse e la determinazione del reddito imponibile coinvolge la

¹² Artt. 2452-2461 C.C.

¹³ Artt. 2462-2483 C.C.

sottrazione di costi e spese ammissibili dai ricavi, con regole specifiche per la valutazione degli asset e la contabilizzazione delle perdite fiscali. A differenza delle società di persone, abbiamo l'introduzione dell'IRES, acronimo di imposta sui redditi delle società, un'imposta proporzionale e personale che si ottiene tramite l'applicazione di un'aliquota unica ai profitti della società, con lo scopo di incentivare la contribuzione da parte della stessa alla spesa statale. Oltre all'applicazione dell'IRES, le società di capitali, come tutte, sono soggette al versamento dell'IRAP, in quanto esercenti di attività di impresa in forma associata e produttori di una forma di reddito sul territorio dello Stato.

1.3 STRUTTURA FINANZIARIA, PATRIMONIALE E TRIBUTARIA DELLE PMI

L'articolo 1, comma 547 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 c.d. Legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, nell'ordinamento tributario interno, un regime impositivo di carattere opzionale riservato agli imprenditori individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria. La decisione delle imprese di adottare determinate strategie finanziarie può essere interpretata in diverse prospettive dottrinali, ma in generale, sembra essere guidata dalla volontà di esercitare un'influenza attraverso i meccanismi di imposizione sulla struttura finanziaria¹⁴ delle stesse aziende. Un elemento cruciale nella valutazione di queste decisioni è rappresentato dall'incidenza fiscale sull'attività economica¹⁵. Tale valutazione non solo contribuisce all'interpretazione delle scelte compiute dagli agenti economici, ma anche alla previsione delle probabili decisioni future che potrebbero essere adottate. Nel contesto delle decisioni aziendali, si può sostenere che le scelte di investimento sono fortemente influenzate dal sistema fiscale, tanto da rendere gli effetti fiscali generati dall'investimento predominanti nell'orientamento delle decisioni stesse. A titolo di esempio, a seconda delle disposizioni fiscali in vigore, un'impresa potrebbe essere indotta a fare scelte distorte riguardo allo strumento utilizzato per finanziare il proprio progetto d'investimento, alla selezione dei fattori produttivi (capitale e lavoro), alla localizzazione dell'investimento e alle

¹⁴ RIZZARDI R, L'imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende, in, *Corr. Trib.*, 2016, 3463 ss.

¹⁵ BIGELLI, M. MENGOLI, SANDRI, I fattori determinanti la struttura finanziaria delle imprese italiane, in *Finanza, Marketing e Produzione*, 3-4 2001

dimensioni stesse dell'impresa. Le piccole e medie imprese e le società italiane storicamente sono state caratterizzate da un uso preponderante del capitale di debito nella copertura del fabbisogno finanziario esterno. La struttura finanziaria ¹⁶presentata da esse è piuttosto semplice nella sua composizione ed è caratterizzata principalmente dalla presenza del debito bancario unita a quella del capitale apportato dai soci. Questo aspetto chiude evidentemente molte delle possibilità di sviluppo che queste imprese avrebbero se decidessero di abbandonare le strutture rigide a cui sono ancora legate. Dai numerosi studi dello SBA¹⁷ (Small Business Act), iniziativa faro dell'Unione Europea, si osserva come per gli indicatori che misurano l'accesso al capitale privato, l'Italia si posizioni al di sotto della media dell'Unione Europea. Le misure adottate di recente per migliorare la situazione sono state diverse; tra queste la moratoria sui debiti delle PMI e l'istituzione nel marzo 2010 del Fondo Italiano di investimento a sostegno della capitalizzazione delle PMI con un fatturato compreso tra 10 e 100 milioni di euro. Ma quando si parla di Piccola e medio impresa? La definizione di PMI si trova nei limiti dimensionali e patrimoniali della stessa. Con tale termine, secondo la direttiva UE, recepita in Italia con il DM 18 aprile 2005¹⁸ si indicano tutte quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro l'anno e il totale di attività di bilancio non supera i 43 milioni. Sebbene in generale, come visto, presentano problematiche legate alle fonti di capitale, la realtà delle PMI italiane ha dimensioni notevoli. L'Italia, infatti, secondo il rapporto della Commissione Europea, con 5,3 milioni di imprese attive, si classifica al primo posto in Europa per numero di microimprese e PMI, superando di gran lunga paesi come Germania e Francia. L'analisi della struttura patrimoniale-finanziaria fornisce insight cruciali sul rischio associato all'esposizione debitoria delle imprese, sia nei confronti dei terzi in generale che del sistema bancario in particolare. Allo stesso tempo, consente di valutare l'approccio delle imprese nell'uso del capitale di debito come strumento per amplificare il rendimento del capitale investito a fronte di una redditività operativa consolidata. È rilevante notare che, nonostante il persistente calo dei tassi di interesse, le imprese italiane sostengono un onere finanziario

¹⁶ Chiesa Gabriella; Palmucci Fabrizio; Pirocchi Ilaria, *“La struttura finanziaria delle PMI: paradigmi e realtà”*. Bologna 2009, p. 34

¹⁷ Circolare del 2016 dello SBA – Unione Europea

¹⁸ Decreto 18 aprile 2005 *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*

significativamente superiore rispetto a quelle di altri paesi europei. Questo divario negativo nel costo medio del debito nelle PMI italiane può essere attribuito, almeno in parte, a scelte di politica finanziaria che sembrano privilegiare l'indebitamento rispetto al ricorso al capitale proprio come fonte di finanziamento¹⁹. Tali decisioni potrebbero essere influenzate da condizioni di contesto ancora caratterizzate da tassi d'interesse relativamente elevati. Inoltre, la disponibilità limitata e la scarsa diversificazione degli strumenti di finanziamento potrebbero contribuire al divario osservato. Un ulteriore elemento di spiegazione potrebbe derivare dalla cultura finanziaria, che potrebbe non essere ancora sufficientemente evoluta. La mancanza di conoscenza e familiarità con alternative di finanziamento diverse da quelle tradizionalmente adottate potrebbe limitare le opportunità per le imprese italiane di accedere a forme di finanziamento più vantaggiose. Tuttavia, è incoraggiante notare che, in una prospettiva dinamica, si osserva una graduale ma costante evoluzione verso un minor costo medio del debito nelle imprese italiane²⁰. Questo fenomeno può essere interpretato come un segnale positivo per il miglioramento delle condizioni finanziarie delle PMI italiane nel lungo periodo. In questo contesto, una maggiore articolazione degli strumenti di finanziamento e un potenziamento della cultura finanziaria potrebbero ulteriormente favorire la competitività e la sostenibilità finanziaria delle imprese nel mercato europeo. Questo differente input finanziario delle PMI, si rispecchia anche in una differente trattazione in materia tributaria di queste entità, obbligate pertanto a pianificare strategie di gestione fiscali in virtù della complessità del sistema tributario italiano. Le aliquote fiscali per le PMI possono differire da quelle applicate alle grandi imprese, dove talvolta, vengono introdotte aliquote agevolate per favorire la crescita delle PMI e mitigare gli oneri fiscali. Alcuni paesi implementano regimi fiscali semplificati specificatamente progettati per le PMI permettendo la compilazione facilitata delle dichiarazioni fiscali e una riduzione degli oneri amministrativi, consentendo alle imprese di concentrarsi maggiormente sulle attività operative. È preferibile adottare quindi un sistema fiscale che promuova l'autofinanziamento piuttosto che un'imposizione che incoraggi l'indebitamento, magari attraverso incentivi legati alle deduzioni per

¹⁹ Christian Corsi, Stefania Migliori, "Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria", 2006

²⁰ Ghiringhelli C., Pero L., "Le PMI in Italia: Strategie, innovazione, modelli organizzativi", Apogeo Milano, 2010

gli interessi passivi o altri oneri finanziari²¹. Questi sono aspetti di natura economica e finanziaria che costituiscono la base del tentativo di riformare la tassazione del reddito d'impresa per coloro che rientrano nel campo di applicazione dell'IRPEF. Dal punto di vista tributario e legislativo, numerosi sforzi sono stati fatti per realizzare la "neutralità" dell'imposizione. Un esempio è rappresentato dalla Legge finanziaria del 2001, nota come Legge 388/2000, che prevedeva meccanismi opzionali di tassazione del reddito d'impresa per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria con aliquota proporzionale. Tuttavia, un regime separato di tassazione non è mai entrato in vigore. I contenuti precedentemente discussi evidenziano l'intenzione del legislatore di semplificare l'applicazione dei meccanismi fiscali, come nel caso dell'Iri o di diversi regimi forfettari o dei minimi. Per quanto riguarda la "nuova" imposta, i potenziali cambiamenti²² coinvolgeranno imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, oltre alle società a responsabilità limitata con una base societaria limitata. Nel corso di questo lavoro, vedremo che la contabilità per questi soggetti sarà semplificata. Le piccole imprese, a differenza delle grandi, hanno un minor potere di mercato e meno peso contrattuale con clienti, fornitori e soprattutto istituti di credito, con cui è essenziale collaborare per accedere a risorse finanziarie specifiche. In generale, le PMI sono più sensibili ai fattori di mercato. In questo contesto, l'Iri si propone di stimolare gli investimenti utilizzando le risorse interne all'azienda. Questo stimolo non riguarda solo un orizzonte temporale medio o lungo ma ha sicuramente un impatto diretto sulle scelte delle piccole e medie imprese anche nel breve periodo. Dal punto di vista finanziario, ciò comporta un cambiamento significativo poiché genera risorse che possono essere impiegate rapidamente, anche in investimenti minimi, spostando comunque il focus finanziario dell'impresa verso l'autofinanziamento. Le imprese di piccole dimensioni sono le principali interessate a questa scelta, generando minori ripercussioni sulla sfera dei soggetti coinvolti direttamente e indirettamente nello sviluppo aziendale. È importante notare che le PMI sono più sensibili all'andamento del mercato perché sono influenzate in misura minore.

²¹ Fortuna F., "Corporate Governance: soggetti, modelli e sistemi", FrancoAngeli, Milano, 2001

²² Hilmersson M., "Small and sized enterprise: internationalisation strategy and performance in Times

1.4 VANTAGGI E SVANTAGGI

Oltre ai limiti dimensionali già analizzati e ad una maggiore facilità di gestione da un punto di vista organizzativo, dai vari studi sviluppati nel corso degli anni sulle analisi della vita delle piccole e medie imprese, sono emersi una serie di punti di debolezza e di forza nella struttura e nella capacità di adattamento di quest'ultime. Cominciamo dai punti di criticità:

- Le piccole imprese hanno difficoltà ad internazionalizzarsi. Sono di loro natura dei price-taker, in quanto non sono abbastanza grandi da poter influenzare i prezzi e quindi sono costrette ad adeguarsi a prezzi già stabiliti dal mercato. Questo aspetto in realtà non vale solo per i prezzi di mercato ma si estende anche ad altre questioni e vicissitudini di mercato²³. Altro motivo per il quale le PMI sostengono enormi sforzi per contrastare gli andamenti negativi.
- Purtroppo non sono sempre capaci di sfruttare le opportunità di consolidamento che si presentano nell'ambiente e nei mercati in cui operano
- Per loro natura sono automaticamente escluse da tutte quelle fattispecie competitive richiedenti elevati investimenti e ampia capacità di accesso al credito²⁴.
- Nei settori saturi sono costrette a subire il potere contrattuale dei grandi operatori che dominano il mercato
- Hanno consolidata difficoltà di accesso al credito bancario e quasi azzerata possibilità di accesso a altre forme di finanziamento non bancario.

Sebbene, quindi, le PMI come visto subiscono in parte il peso del mercato nonché l'influenza delle grandi società, presentano anche molteplici punti di forza ed elasticità economica e strategica:

- Elevata malleabilità in risposta alle esigenze, anche e spesso improvvise, del mercato.

²³ Abdulaziz M. Abdulsaleh & Andrew C. Worthington, "Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A Review of Literature", Department of Accounting, Finance and Economics, Griffith Business School, Griffith University, Australia 2013

²⁴ David J. Storey, "Entrepreneurship, Small and Medium Sized Enterprises and Public Policies", IHSE volume 1

- Si caratterizzano per la possibilità e la capacità di raggiungere segmenti di mercato in cui le grandi non riuscirebbero a competere. In quanto non in grado di sfruttare economie di scala. Si pensi ai settori di nicchia, in cui la focalizzazione sulle esigenze frammentate della clientela è il driver competitivo principale.
- Il modello di sviluppo basato sulle PMI è fondato sulla responsabilità personale, sull'estro e sulla creatività di migliaia di imprenditori e sull'appassionata attività e dedizione di milioni di collaboratori.
- Con uno sguardo da un punto di vista esterno e generico inoltre l'elevato tasso di mortalità e natalità delle PMI comporta un naturale ricambio fisiologico nel sistema economico
- La competitività delle PMI è costruita sulla filiera produttiva, sulle radici familiari e territoriali di cui ogni impresa si avvale, divenendo parte di una fitta rete di relazioni estremamente solida e non replicabile.
- Facilità nel raggiungere un tasso di crescita più rapido rispetto alle imprese più grandi la cui crescita potrebbe, invece, raggiungere un picco. La crescita e l'espansione potrebbero concretizzarsi tramite l'apertura di nuove filiali per esplorare altri mercati altrove. Il più rapido tasso di crescita delle piccole imprese implica che anche i rendimenti degli investimenti siano notevoli.

Come si può notare, i vantaggi economici e fiscali per una PMI sono vari, ma naturalmente differenti da quelli che troviamo nei differenti tipi di società. Da un punto di vista finanziario, le società hanno un accesso più agevole al credito permettendo la separazione delle finanze personali dall'entità aziendali, riducendo il rischio dei creditori e facilitando l'ottenimento dei finanziamenti. Soprattutto le società di capitali, essendo enti quotati sul mercato, hanno la capacità di raccogliere capitale attraverso l'emissione di azioni. Questo offre loro la possibilità di finanziare progetti di espansione, investimenti in ricerca e sviluppo, e altre iniziative senza dover dipendere esclusivamente dai prestiti. La struttura delle società consente la realizzazione di economie di scala, specialmente nelle attività di produzione e distribuzione, su larga scala riducendo spesso i costi unitari e migliorando la redditività complessiva dell'azienda. Da un punto di vista fiscale, in molte giurisdizioni, le società possono

beneficiare di aliquote fiscali agevolate rispetto alle persone fisiche. Questo vantaggio può influenzare positivamente la redditività e la capacità delle società di reinvestire nell'azienda. Possono spesso beneficiare di deduzioni fiscali su determinate spese aziendali, come costi operativi, investimenti in attività di ricerca e sviluppo, e benefici per i dipendenti. Queste deduzioni contribuiscono a ridurre l'importo totale delle tasse dovute anche grazie ad una struttura flessibile la quale consente una maggiore pianificazione fiscale permettendo di ottimizzare la loro struttura fiscale per massimizzare i benefici, ad esempio utilizzando strategie di distribuzione dei profitti.

1.5 AMBITO SOGGETTIVO DELL'IRI: CAMPO DI APPLICAZIONE

Le leggi tributarie, pur avendo ad oggetto la disciplina dei tributi, non forniscono una precisa definizione di tale tipo di entrata pubblica, né, tanto meno, delle relative sottocategorie. Questa però indeterminatezza non toglie comunque importanza da un punto di vista cognitivo sia alla nozione di tributo, sia ai suoi campi di applicazione che alle sue diverse aggettivazioni. In prima approssimazione, il tributo può definirsi come il prelievo di ricchezza effettuato coattivamente da un ente pubblico per il finanziamento delle proprie attività istituzionali. Esso è quindi ad un tempo caratterizzato da un elemento soggettivo (la pubblicità dell'Ente impositore), uno strutturale (deve trattarsi di un prelievo coattivo), ed uno finalistico (l'essere destinato alla copertura di spese pubbliche). Ma questa triplice indicazione ha solo un valore orientativo, poiché coglie aspetti la cui parziale assenza non è solitamente assunta come condizione necessaria per causa di annullamento alla configurabilità dell'entrata tributaria. Il concetto di tributo rappresenta un elemento chiave all'interno del sistema fiscale, poiché consente di classificare le diverse forme di prelievo in imposte, tasse e contributi. Nonostante spesso vengano trattate come sinonimi nella pratica, queste categorie denotano approcci strutturali e nature diverse di prelievo. Nel contesto delle imposte, si identificano quei tributi che sono giustificati dalla necessità di coprire i costi dei servizi pubblici indivisibili, come la difesa nazionale o l'ordine pubblico. Le tasse, invece, sono correlate al finanziamento dei servizi pubblici divisibili e sono sostenute dai relativi utenti, ad esempio, per l'istruzione e la sanità. I contributi costituiscono una categoria intermedia, essendo finalizzati al finanziamento di interventi pubblici

che, sebbene dettati da esigenze di carattere generale, favoriscono particolari categorie di individui, come nel caso dei contributi dei lavoratori. Dal punto di vista giuridico, la distinzione tra imposte, tasse e contributi non si basa sulla natura divisibile o indivisibile del bisogno da soddisfare. Piuttosto, essa è ancorata alle caratteristiche del fatto al quale la legge collega l'obbligo tributario. Le imposte sono tributi senza immediata controprestazione in favore del soggetto obbligato, come nel caso delle imposte sui redditi e sui consumi, il cui presupposto di fatto è costituito da attività svolte dall'ente pubblico a favore del soggetto obbligato, come nel caso delle tasse universitarie o per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. I contributi, o "tributi speciali", occupano una posizione intermedia, presentando il profilo dell'obbligatorietà tipico delle imposte e la correlazione a un intervento pubblico specifico che riguarda i soggetti obbligati, simile alle tasse. L'imposizione tributaria in Italia ha il suo fulcro primario nell'articolo 53 della Costituzione, il quale recita:

"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."

I concetti fondamentali espressi nell'articolo sono quelli della capacità contributiva dei soggetti e il carattere progressivo dell'imposizione. La capacità contributiva si sostanzia nella forza economica dei soggetti, mentre la progressività dà applicazione ai principi solidaristici espressi nella Costituzione: si chiede in pratica un sacrificio patrimoniale proporzionalmente maggiore ai soggetti aventi una capacità contributiva superiore. Il contributo di ogni persona a concorrere alle spese pubbliche avviene tramite il pagamento di un'imposta, ovvero per definizione, il già citato tributo, col fine di finanziare lo Stato per sostenere la spesa pubblica. Le imposte costituiscono la categoria di gran lunga più rilevante ed articolata delle entrate tributarie ed a loro volta possono essere anzitutto distinte nelle due grandi sottocategorie delle imposte indirette e dirette. Ed è qui che si configura l'IRI, dove vede il suo campo di applicazione della nuova imposta sul reddito d'impresa. La prima disposizione stabilisce che possono aderire all'IRI gli imprenditori individuali²⁵, le società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita

²⁵ Cfr. Agenzia delle entrate, Risoluzione del 31 agosto 2015, n. 78/E nel quale è stato precisato che "l'impresa

semplice (S.a.s.) operanti in regime di contabilità ordinaria, nonché le società non personalizzate. In una prospettiva sistematica che va oltre il testo normativo, si ritiene che l'opzione per l'Iri possa estendersi anche alle società di armamento e alle società di fatto coinvolte nell'attività commerciale, equiparate, ai fini delle imposte sui redditi, alle società di persone secondo l'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del T.U.I.R. Le imprese familiari, regolate dagli articoli 230 bis del Codice civile e 5, comma 4 del T.U.I.R., possono essere incluse nell'ambito soggettivo dell'IRI sia per ragioni generali, qualificandole come imprese individuali per scopi fiscali, sia per ragioni specifiche legate alla menzione esplicita degli "operatori familiari" nell'articolo 55 bis del T.U.I.R, articolo che verrà trattato nella seconda parte dell'elaborato. Per quanto riguarda le società tra professionisti, definite dall'articolo 10, comma 3 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, esse potrebbero rientrare tra i soggetti interessati dall'Iri in quanto, costituendosi in forme societarie tipiche regolate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, potrebbero essere assimilate a S.n.c. e S.a.s. Tale articolo, nella definizione dell'ambito soggettivo, fa esplicito riferimento alla forma societaria adottata, con l'ulteriore requisito della contabilità ordinaria²⁶. È fondamentale notare che l'opzione per l'Iri richiede l'adozione della contabilità ordinaria; pertanto, i soggetti naturalmente in contabilità semplificata dovranno, prima di tutto, optare per la contabilità ordinaria e successivamente per l'Iri. La contabilità semplificata, prevista dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è il regime contabile naturale per imprese individuali, S.n.c., S.a.s., e soggetti equiparati, a meno che non superino i limiti di ricavi annuali di 400.000 euro per imprese di servizi e 700.000 euro per altre attività. Per le S.r.l. a ristretta base societaria, casistica che analizzeremo meglio nel terzo capitolo, la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità di optare per l'Iri come alternativa al regime di trasparenza, nel rispetto delle specifiche condizioni stabilite dall'articolo 116 del T.U.I.R. Questa modifica mira a evitare disparità di trattamento tra società di persone commerciali in contabilità ordinaria e società di capitali con una situazione analoga basata sulla composizione della base societaria e i limiti dimensionali dell'attività. Un punto importante riguarda la revoca dell'opzione per l'Iri da parte

familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa) e, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi. Ciò è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell'imprenditore non coinvolge i familiari", e Risoluzione del 20 marzo 2008, n. 203

²⁶ G. Ferranti, L'imposta sul reddito d'impresa in cerca di chiarimenti, in Corr. Trib., 2017, pag. 497

di S.r.l. in regime di trasparenza. Si ritiene che una S.r.l. in regime di trasparenza possa optare per l'Iri prima della scadenza del termine di validità dell'opzione, considerando la possibilità di variazione dell'opzione in caso di nuove disposizioni normative. Infine, la modifica dell'articolo 23, comma 1, lettera g) del T.U.I.R. include tra le fattispecie imponibili per i soggetti non residenti i prelievi effettuati dai soci di società di persone, estendendo l'ambito soggettivo dell'Iri alle società di persone con soci non residenti.

1.6 DEFINIZIONE REDDITO D'IMPRESA E REDDITO TASSABILE

Il concetto di reddito d'impresa²⁷(o reddito civilistico) e reddito tassabile costituisce il fulcro del sistema fiscale di un paese, definendo le basi su cui vengono calcolate le imposte sulle attività economiche. Per poter analizzare meglio di cosa stiamo parlando andremo a dare subito una definizione al concetto di reddito d'impresa: esso rappresenta il flusso monetario generato da un'attività economica. Si estende oltre la semplice somma dei ricavi e dei costi, incorporando varie componenti che riflettono la redditività²⁸ e la sostenibilità dell'impresa. Questi componenti possono includere profitti operativi, plusvalenze e altri elementi che contribuiscono alla creazione di valore nell'ambito delle attività aziendali. Quindi detto più semplicemente il reddito d'impresa non è nient'altro che la differenza tra le componenti positive e le componenti negative del reddito stesso. Le componenti positive²⁹ di reddito si qualificano in:

- ricavi: realizzati dalle vendite di beni o servizi durante l'esercizio;
- plusvalenze patrimoniali: vendita di un macchinario usato ad un valore superiore al suo valore contabile;
- sopravvenienze attive: rinuncia ad incassare un credito da parte di un fornitore;

²⁷AA.VV., *"Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili, a cura di Rinaldi"*, Milano, 2004, 27 ss.

²⁸ Gaffuri Alberto Maria, *"La determinazione del reddito della stabile organizzazione"*, 2002

²⁹ *"Le imposte sul reddito: trattamento contabile e rappresentazione in bilancio"*

- proventi finanziari: interessi attivi maturati sui conti correnti bancari o postali, o sui crediti verso clienti o soggetti diversi;
- rivalutazioni: di immobili, di quote azionarie, ecc.;
- variazione positiva delle rimanenze finali di merci, prodotti finiti, semilavorati, materie prime, rispetto alle loro esistenze iniziali.

Mentre le componenti negative sono:

- costi: costi di acquisto delle merci, costi del personale e altri costi di gestione;
- minusvalenze patrimoniali: vendita di un impianto usato ad un valore inferiore al suo valore contabile;
- sopravvenienze passive: una multa, un risarcimento a terzi;
- oneri finanziari: interessi passivi che maturano su debiti verso le banche, i fornitori;
- ammortamenti: quota del costo d'acquisto di alcuni beni aziendali ad utilità pluriennale che si fa incidere sul reddito dell'esercizio;
- accantonamenti: quote di costi che si fanno pesare sul reddito d'esercizio in previsione di eventi futuri (es. quota fondo TFR);
- svalutazioni: di immobili, di quote azionarie;
- imposte: alcuni tipi di imposte correnti e differite, in misura totale o parziale.

Il reddito fiscale invece sebbene derivi da quello d'impresa, subisce alcune variazioni in virtù delle normative fiscali che vengono applicate. Tale forma di reddito è una particolare figura di ciò che viene determinato in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, allo scopo di calcolare le imposte da pagare all'erario. Non coincide con il reddito risultante dal bilancio d'esercizio³⁰, perché lo scopo della dichiarazione dei redditi è completamente diverso da quello del bilancio d'esercizio. La prima, infatti, come visto, ha lo scopo di determinare la base imponibile per il calcolo delle imposte, mentre il secondo si propone di quantificare il reddito d'esercizio e il patrimonio di funzionamento, in modo tale da assicurare all'impresa

³⁰ Franco Gallo, "Riforma del diritto societario e imposta sul reddito", 2004

condizioni di continuità e quindi evitare annacquamenti di capitale. Una volta calcolato il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, si applicano le aliquote a scaglioni, nel caso dell'IRPEF, per calcolare l'imposta lorda.

La formazione del reddito fiscale è influenzata notevolmente dall'applicazione di alcuni principi che non trovano riscontro diretto nella matrice civilistica e che sono espressione della necessità di adattare le risultanze di bilancio ai principi della capacità contributiva e dell'interesse fiscale. Essi sono:

- principio di competenza;
- principio di certezza;
- principio di previa imputazione al conto economico;
- principio dell'inerenza;
- principio di antieconomicità o correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili

Il principio della competenza, definito dall'art. 75 e 109 T.U.I.R., impone una valutazione temporale secondo la quale gli elementi del reddito assumono rilievo nell'esercizio in cui vengono a maturazione oppure quando si perfeziona il relativo rapporto giuridico, a prescindere dalle regolazioni finanziarie. La ratio del principio di competenza è quella di individuare l'esercizio in cui gli elementi del reddito assumono rilievo dopo essere venuti ad esistenza secondo criteri stabiliti dal legislatore tributario. In virtù di tale principio, al termine dell'esercizio occorre effettuare un complesso di operazioni, di carattere valutativo oppure con funzione integrativa o di rettifica, che consentano di determinare con precisione i costi ed i ricavi di competenza e di rinviare quelli relativi agli esercizi d'imposta futuri. Non è infatti consentito al contribuente di immettere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, poiché ciò finirebbe per rendere lo stesso contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i componenti del proprio reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del relativo reddito imponibile. Il principio di certezza, art 109 T.U.I.R., impone di imputare

ai fini della determinazione del reddito fiscale solo i componenti reddituali che siano certi, escludendo i componenti «stimati» - a differenza dell'ambito civilistico ove ciò può avvenire se i componenti di bilancio sono assistiti da sufficiente grado di probabilità. La ratio di questo principio è riconducibile all'esigenza dell'Erario di acquisire entrate che siano certe e stabili, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, limitando il rischio di contestazioni o di crediti sopravvenuti in favore dei contribuenti. Sono quindi meritevoli di rilievo impositivo solo quei componenti che assumono certezza sia nell'aspetto sostanziale che quantitativo. In assenza del requisito della certezza il componente reddituale deve necessariamente essere valorizzato nella dichiarazione dei redditi per l'anno successivo. L'ambito applicativo del precetto normativo assume rilievo indistintamente per i costi e per i ricavi, sebbene per i secondi la sua applicazione è limitata dal vincolo che impone di evidenziare nel bilancio solo gli utili effettivamente realizzati alla chiusura dell'esercizio. Il principio di previa imputazione, art. 109 T.U.I.R., concerne la deducibilità delle componenti negative del reddito e consente l'esercizio di tale facoltà se e nella misura in cui sono imputate nell'anno economico di competenza. Ne consegue che gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente sono indeducibili, anche se sopportati dall'impresa, se non imputati al conto economico sul versante civilistico. Questo principio rappresenta uno dei profili di principale collegamento tra il reddito civilistico e quello fiscale e risponde anche all'esigenza che, almeno sul piano dei costi, l'imponibile sia il più possibile equivalente al risultato del conto economico, nel presupposto che in questa sede trovino compiuta rappresentazione tutte le spese sostenute dall'impresa. In forza del principio di inerenza, sono considerati deducibili dal reddito di impresa tutti i costi maturati nell'esercizio che siano "inerenti" all'attività commerciale svolta dal contribuente. L'inerenza dei costi sostenuti dall'operatore economico, relativamente all'attività d'impresa, risulta essere direttamente funzionale alla loro deduzione fiscale, consentendo al contribuente di abbattere la base imponibile e di conseguire un risparmio di imposta. Il perimetro delle componenti negative viene definito in base ad un giudizio relazionale, attraverso

cui si stabilisce il nesso funzionale che intercorre tra il costo e l'attività imprenditoriale. Il concetto di inerenza, benché sia da considerarsi implicito nello stesso concetto di reddito, laddove questo va determinato come un reddito netto, è stato oggetto di una complessa evoluzione, indirizzata nel senso di una progressiva espansione. In una prima fase (conclusasi all'incirca a metà degli anni Venti del secolo scorso) l'inerenza veniva intesa in modo assai rigido, essendo limitata alle sole spese che rendevano possibile direttamente la produzione, con esclusione quindi delle spese pur necessarie a questa, ma prive di una connessione diretta (ad esempio le cosiddette spese di impianto. L'inerenza deve esprimere la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, "senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, senza che assuma rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo". Il principio di antieconomicità si trova strettamente connesso al principio di inerenza di cui ne costituisce, secondo l'impostazione tradizionale, la declinazione. La ratio sottesa al concetto di antieconomicità è evidente: se un dato costo è eccessivo ed abnorme rispetto all'attività esercitata dall'impresa allora esso non ne fa parte; quindi se un costo è "antieconomico" esso è anche "non inerente". In particolare, l'antieconomicità colpisce quelle condotte che, documentate dall'imprenditore, paiono irragionevoli e del tutto prive di una adeguata sostanza economica, tanto da avere l'effetto materiale di impedire ovvero rendere difficoltoso per l'impresa il perseguimento del fine di lucro, sebbene da un punto di vista fiscale possano generare componenti negativi di redditi potenzialmente deducibili. Sebbene il concetto di antieconomicità abbia un solido fondamento logico, esso pone evidenti problemi applicativi in quanto, non potendo essere ancorato a norme di diritto positivo che stabiliscano ex ante quando una data attività possa dirsi economica o meno, si ha l'effetto di esporre le scelte adottate dall'imprenditore al sindacato discrezionale dell'Amministrazione finanziaria o

dell'autorità giudiziaria. La giurisprudenza più recente, pur avendo riconosciuto l'utilità dello strumento della antieconomicità, al fine di valutare l'inerenza di determinati costi rispetto all'attività d'impresa svolta, si è mostrata contraria ad un utilizzo eccessivamente ampio dello stesso, tale da esporre il contribuente a sindacati di merito, puramente discrezionali, sulle scelte gestionali poste in essere.

1.7 TASSAZIONE DELLE PMI

L'analisi della disciplina fiscale delle piccole e medie imprese rivela un notevole squilibrio tra le sollecitazioni e le specifiche proposte provenienti dagli organi comunitari e la regolamentazione interna del nostro Paese. In diverse occasioni l'Unione Europea ha indirizzato la propria azione ed offerto soluzioni programmatiche e giuridiche agli Stati Membri, per la creazione di un quadro normativo favorevole al rafforzamento ed allo sviluppo delle PMI. La Commissione Europea ha poi raccomandato misure più dettagliate³¹, quando ha invitato gli Stati membri a correggere gli effetti distorsivi della progressività dell'imposta per le PMI, nello specifico di imprese individuali e società di persone, o determinati interventi per attenuare l'incidenza fiscale sulla scelta della forma giuridica (e sulla modificazione della stessa) o quando, richiamando l'attenzione sul passaggio generazionale nelle PMI, ha sottolineato la necessità di un regime fiscale di neutralità. Anche il progetto del 2003 della Commissione Europea, di tassazione dei gruppi internazionali di PMI in base al criterio della "*Home state taxation*"³², si muove nella direzione di un sistema di imposizione "speciale" per le PMI, che favorisca dinamiche economico-giuridiche di internazionalizzazione. Considerando in particolare l'imposizione sui redditi, occorre notare come il Testo Unico delle Imposte sui Redditi non assegni alcun rilievo ad elementi dimensionali nella individuazione dei criteri di determinazione dei redditi di impresa. Non si distingue, come invece fa il codice civile, la piccola impresa e, anzi, si fornisce una nozione fiscale di impresa³³ in grado di

³¹ Proposta della Commissione europea del 12 febbraio 2020

³² Criterio in base al quale viene stabilito che la tassazione dei beni, oggetto degli scambi internazionali, deve avvenire nel paese produttore. Il criterio in esame assume notevole importanza alla luce dei rapporti commerciali fra i paesi appartenenti alla Comunità europea.

³³ Le considerazioni relative alla irrilevanza del dato dimensionale nella integrazione dell'elemento soggettivo del presupposto di imposta sono peraltro estendibili anche all'imposta sul valore aggiunto

comprendere anche soggetti che svolgono attività commerciali senza organizzazione.

Per quanto attiene le aliquote di tassazione, è dato considerare come il sistema delle aliquote non tenga conto dell'elemento dimensionale e, ulteriormente, che la distinzione tra tassazione progressiva (per le imprese individuali e le società di persone) e proporzionale³⁴ (per le società di capitali) può risolversi in una discriminazione a danno delle stesse PMI, che molto spesso assumono le forme giuridiche meno evolute. Nonostante in passato sia stata prevista dal legislatore la possibilità per i soggetti Irpef di optare, relativamente ai redditi di impresa prodotti, per la imposizione proporzionale Ires, in questo senso accogliendo in pieno una proposta di origine comunitaria, tale disciplina non ha mai trovato attuazione ed è stata ben presto abrogata. Nel nostro ordinamento le dimensioni delle imprese rilevano al fine dell'applicazione del regime di semplificazione contabile, previsto per le imprese minori dall'art. 66³⁵, Tuir, 18 oltre che, in attesa della possibile re-introduzione di regimi forfetari per le microimprese, per una serie di sub-discipline relative ad attività e contribuenti che si connotano, però, per caratteri di "marginalità". Se poi si passa ad esaminare il momento dell'accertamento delle imposte, ci si accorge che, nella evoluzione giuridica del nostro ordinamento, le dimensioni medio-piccole sono addirittura state considerate come elemento in grado di giustificare la previsione di metodi accertativi fortemente presuntivi, in grado di porre l'onere della prova di non aver evaso a carico del contribuente. I coefficienti presuntivi, i parametri e, infine, gli attuali studi di settore hanno contribuito a considerare, quantomeno nella fase di applicazione dei tributi, i professionisti e le piccole imprese in termini di "sospetto" piuttosto che di favore. Tornando al concetto di tassazione, si delinea di conseguenza un binomio impositivo che vede l'IRI venire in soccorso delle PMI (e non solo), permettendo una conseguente alternativa ai soggetti, inizialmente sottoposti a tassazione IRPEF e IRES, ricordando sempre l'adozione della contabilità ordinaria come condizione necessaria.

³⁴ G. GIAPPICHELLI, *"La tassazione del reddito di società"*, 2016

³⁵ Per imprenditori individuali o società di persone con ricavi inferiori a 309.874,14 euro se l'oggetto dell'impresa è la prestazione di servizi, oppure 516.456,90 euro negli altri casi.

1.8 CONTABILITA' ORDINARIA NEL REGIME IRI

Per poter esercitare l'opzione per il regime Iri, è una condizione imprescindibile che le imprese si dotino del regime di contabilità ordinaria³⁶, al fine di garantire un attento monitoraggio dei flussi dei prelevamenti, degli utili e delle riserve di patrimonio netto³⁷. Dal momento in cui la nuova imposta va a favore degli imprenditori individuali, delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria³⁸, è chiaro che la maggior parte dei soggetti rientrati nelle prime tre categorie³⁹, che transitano in maniera naturale nel regime di contabilità semplificata, dovranno preventivamente valutare il passaggio alla contabilità ordinaria⁴⁰ se vorranno optare per l'IRI. Chiarito il concetto, bisogna considerare gli aspetti applicativi e gli effetti conseguenti all'applicazione del regime della contabilità ordinaria. I contribuenti che ad esempio dal 2023 vogliono aderire al regime di contabilità ordinaria devono esercitare l'opzione nel quadro VO, quadro relativo all'esercizio delle opzioni, nella prima dichiarazione annuale Iva 2024, contrassegnando la relativa casella. Un tema delicato riguarda la durata obbligatoria dell'opzione del regime di contabilità ordinaria in sincronia con l'applicazione dell'Iri; a questo proposito bisogna distinguere due casi⁴¹:

1) se si ipotizza il caso di una società che già da diversi anni è in regime di contabilità ordinaria, l'opzione prevede un vincolo annuale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 442/1997 e successivamente il rinnovo fino a revoca esplicita; in tal modo il vincolo quinquennale obbligatorio ai fini IRI comporterà un conseguente vincolo quinquennale per la tenuta della contabilità ordinaria;

³⁶ DE DOMENICO, "La rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio", Torino, 2008, 88 ss.

³⁷ Tale requisito rappresenta una condizione essenziale, poiché la determinazione della base imponibile del nuovo tributo presuppone la contabilizzazione analitica dei prelievi degli utili e delle riserve da parte del titolare d'impresa o dei soci

³⁸ il regime Iri può maggiormente interessare più le S.r.l. che non le società di persone, poiché le prime sono già sottoposte alla contabilità ordinaria

³⁹ Si escludono le S.r.l. a ristretta base proprietaria perché per esse la contabilità ordinaria è il regime contabile Previsto

⁴⁰ Come è noto, la contabilità semplificata, di cui all'art. 18, D.P.R. 600/1973 è il regime contabile naturale delle imprese individuali, S.n.c., S.a.s., e soggetti ad esse equiparate ex art. 5, co. 3, D.P.R. 917/1986, qualora non conseguano ricavi annui di ammontare superiore a € 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività

⁴¹ Francesco Crovato, "La fiscalità ordinaria d'impresa", 2015

2) diversamente una società che prima di scegliere di aderire all'Iri adottava la contabilità semplificata, deve eseguire l'opzione per il regime di contabilità ordinaria che, secondo l'articolo 18, comma 8, del D.P.R. 600/1973 prevede un vincolo triennale con rinnovo fino a revoca esplicita; in questo caso vi è un disallineamento temporale in quanto con l'adozione dell'Iri, con vincolo quinquennale, si prolunga il periodo minimo di gestione della contabilità ordinaria. Oltre all'esercizio dell'opzione in dichiarazione, i contribuenti devono tenere un comportamento concludente⁴² consistente nell'applicare materialmente il regime, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. 442/97351. Il comportamento concludente si sostanzia sia nella predisposizione di un prospetto contenente i valori delle singole attività e passività dell'impresa, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente⁴³ sia dalla tenuta di vari libri contabili⁴⁴. L'opzione per il regime di contabilità ordinaria dalla contabilità semplificata comporta due effetti principali:

1. La possibilità di beneficiare dell'agevolazione Aiuto alla Crescita Economica

2. Il passaggio dal regime di cassa⁴⁵ per la determinazione del reddito imponibile dei contribuenti semplificati al principio di competenza. Inoltre, l'applicazione della contabilità ordinaria, anche se comporta dei sacrifici in termini di adempimenti, può apportare diversi vantaggi all'azienda, come un miglior controllo sull'andamento aziendale, la possibilità di redigere bilanci infra-annuali con informazioni economiche e finanziarie e, in caso di accertamento, si prevede più elasticità da parte dell'amministrazione finanziaria in quanto con la

⁴² A tal proposito, si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base

⁴³ il passaggio alla contabilità ordinaria è sancito formalmente dalla predisposizione sul libro degli inventari o su un apposito prospetto, da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente (30 settembre 2017 in caso di passaggio alla contabilità ordinaria dal 1° gennaio di quest'anno). Tale prospetto, in sostanza, dovrà riportare i valori delle singole attività e passività riferibili all'azienda in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 689/1974

⁴⁴ I libri contabili obbligatori sono il libro giornale, il libro inventari, i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro e le scritture ausiliare di magazzino

⁴⁵ La legge di bilancio 2017 intervenne in modo sostanziale sul regime di tassazione delle c.d. imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata. Dal 1° gennaio 2017 tali soggetti, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa, devono seguire il principio di cassa. La nuova modalità di calcolo del reddito presenta diversi elementi di similitudine con quanto attualmente previsto per gli esercenti arti e professioni (articolo 54 del Tuir), pur differenziandosene sotto taluni aspetti. I costi e i ricavi saranno rilevati in base agli incassi percepiti e alle spese effettivamente sostenute

contabilità ordinaria il contribuente attua un comportamento trasparente.

CAPITOLO 2

Il capitolo in oggetto sarà un approfondimento di tutte quelle fattispecie che caratterizzano il nostro sistema tributario, approfondendo il confronto tra l'IRI, IRES e IRPEF. Andremo ad analizzare le varie imposte, ognuna con una differente metodologia di calcolo e un differente campo di applicazione, tenendo in considerazione l'IRI evidenziando se presenti differenze o punti di contatto. Saranno poi oggetto di studio il percorso evolutivo delle riforme tributarie fino alla legge delega del 2023 per poi chiudere con le tipologie di calcolo IRI e il regime delle perdite. Prima di poterle analizzare, è doveroso dover fare un'introduzione a coloro che subiscono la detrazione fiscale, evidenziando la normativa e le varie differenze che intercorrono tra i vari soggetti passivi.

2.1 EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'IRI

Nel paragrafo precedente è stato visto come il sistema tributario nel suo complesso sia un insieme di elementi fortemente dinamici in continua evoluzione col fine di adattarsi al tessuto economico e ai vari organismi societari che ne fanno parte. Una delle prove del dinamismo e dell'evoluzione di ciò, si riscontra nell'approvazione nel corso degli anni di molteplici riforme tributarie, che hanno permesso la sopravvivenza e l'adattabilità di imprese e società. Le riforme tributarie rappresentano uno degli aspetti più cruciali delle politiche economiche di un paese, in quanto un sistema fiscale equo ed efficiente è fondamentale per garantire una distribuzione equa del carico fiscale e per sostenere la stabilità economica⁴⁶. Esse sono intraprese con una serie di obiettivi fondamentali, ciascuno mirato a migliorare la stabilità economica, la giustizia fiscale e la competitività del sistema, come:

- **Equità Fiscale:** pilastro fondamentale delle riforme tributarie, cerca di garantire che il carico fiscale sia distribuito in modo equo tra i

⁴⁶ CARUNCHIO S., GIUSTI I., Imposta sul reddito di impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità, Fondazione nazionale dei Commercialisti, 2017, p. 3 e ss.

contribuenti. Le riforme possono mirare a ridurre le disparità nel trattamento fiscale tra i diversi segmenti della popolazione, inclusi individui, imprese e settori specifici dell'economia.

- **Efficienza ed Efficacia:** La semplificazione del sistema fiscale e l'ottimizzazione delle procedure di raccolta possono migliorare l'efficienza ed efficacia del sistema tributario. Ridurre la complessità delle normative fiscali può facilitare la conformità da parte dei contribuenti e ridurre i costi di gestione associati all'applicazione delle leggi tributarie.
- **Stimolo alla Crescita Economica:** Molti governi utilizzano le riforme tributarie come strumento per stimolare la crescita economica. Ciò può includere la riduzione delle aliquote fiscali per incoraggiare gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro. L'obiettivo è di creare un ambiente fiscale favorevole che sostenga lo sviluppo economico a lungo termine.
- **Attrattività per gli Investimenti:** La competitività globale richiede spesso l'attrazione di investimenti stranieri e nazionali. Le riforme tributarie possono mirare a rendere il paese più attraente per gli investimenti, offrendo incentivi fiscali, riduzioni delle imposte sulle società o agevolazioni fiscali specifiche per determinati settori.
- **Sostenibilità Finanziaria:** Assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine è un obiettivo chiave delle riforme tributarie. Questo può implicare l'adeguamento delle aliquote fiscali per garantire una base di entrate stabile nel tempo e la gestione prudente delle spese pubbliche.
- **Adattamento alle Nuove Realtà Economiche:** Le riforme tributarie devono essere flessibili e in grado di adattarsi alle nuove realtà economiche. L'emergere di settori come la tecnologia può richiedere nuovi approcci alla tassazione per assicurare che le attività economiche siano adeguatamente considerate nel sistema fiscale.
- **Riduzione dell'Evasione Fiscale:** Combattere l'evasione fiscale è un obiettivo costante. Le riforme possono cercare di rafforzare i meccanismi di controllo e di incoraggiare la conformità volontaria attraverso l'implementazione di misure trasparenti ed efficienti.

L'introduzione nell'ordinamento fiscale italiano dell'IRI rappresenta l'epilogo di un processo che ha visto quattro tentativi di realizzazione non andati a buon fine⁴⁷. In particolare già nel 1999 con la Legge 13 maggio, n. 133, il Governo era stato delegato ad emanare un'apposita disciplina che prevedesse per il contribuente la facoltà di richiedere, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, la tassazione separata del reddito d'impresa dalle altre categorie di reddito e il suo assoggettamento all'aliquota prevista per le persone giuridiche. In seguito, con l'art. 9 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (1) si era prevista, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 2001, la facoltà per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria di optare per un sistema di tassazione del reddito d'impresa che prevedesse l'applicazione della medesima aliquota prevista per l'IRPEG mentre gli altri redditi dell'imprenditore individuale, dei collaboratori dell'impresa individuale e dei soci, sarebbero stati tassati con le aliquote progressive IRPEF. Per quanto riguardava gli utili che fossero stati prelevati dai soci era stato previsto che concorressero alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche e tassati con le aliquote progressive IRPEF. Ulteriori considerazioni furono espresse dalla Commissione Biasco secondo la quale sarebbe stato utile esaminare l'ipotesi di comprendere tutte le imprese commerciali, a prescindere dalla forma giuridica assunta, in un'unica categoria fiscale alla quale si sarebbe dovuto applicare un'aliquota proporzionale. Le ipotesi contemplate dalla Commissione Biasco prevedevano alternativamente per il reddito derivante dall'attività imprenditoriale l'assoggettamento all'IRPEF con tassazione separata e applicazione dell'aliquota IRES oppure l'applicazione ai redditi d'impresa soggetti a IRPEF delle medesime modalità di tassazione dell'IRES. Un ulteriore tentativo fu fatto con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (2) nella quale era stato previsto che il reddito d'impresa non prelevato dalle imprese individuali e dalle società di persone potesse essere assoggettato all'aliquota IRES allora applicata. Le somme prelevate avrebbero concorso a formare il reddito imponibile delle persone fisiche alle quali sarebbe stata data la possibilità di scomputare dal reddito l'imposta già corrisposta.

⁴⁷Melis, Giuseppe, R. Tiscini, *“La tassazione del reddito d'impresa in una prospettiva comparatistica: problemi attuali e prospettive di riforma”* in RASSEGNA TRIBUTARIA, 2014

Infine l'ultimo tentativo fu fatto con la legge con la delega contenuta nell'art. 11 della Legge 11 marzo 2014, n. 23 nella quale si prevedeva il superamento del principio di imputazione per trasparenza del reddito d'impresa all'imprenditore e ai soci e l'applicazione di un'aliquota allineata a quella dell'IRES. I costi per il bilancio dello stato della citata riforma indussero il Governo a far "scadere" la delega senza che le fosse data attuazione. La realizzazione del citato progetto di equiparazione della tassazione dei redditi d'impresa soggetti a IRPEF con quella dei redditi soggetti all'IRES ha finalmente visto la luce nell'art. 1, commi 547 e 548, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha inserito nel T.U.I.R. l'art. 55-bis rubricato "Imposta sul reddito d'impresa" e ha conseguentemente modificato gli artt. 23, comma 1, lett. g), e 116 del medesimo testo legislativo al fine di coordinarli con la nuova disciplina. Recentemente inoltre, ad attirare l'attenzione è il tentativo messo in atto con la legge delega del 2023, entrata in vigore il 29 agosto con una rivisitazione delle imposte dirette ed indirette andando a toccare la struttura dell'IRPEF e dell'IRAP in funzione anche del campo di applicazione dell'IRI.

RIFORME TRIBUTARIE

2.2.1 LA COMMISSIONE BIASCO

In questo contesto storico-normativo assume una certa rilevanza la relazione della Commissione Biasco la quale si occupò di uno studio approfondito sull'imposizione fiscale delle società. All'interno del paragrafo V, al punto 6, venne trattato il tema del "sostegno alla crescita e rafforzamento produttivo come elementi strutturali del regime fiscale⁴⁸". L'elaborato di tale Commissione va letto in considerazione del D.lgs. 12 dicembre 2003 n.344, decreto che ha istituito l'IRES in sostituzione dell'IRPEG abolendo contestualmente il credito d'imposta ed introducendo un nuovo regime per la tassazione dei dividendi societari e delle plusvalenze partecipative, la *participation exemption* (cd. PEX). L'obiettivo del nuovo regime era

⁴⁸ Beghin M., "Saggi sulla riforma dell'Ires: dalla relazione Biasco alla Finanziaria 2008", 2008, 1° ed. Milano, Giuffrè editore

quello di tassare il reddito direttamente nella sua fase di produzione, incentrando quindi il momento impositivo sulla società. Al fine di trattare in seguito in maniera dettagliata le riforme relative all'imposta sul reddito d'impresa e nell'ottica delle considerazioni della Commissione con le leggi Finanziaria, vale la pena analizzare le novità principali che introdusse l'IRES, soprattutto in materia di tassazione societaria e personale. Il credito d'imposta era lo strumento giuridico attraverso il quale l'imposizione economica a monte, quindi sulla società produttrice di reddito, rappresentava un mero acconto della successiva tassazione progressiva commisurata in capo al socio; quest'ultimo era identificato come soggetto passivo d'imposta da tassare. L'ultima aliquota prevista per il credito d'imposta era pari al 56,52% per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello corrente al primo gennaio 2001 oppure del 51,51% per le distribuzioni deliberate successivamente al periodo d'imposta 2003; variazioni che hanno tenuto conto della riduzione dell'aliquota IRPEG, dal 36% al 35%, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. Il meccanismo applicativo prevedeva che la base imponibile del socio, il dividendo, fosse aumentato del relativo credito d'imposta in modo da ricostruire così la base imponibile sulla quale era stata tassata l'impresa. Nella fase successiva, il debito d'imposta sarebbe stato portato in diminuzione in virtù di tale credito, potendo verificarsi una situazione creditoria per il contribuente nei casi in cui l'aliquota progressiva IRPEF fosse stata inferiore all'aliquota IRPEG. Per inciso, tale meccanismo non risultava efficace nell'evitare la doppia tassazione sulle plusvalenze da cessione di partecipazione visto che i proventi già tassati in capo alla società sarebbero stati tassati nuovamente, poiché non distribuiti sotto forma di dividendi. Al pari della doppia tassazione, ovviamente, veniva riconosciuta una doppia deducibilità nei casi di minusvalenza realizzata dal socio. Doppia tassazione solo teorica in virtù della possibilità di dedurre dalla base imponibile i costi connessi alle plusvalenze medesime. Il regime della PEX, vigente tutt'ora, prevede invece sia un'esclusione parziale della tassazione progressiva personale, diversa in base alla qualificazione soggettiva del socio, sia un'esenzione, anch'essa parziale, sulla plusvalenza derivante dalla cessione delle quote partecipative. In quest'ultimo caso si riteneva che il corrispettivo fosse espressione sia di utili già prodotti e ancora non distribuiti sia di utili attesi. La tassazione, essendo mitigata e non del tutto eliminata, garantiva, comunque, rispetto al regime del credito d'imposta, un miglior

trattamento fiscale per il contribuente dal punto di vista delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazione. Da quanto fin qui detto è facile evidenziare che il nuovo regime avesse un carattere incentrato sulla tassazione della capacità contributiva societaria e non sul percettore finale. Il centro della tassazione si spostò quindi dal socio alla società di capitale; solo successivamente alla distribuzione dell'utile avrebbe rilevato il socio in quanto percettore di ricchezza. L'eliminazione del credito d'imposta fece venir meno la parità di trattamento tra gli utili distribuibili dalle società di capitali e quelli delle imprese soggette ad IRPEF. Se il vecchio regime abrogato incentivava fiscalmente la trasformazione delle società in società di capitali, per il miglior trattamento riservato agli utili non distribuiti, il nuovo regime IRES, al contrario, tendeva a tassare in modo più elevato quest'ultime. La discriminazione era evidente soprattutto se tali società avessero avuto soci con redditi medio-bassi. Il non poter usufruire più del credito d'imposta spingeva l'adozione di strutture societarie a carattere personalistico. Tutta questa introduzione è stata necessaria ai fini della valutazione delle considerazioni fatte dalla Commissione Biasco. Con questo, la Commissione ha voluto sottolineare come l'introduzione del nuovo regime IRES, e quindi anche del regime PEX⁴⁹, avesse ampliato le differenze tra società di persone e società di capitali a favore delle prime, con ovvie ripercussioni sulla crescita strutturale delle società stesse ed anche del sistema economico italiano. Considerazioni valide anche nell'ottica delle novità introdotte da Basilea II, il cui obiettivo era quello di assicurare una stabilità del sistema bancario e di modificare il rapporto tra banca e impresa, fondandolo su fiducia reciproca, su informazioni reali vincolate alla effettiva capacità di produrre reddito in prospettiva di una crescita futura. L'aumento delle differenze tra i due tipi societari non rispecchiava affatto l'intento della Commissione e delle Finanziarie in oggetto. Si andava contro le considerazioni volte a rendere la tassazione societaria indipendente dalla struttura giuridica adottata mirando ad annullare le differenze impositive tra le società per una migliore efficienza e crescita del sistema economico italiano. Le soluzioni a questa problematica, per la Commissione, partivano dall'assunto secondo cui il diritto tributario misura la capacità economica della società contribuente indipendentemente dalla struttura societaria. Quest'ultima è solo un mero strumento che non

⁴⁹ Di Pietro, *"La nuova disciplina IRES: la tassazione dei redditi dei non residenti ed i principi comunitari"*, in Riv. Dir. Trib., 2004, pag. 603

incide sulla capacità economica della stessa. Le differenze sorte con l'IRES a favore della struttura societaria a carattere personalistico sarebbero dovute esser superate. Il problema che affligge il sistema fiscale sarebbe stato, secondo la Commissione, dovuto all'assenza di sistematicità⁵⁰ ed efficacia nella tassazione delle imprese presente nella differenza di imposizione tra i diversi tipi. L'introduzione dell'IRES non ha contribuito a mitigare le problematiche strutturali anzi, in parte, le ha solo incentivate. La relazione⁵¹ affermava, di fatto, di comprendere tutte le società sotto un'unica tassazione proporzionale sul reddito d'impresa, evidenziando come un regime unico renderebbe più chiara la distinzione fra la tassazione societaria e la tassazione sulle persone evitando, inoltre, qualsiasi tipo di scelta opportunistica legata alla natura giuridica dell'impresa. La separazione tra conti personali e conti di impresa avrebbe avuto la peculiarità di estendere la mentalità capitalistico-imprenditoriale anche alla società di piccole-medie dimensioni. Per far questo la Commissione suggerì due ipotetiche soluzioni. La prima era quella di assoggettare le imprese all'IRPEF con tassazione separata e stessa aliquota dell'IRES, la seconda, ritenuta dalla Commissione più conforme al sistema, comportava l'assoggettamento ad imposizione delle imprese soggette ad IRPEF con le stesse modalità previste per le società di capitali con la necessità di risolvere le problematiche in relazione alla doppia tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da cessione di partecipazione.

2.2.2 LA FINANZIARIA DEL 2008

La legge 244/2007, nei commi 40, 41 e 42 dell'art.1, tentò di reintrodurre una tassazione separata con un'aliquota del 27,5%, opzionale per i redditi delle persone fisiche che gestiscono attività d'impresa o partecipano a società in nome collettivo o accomandita semplice, e che sono residenti in Italia, a condizione che tali redditi non siano stati prelevati o distribuiti. Nel caso di distribuzione degli utili al di fuori della società, si sarebbe applicata una tassazione progressiva dell'IRPEF al percipiente, con la possibilità di scomputare l'importo già tassato con l'imposta progressiva sui redditi prelevati. Le somme trasferite dalla società al socio durante l'esercizio, al netto di eventuali conferimenti eccedenti l'utile dell'esercizio, sarebbero state imputate agli esercizi precedenti per l'eccedenza. Se i prelievi

⁵⁰ Ferranti G., "La nuova imposta sul reddito d'impresa", in *Il Fisco* n.45/2016

⁵¹ Pistolesi F., "Gli interpelli tributari nella relazione finale della Commissione Biasco". *CORRIERE TRIBUTARIO* 2007

avessero superato il patrimonio netto, l'imputazione dell'eccedenza sarebbe avvenuta sugli utili dei periodi d'imposta successivi, con tassazione progressiva, nonostante il prelievo fosse riferibile a periodi d'imposta precedenti. Nel caso di revoca, si sarebbero considerati prelevati gli utili ancora esistenti nell'ultimo periodo d'imposta del regime. La legge introdusse l'espressione "tassazione separata", distinguendola dall'art.17 T.U.I.R. Il concetto di tassazione separata sottolineava la dissociazione del momento impositivo tra la società e il socio, in linea con l'IRES, concentrandolo sulla società. Un aspetto chiave riguardava l'aliquota di riferimento. Pur senza fare esplicito riferimento all'aliquota IRES, si presumeva che essa fosse uguale a quella applicata al reddito d'impresa per il regime delle società di capitali. Questa scelta mirava a preservare il regime da variazioni dell'aliquota IRES. Tuttavia, l'assenza di un riferimento diretto avrebbe potuto aumentare le differenze tra i tipi societari, influenzando le scelte aziendali⁵². Il regime non era disponibile per i soggetti in contabilità semplificata, che avrebbero dovuto aderire alla contabilità ordinaria. Non vi era un limite temporale specifico per la validità del regime, identificabile forzatamente nel periodo d'imposta in cui non si verificavano più prelevamenti. Non erano previste disposizioni per le S.r.l. a ristretta base sociale, nonostante l'introduzione del regime opzionale di trasparenza fiscale per questo tipo di società nel 2003. L'assenza di un trattamento uniforme sollevava questioni di disparità tra società con limiti dimensionali e caratteristiche simili. La questione dello scomputo dell'imposta progressiva era aperta, senza chiarezza se l'intera somma versata o solo una parte poteva essere scomputata, determinata dagli utili percepiti. Nonostante gli aspetti negativi, il regime poteva comportare un risparmio d'imposta, specialmente per persone fisiche ad elevato reddito, sebbene la valutazione dell'impatto fiscale dovesse considerare anche la possibilità di deduzioni, detrazioni e riduzioni della base imponibile e dell'imposta lorda.

2.2.3. LA FINANZIARIA DEL 2014

I tentativi di riformulare l'imposizione fiscale sulle società persistettero ben oltre l'approvazione della Finanziaria del 2008. La proposta avanzata con la Finanziaria del 2014, nel 2012 dal Sen. Monti, Ministro dell'Economia e delle Finanze ad interim, rappresentò un punto di

⁵² Trevisani A., "La tassazione proporzionale del reddito d'impresa per le ditte individuali e società di persone", in Corr. Trib. n.43/2007

svolta importante. L'obiettivo era allineare il sistema fiscale italiano a quello di altri paesi europei, cercando di rendere la tassazione delle società indipendente dalla loro struttura giuridica. Questo approccio sistematico si discostava dai tentativi precedenti e rifletteva il pensiero della Commissione Biasco. Un aspetto cruciale di questa proposta era l'inclusione del reddito derivante dal lavoro dell'individuo nell'azienda come costo deducibile dall'imposta sulle società. Simultaneamente, tale reddito sarebbe soggetto all'IRPEF come reddito delle persone fisiche. Questa innovazione si distingueva dai precedenti interventi normativi, consentendo la deduzione delle somme prelevate direttamente dalla base imponibile dell'imposta sulle società. Il governo fu incaricato di introdurre nuove norme per ridefinire l'imposizione sui redditi, seguendo le disposizioni dell'art.11 della legge 23/2014. In particolare, la proposta prevedeva l'assimilazione al regime dell'IRES dell'imposizione sui redditi di impresa, inclusi quelli generati da soggetti passivi dell'IRPEF. Questi soggetti sarebbero stati sottoposti a un'imposta sul reddito imprenditoriale con un'aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES. Le somme prelevate contribuivano a formare il reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF. A differenza di quanto previsto dall'art.5 del T.U.I.R., il regime proposto avrebbe tassato il reddito d'impresa con un'imposta proporzionale allineata a quella dell'IRES, superando la problematica della doppia tassazione grazie alla deduzione delle somme prelevate⁵³ durante il periodo d'imposta. La proporzionalità del regime IRI sarebbe stata applicata alle società, garantendo una tassazione proporzionale per il reddito fiscalmente rilevante. Nel contesto delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, così come nella considerazione dei professionisti, la valutazione del regime IRI doveva tener conto delle differenze nelle modalità con cui generavano reddito soggetto a tassazione. Le società di persone e i professionisti presentavano approcci distinti nella fornitura dei servizi, influenzando l'applicazione dell'imposta proporzionale (IRES). La normativa suggeriva che l'assoggettamento dei professionisti al regime IRI potesse risultare inopportuno, considerando la specificità dell'organizzazione e l'obiettivo di equiparazione all'IRES. Un cambiamento significativo riguardava l'aliquota, ora direttamente associata al regime IRES anziché essere esplicitamente legata al 27,5%. Questa modifica mirava a evitare scelte basate sulla convenienza tra i regimi IRI e IRES,

⁵³ Meneghetti P., "Prelievo dell'utile, effetto perverso sull'aliquota ridotta", in Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2008

garantendo un allineamento dell'aliquota IRI a quella dell'IRES per mantenere coerenza nella tassazione delle società. Nonostante questi progressi, permangono alcune questioni irrisolte, come la mancanza di riferimenti al trattamento degli utili eccedenti il reddito fiscale d'esercizio e alle questioni legate all'accertamento fiscale, argomenti che saranno approfonditi nel successivo paragrafo.

2.2.4. LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge di Bilancio 2017, definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'Imposta sul reddito d'impresa IRI applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria nella misura fissa del 24%, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci⁵⁴. L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:

- delle imprese individuali
- delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria,
- e con l'aggiunta del nuovo comma 2-bis all'art. 116, TUIR, l'opzione può essere esercitata anche dalle S.r.l. dette trasparenti.

L'opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

In riferimento all'opzione, il reddito d'impresa di tali soggetti non concorre più, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito complessivo ma è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini IRES (24%), mentre le somme che l'imprenditore ritrae dall'impresa vengono tassate, ai fini IRPEF, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo. Al contempo, tali somme sono deducibili dal reddito d'impresa⁵⁵. Come evidenziato nella *Relazione illustrativa al DDL*, che qui di seguito riportiamo, la revisione dell'imposizione sui redditi

⁵⁴ SALVADEO S., PUCCI E., *"L'imposta sul reddito d'impresa introdotta dalla Legge di bilancio 2017"*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2017, 40 ss.

⁵⁵ Cotto A., *"Sulla nuova IRI indicazioni troppo generiche"*, in *Il quotidiano del Commercialista*, 27 marzo 2012

delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l'introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d'impresa, va nella direzione dell'uniformità di trattamento⁵⁶ con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull'aiuto alla crescita economica. In sintesi, il nuovo sistema intende perseguire i seguenti effetti⁵⁷:

- 1) tassare alla stessa aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta;
- 2) il reddito non distribuito è tassato sempre all'aliquota dell'imposta sulle società, che è generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci;
- 3) considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore ed evidenzia il contributo lavorativo che quest'ultimo vi apporta;
- 4) scindendo il reddito dell'impresa da quello del socio o dell'imprenditore diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa e mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni; in sostanza, mentre si mantiene un'equità orizzontale ai fini IRPEF sui redditi personali dei diversi tipi di lavoro (dipendente, autonomo, imprenditoriale), si riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda;
- 5) la tassazione del reddito d'impresa dei soggetti IRPEF, sia essa ad aliquota proporzionale IRI sia essa ad aliquota marginale IRPEF, resta idealmente riferibile in capo all'imprenditore ovvero ai soci in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se versata dall'impresa o dalla società stessa;
- 6) risultano deducibili dal reddito d'impresa le somme prelevate dall'imprenditore nei limiti dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti. In sostanza l'IRI è pagata sul reddito d'impresa che tiene conto delle variazioni fiscali, come pure le somme prelevabili e deducibili sono a

⁵⁶ Lupi R., *Diritto Tributario, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2005, p.69

⁵⁷ Bernardini A., Miele L., *"Con l'introduzione dell'IRI tassazione dell'imprenditore separata da quella dell'impresa"*, in *Corr. Trib. n.15/2014*

carico dell'utile e delle riserve nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata. Nel calcolo della convenienza della nuova Iri, bisogna tenere conto di diversi fattori, quali addizionali all'Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell'imprenditore, inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impiego personale (è il caso degli imprenditori individuali che vivono del proprio lavoro) potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l'Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria. Ultimo fattore da considerare è che l'Iri essendo riservata solo a chi esercita attività d'impresa in contabilità ordinaria, le imprese in contabilità semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime dovrebbero rinunciare ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter accedere alla tassazione proporzionale.

2.2.5. LEGGE DELEGA DEL 2023

Con l'emanazione della recente legge n. 111 del 2023, il governo ha riaperto il dibattito sull'Imposta sul Reddito d'Impresa. L'obiettivo di questa decisione è garantire un approccio neutrale alla tassazione, eliminando eventuali distorsioni legate alla scelta della forma giuridica dell'impresa. La riforma si propone di armonizzare le condizioni tra le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali. Secondo la definizione della Banca d'Italia, l'IRI come anticipato è stato concepito per differenziare la tassazione tra il reddito reinvestito e gli utili distribuiti. Questo sistema prevede una tassazione al 24%, simile a quella delle società di capitali, con condizioni specifiche per le somme prelevate dagli imprenditori o dai soci. L'introduzione dell'IRI è vista come un mezzo per neutralizzare scelte imprenditoriali basate su motivi fiscali e potenzialmente rafforzare le riserve di capitale delle imprese. Una questione dibattuta riguarda il recupero dell'IRI pagato in precedenza. Con l'avvento della nuova riforma, in sintesi, l'articolo 5 della recente legge delega ha apportato un significativo cambiamento nel panorama fiscale delle imprese italiane. Esso consente alle imprese con contabilità ordinaria, indipendentemente dalle loro dimensioni, di optare per un regime di tassazione uniforme, l'Ires al 24%, con l'obiettivo di garantire una tassazione equa per tutte le imprese. Tuttavia, gli utili distribuiti ai soci saranno soggetti a una tassazione progressiva. Questo riporta in discussione l'Imposta sul

Reddito d'Impresa, indicando una tendenza a trattenere gli utili all'interno dell'azienda e portando la tassazione agevolata del 24% all'applicazione solo agli utili reinvestiti nell'attività. Se l'imprenditore decidesse di distribuire questi utili, che altrimenti sarebbero stati soggetti all'IRI, tali profitti rientrerebbero nel regime fiscale Irpef, applicabile a tutti i redditi personali dell'imprenditore. Il sistema di tassazione IRI segue il modello dell'Ires, già noto alle società di capitali. Va notato che l'opzione per l'IRI dovrebbe essere esercitata nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, se reintrodotta nel 2024. Tuttavia, esiste una particolarità: se un imprenditore decidesse di prelevare utili per esigenze personali o distribuirli ai soci, la tassazione cambierebbe, tornando al regime Irpef. Per avere un quadro completo, sarà essenziale osservare le prossime riforme sugli scaglioni e le aliquote Irpef, cercando di delineare un quadro, analizzando la lettera g. dell'art. 5, titolo II, Capo I, dedicato alle imposte sui redditi:

“per i redditi d'impresa, la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società(IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.”⁵⁸

La delega sembra richiamare il modello di imposizione previsto dall'IRI, originariamente previsto per entrare in vigore nel 2019. Questo regime fiscale prevedeva l'implementazione di una tassazione proporzionale sugli utili trattenuti all'interno dell'impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone che operano sotto il regime di contabilità ordinaria. L'aliquota proposta era del 24%, allineata a quella dell'Ires applicata al reddito delle società di capitali.

⁵⁸ Memoria della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul DDL C. 1038 e sull'abbinata proposta di legge C. 75 Marattin Recanti, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, Commissione VI della Camera dei deputati (Finanze), 25 maggio 2023

L'obiettivo principale di questa misura era eliminare le disparità⁵⁹ di trattamento fiscale tra società di persone e imprese individuali, da un lato, e società di capitali, dall'altro. In particolare, per le imprese con redditi più elevati che erano soggette a aliquote marginali Irpef più elevate, l'IRI avrebbe contribuito a rendere il sistema di tassazione neutrale, almeno per quanto riguarda gli utili trattenuti. Questo avrebbe anche favorito la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, incoraggiando la scelta di forme giuridiche che potessero agevolare la crescita patrimoniale di tali imprese.

2.3 I SOGGETTI PASSIVI

Il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che assume il ruolo di debitore dell'imposta, in quanto si sono verificati fatti e situazioni, definiti dalla legge come presupposto tributario, che sono attribuibili o imputabili a lui. Dal punto di vista del diritto tributario, la personalità giuridica non è un requisito essenziale per essere considerati soggetti passivi⁶⁰; ciò che conta è l'autonomia patrimoniale e giurisdizionale, tale da consentire l'imputazione di un'obbligazione tributaria a un soggetto specifico. È sufficiente essere identificabili come organizzazioni di beni o persone. Nel contesto dell'Ires, rientrano tra i soggetti passivi anche "le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei quali il presupposto si verifica in modo unitario e autonomo". La situazione dei soggetti sui quali deve essere effettuato il prelievo tributario di solito coincide con la responsabilità per il pagamento del tributo e l'individuazione soggettiva per l'esecuzione coatta in caso di mancato adempimento volontario. Tuttavia, in circostanze particolari, l'unitarietà dell'individuazione del soggetto passivo può frammentarsi, con altri soggetti che si affiancano⁶¹ o sostituiscono⁶² all'obbligato

⁵⁹ Libero Mario Mari, *“La centralità della clausola di bilancio della “rappresentazione veritiera e corretta” nel rapporto fra reddito “commerciale” e reddito “fiscale”*”, Professore Ordinario Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia, Italia

⁶⁰ NAPOLITANO G., *Imposta sul reddito di impresa: analisi della nuova disciplina*, Il Fisco Oggi, 2017, su www.ilfiscooggi.it

⁶¹ Una prima situazione speciale è quella dell'obbligazione solidale, che sorge quando vi sono due o più debitori tenuti a adempiere all'intera obbligazione. In tal caso, l'amministrazione finanziaria può richiedere l'intera prestazione da ciascun debitore, e chi adempie può rivalersi sugli altri, chiedendo loro la parte di imposta a loro attribuita dalla legge. Dipende dal tipo di solidarietà: paritaria o dipendente

⁶² Dottrina rappresentata dalla figura del sostituto e del responsabile d'imposta. Il sostituto d'imposta è un soggetto che, per legge, è responsabile della ritenuta e del possibile versamento dell'imposta a nome di un'altra persona, considerata soggetto passivo; agisce come intermediario tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate. Il responsabile d'imposta è un soggetto che è tenuto, per legge, al pagamento di un tributo insieme ad altri, per fatti e situazioni riferibili a questi ultimi, ed ha diritto di rivalsa.

principale.

I soggetti passivi della nuova imposta sono le imprese individuali, comprese quelle familiari, e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese quelle ad esse equiparate e le società tra professionisti di cui all'art. 10 della Legge n.183/2011 costituite nelle stesse forme, specificatamente in contabilità ordinaria. Anche i soggetti che si trovano naturalmente nel regime di contabilità semplificata possono optare per l'applicazione dell'IRI, adottando la detta contabilità ordinaria. Non possono, invece, esercitare l'opzione gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, e le società semplici, perché non dichiarano reddito d'impresa, nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano un'attività commerciale, essendo soggetti IRES e non IRPEF. Prendendo il caso di una impresa familiare si può puntualizzare come la stessa sia assimilabile ad un'impresa individuale il cui reddito, come affermato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 78/E/2015, è:

"dichiarato nel suo ammontare complessivo dall'imprenditore, che è l'unico titolare dell'impresa, il quale può imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore al 49 per cento ... i redditi imputati a tali soggetti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare, bensì una ripartizione dell'utile dell'impresa stessa".

Ed in effetti, il trattamento fiscale dell'impresa familiare è fondato sulla natura individuale dell'impresa che non ha un carattere partecipativo in base a quanto stabilito anche dall'articolo 5, comma 40 del T.U.I.R. con un meccanismo di imputazione del reddito prodotto dall'impresa familiare all'imprenditore ed ai familiari partecipanti. È del resto noto che il legislatore tributario non formula una propria nozione di impresa familiare, ma si limita a regolare presupposti ed i criteri di imputazione del reddito, in presenza dell'impresa familiare come definita dall'art.230-bis c.c. Nel regime IRI gli utili distribuiti sono, invece, deducibili in sede di determinazione del reddito d'impresa assoggettato a tale imposta. Può rientrare tra i soggetti IRI anche l'azienda coniugale, disciplinata nell'ambito dell'istituto della comunione legale. Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi tale azienda è stata, infatti, assimilata alla società personale, se costituita dopo il matrimonio e gestita in forma societaria, ovvero all'impresa individuale - con attribuzione del reddito all'altro coniuge nella misura del 50% o in quella diversa stabilita con

convenzione matrimoniale. Un caso specifico che verrà analizzato in un secondo momento è quella della Società a responsabilità limitata, che in base alla possibilità di poter optare a tale regime si suddivide in due varianti che verranno analizzate nel corso dell'elaborato: S.R.L. a base ristretta e la S.R.L. cd "trasparente". Nel primo caso, relativo a un'S.r.l. in regime ordinario che opta per l'Iri, non emergono particolari complicazioni; possono optare tranquillamente all'adesione del regime senza alcun tipo di limitazione. Nel secondo scenario, che coinvolge una S.r.l. in regime di trasparenza che sceglie l'Iri, possono sorgere questioni, specialmente se la società decide, mentre l'opzione di trasparenza è ancora valida (ha una durata triennale), di revocarla per adottare l'Iri. Questa situazione non è improbabile, poiché una società potrebbe trovare più conveniente tale opzione a seguito di cambiamenti significativi nelle circostanze, come la previsione di un reddito notevolmente più elevato. In attesa di ulteriori chiarimenti dall'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la S.r.l. in regime di trasparenza possa effettuare l'opzione per l'Iri prima della scadenza del termine di validità dell'opzione di trasparenza. Questo è basato sulla previsione secondo la quale è consentita la variazione dell'opzione e della revoca in caso di modifiche al sistema in seguito a nuove disposizioni normative. Infine, è da notare che, a seguito di modifiche normative, i prelievi effettuati dai soci di società di persone secondo l'articolo 55 bis sono ora inclusi tra le fattispecie imponibili per i soggetti non residenti. Pertanto, le società di persone con soci non residenti rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Iri.

2.3.1 Società a responsabilità limitata a base ristretta

L'introduzione del comma 2-bis nell'articolo 116, noto come "Opzioni per la società a ristretta base proprietaria", rappresenta una significativa evoluzione normativa che ha contribuito a colmare una lacuna preesistente nel contesto delle Società a Responsabilità Limitata⁶³ (S.r.l.) caratterizzate da una base azionaria ristretta. Questa disposizione offre alle S.r.l. la possibilità di scegliere, come alternativa al regime dell'art. 5 comma 1, il regime ex art. 55-bis, aspetto che sarà oggetto di approfondimento nel secondo capitolo. Al fine di esercitare l'opzione devono comunque esser rispettati gli stessi requisiti richiesti per l'adozione del regime di trasparenza opzionale: la società non deve avere ricavi superiori a € 5.164.569, deve avere un limite previsto per gli studi di settore e deve avere una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10. Nella

⁶³ P. MENEGHETTI, "Chance Iri per le 'piccole' S.r.l.", in Il Sole - 24 Ore del 16 gennaio 2017, pag.17

Relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio 2017 già era evidente l'obiettivo del legislatore di integrare l'art.116 del T.U.I.R. in virtù dell'introduzione del nuovo regime, al fine di evitare il sorgere di una disparità di trattamento tra società le quali, seppur diverse per tipo sociale, si trovano, in una situazione del tutto analoga dal punto di vista della struttura societaria e dei limiti dimensionali. Il riferimento alla cancellazione del regime di trasparenza⁶⁴ previsto nella norma riguarda esclusivamente quella dell'art.5 T.U.I.R., mentre il legislatore ha predisposto un coordinamento con la trasparenza opzionale per le S.r.l. Il problema potrebbe sorgere quando la società decida di revocare il regime di trasparenza prima della sua scadenza triennale per adottare il regime oggetto della relazione. Operazione sensata quando si prospetta un andamento economico-produttivo tale da determinare un elevato utile, incentivante sicuramente l'adozione del regime IRI per l'impatto relativo della tassazione progressiva sul socio. L'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 del T.U.I.R., di durata triennale ed irrevocabile ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del T.U.I.R.⁵¹, potrebbe, infatti, comportare per le suddette società il dover attendere il decorso naturale della medesima opzione, al fine di applicare, poi, la tassazione IRI. La dottrina si è espressa affermando la possibilità di adottare il regime oggetto della discussione anche durante il triennio, in considerazione del comma 1 art.1 D.p.r. n.442/1997⁵⁴. La modifica conseguente alle nuove disposizioni normative consentirebbe quindi alle S.r.l. a ristretta base di poter adottare l'IRI anche durante il secondo anno di regime di trasparenza. In forza di ciò è intervenuta l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello presentato da una S.r.l. la quale richiedeva la possibilità di interrompere anzitempo il regime di trasparenza, al fine di beneficiare dell'imposta proporzionale. Specificando preliminarmente che l'eventuale, poi avvenuta, posticipazione del regime IRI avrebbe comportato, di fatto, il venir meno della problematica, visto che il triennio della trasparenza sarebbe terminato da sé, l'Agenzia entrò nel merito della problematica, affermando che, in coerenza con il comma 1 art.1 D.p.r. n.442/1997, le società aderenti all'art.116 T.U.I.R., possano optare per il regime IRI durante il triennio, revocando, di fatto, il regime di trasparenza⁶⁵. I soci non potranno scomputare le perdite dal proprio imponibile, considerando che delle stesse usufruirà il "nuovo" soggetto passivo d'imposta, la società. L'operazione di cambio in

⁶⁴ VOZZA A, La tassazione per trasparenza delle società di capitali nello schema di riforma del Tuir, in "Il fisco", n. 44/2003

⁶⁵ Caso del 2015 – Agenzia delle entrate

corsa, quindi, dovrà esser valutata bene considerando che sono sottili le differenze tra i regimi di riferimento. Per tali S.r.l. a ristretta base potrebbe esser possibile che vengano meno le condizioni necessarie per l'applicazione del nuovo regime opzionale. Se, nel quinquennio, le stesse venissero meno, è coerente pensare che venga contestualmente meno anche il regime IRI. Per analogia può esser considerata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/E/2004 la quale, al paragrafo 3, ritiene annullabile il regime di trasparenza per le S.r.l. nel caso in cui vengano meno le condizioni (uguali affinché le stesse possano applicare il regime IRI) necessarie per l'adozione dell'art.116 T.U.I.R.:

"i requisiti di ammissione al regime devono essere posseduti a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata (...) e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo d'opzione"

Sembra quindi sensata l'affermazione fatta ad inizio periodo: una S.r.l. con compagine sociale ridotta ha, di fatto tre diverse possibilità:

- adottare il regime IRES con aliquota del 24% sul reddito fiscale e trattamento dei dividendi come reddito da capitale per la persona fisica;
- adottare il regime di trasparenza con tassazione IRPEF pro quota sul reddito d'impresa di ogni socio;
- adottare il regime IRI con tassazione progressiva IRPEF esclusivamente sugli utili prelevati dai soci – redditi d'impresa - o dall'imprenditore.

Altra questione interpretativa è legata alla natura fiscale degli utili derivanti da partecipazioni. L'adesione al regime in oggetto fa venir meno le caratteristiche delle società a stampo capitalistico. L'art.116, al comma 2-bis, rimanda direttamente all'art.55-bis comma 3, il quale afferma che il reddito dovrà esser determinato ai sensi "del presente capo" (VI, titolo I). Questi utili prelevati non costituiranno redditi di capitale bensì redditi d'impresa e non saranno assoggettati, quindi, alle disposizioni di esenzione previste per i dividendi. Di fatto, non dovranno esser effettuate neanche le ritenute previste dagli artt. 26 e seguenti del D.p.r. n.600/1973. Oltre alle considerazioni sulla natura del reddito, il passaggio ai dettami del capo VI del titolo I modifica anche il calcolo della deducibilità degli interessi passivi, risultando necessario considerare non più il disposto ex art.96 T.U.I.R. bensì quanto sancito ex art.61 T.U.I.R., con tutte le conseguenze del caso.

Differenze derivanti dal passaggio da un capo all'altro del T.U.I.R. rilevano anche in tema di perdite. Se per le società di capitali vi era un limite nel riporto in avanti delle stesse, quantitativo, scomputabili solo per l'80% del reddito a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui si è verificata per i soggetti IRI non esiste alcun limite né quantitativo né tanto meno temporale, come invece previsto per le società di persone. Lo scomputo delle perdite da parte delle società, sia in caso di tassazione IRES che IRI, il diverso trattamento delle perdite fiscalmente rilevanti e i minori interessi passivi gravanti sulle società aderenti al regime, devono esser valutate attentamente dai contribuenti.

2.4 IL NUOVO ARTICOLO 55-BIS

L'art.1 comma 547 lett. b), L. 232/2016 ha introdotto l'art. 55-bis del D.p.r. con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle imprese di modeste dimensioni attraverso l'imposizione proporzionale, pari al 24%, sugli utili trattenuti all'interno delle stesse garantendo la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa i prelevamenti effettuati dall'imprenditore, dai soci e dai collaboratori familiari. In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 55-bis del TUIR, stabilisce che il reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle s.n.c. e s.a.s. in regime di contabilità ordinaria può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'art. 77, concessa tramite una specifica opzione che ha una durata pari a cinque periodi di imposta, rinnovabile e che deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui la dichiarazione è riferita. Ciò permetterebbe, in sintesi, al reddito di impresa situato all'interno del patrimonio, di scontare, dal 2017 (in Unico 2018), la tassazione al 24%, mentre le somme prelevate dall'imprenditore, dal collaboratore familiare o dal socio saranno deducibili in sede di determinazione del reddito di impresa e imponibili con le ordinarie aliquote IRPEF in capo ai soggetti "beneficiari" (art. 55-bis, c. 3). Ciò comporta, correlativamente, il venir meno dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci indipendentemente dalla loro percezione. Possiamo già affermare come premessa che il nuovo regime si pone l'obiettivo, in sostanza, di tassare le società in quanto generatrici di reddito, considerandole separate dagli imprenditori, evidenziando il contributo lavorativo apportato da questi attraverso la deducibilità e conseguente tassazione sugli stessi della ricchezza prelevata. L'IRI

rappresenta un regime opzionale a cui possono aderire le società di persone derogando al regime ordinario basato sulla tassazione del reddito in capo alla persona fisica indipendentemente dalla sua percezione. Conseguentemente, il regime naturale per tali società resta quello della trasparenza, derogabile esclusivamente in via opzionale con il regime in oggetto della trattazione. Il comma 5 dell'art.55-bis esprime a chiare lettere come l'applicazione del regime in oggetto escluda il regime di trasparenza "limitatamente" a quella prevista dall'art.5 T.U.I.R. Il limitatamente sotto intende come le altre previsioni, diverse da quelle previste al primo comma del citato articolo, risultino applicabili al regime. Si pensi ad esempio alle quote di partecipazione all'utile; anche nell'IRI vi sarà la presunzione di partecipazione al capitale in rapporto ai conferimenti effettuati, salvo diversa previsione nella scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico. Su questo tema si percepisce, considerando anche le modifiche avvenute all'articolo di riferimento, il coordinamento tra il regime IRI e un altro regime di trasparenza, quello opzionale previsto dall'art.116 T.U.I.R per le S.r.l. a ristretta base societaria, di cui si parlerà più avanti. Pur essendoci l'intento di equiparare le società aderenti al regime IRI alle società di capitali, la determinazione del reddito d'impresa, come si vedrà, garantisce sempre l'attuazione delle disposizioni previste nel capo VI del T.U.I.R. sia che le società siano di persone sia che siano S.r.l. a ristretta base sociale. Come fin qui posto, il regime sembra ricalcare alla perfezione quanto previsto dalle precedenti leggi finanziarie ma, non è effettivamente così, viste e considerate le migliorie apportate rispetto i precedenti tentativi normativi. Ad avere un ruolo chiave nella trattazione di tale regime opzionale è l'articolo 55 bis ⁶⁶del TUIR che recita:

"il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77⁶⁷. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta

⁶⁶ Articolo introdotto dalla legge di bilancio 2017 che disciplina l'Iri

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 77 del Tuir, secondo cui "l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento"

e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci”.

Destinatari della nuova normativa, come già detto, sono gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria⁶⁸ che potranno optare per l'esclusione del reddito d'impresa dalla formazione del reddito complessivo e l'assoggettamento dello stesso a tassazione separata IRI con l'aliquota stabilita dal 1° gennaio 2017 per le persone giuridiche⁶⁹ (soggette ad Ires), ossia pari al 24%⁷⁰, sostitutiva di Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali, da applicarsi sulle “somme che restano nelle disponibilità della società e fino a quando rimangono nella disponibilità della società⁷¹”: gli utili non prelevati e reinvestiti all'interno dell'impresa sono tassati separatamente mentre quelli eventualmente prelevati confluiscono nel reddito complessivo dell'imprenditore e sono tassati con aliquote progressive . Ne consegue che il reddito d'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito d'impresa sarà determinato secondo le disposizioni del Titolo I, Capo VI del Tuir “Redditi di impresa” (artt. 55-66).

2.5 BASE IMPONIBILE IRI

Nel caso in cui un'impresa individuale o una società di persone scelga di aderire al nuovo regime IRI, il reddito d'impresa non sarà più parte integrante del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi. Invece, sarà soggetto a tassazione separata, con l'applicazione dell'aliquota d'imposta prevista per i soggetti IRES, fissata al 24% a partire dal 1° gennaio 2017. Il reddito d'impresa soggetto a tassazione

⁶⁸ “L'imposta sul reddito d'impresa: una scelta per la capitalizzazione dell'impresa”, Corriere Tributario 28 novembre 2016: Nel disegno di Legge di bilancio 2017 è prevista l'introduzione nel nostro ordinamento dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (Iri), i cui destinatari sono gli imprenditori individuali nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria” -

⁶⁹ N. FORTE e G. PETRUZZELLIS - “Il nuovo articolo 55-bis, come già accennato, dispone che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, sia escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata (a titolo di Iri) con l'aliquota stabilita per i soggetti Ires”

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), l'aliquota Ires è ridotta dal 27,5% al 24%

⁷¹ Salvatore Servidio – “La nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI)”, in Guida al Lavoro, Soluzioni Fisco - 2017: “In linea generale, il regime consente alle società di persone (SNC e SAS) ed agli imprenditori individuali, di applicare una tassazione allineata a quella applicabile alle persone giuridiche (pari all'aliquota IRES) per le somme che restano nelle disponibilità della società (e fino a quando rimangono nella disponibilità della società)”.

separata sarà ancora determinato secondo le regole ordinarie dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, contenute nel Capo VI "Redditi d'impresa", Titolo I del TUIR. Il calcolo del reddito imponibile inizierà con il risultato del conto economico, al quale verranno apportate le opportune variazioni fiscali, sia in aumento che in diminuzione, come previsto dal TUIR per i soggetti persone fisiche. È importante sottolineare che, per le società di persone, il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IRI è la società stessa, non i singoli soci. La base imponibile IRI, conformemente all'art. 55-bis del TUIR, rappresenta la differenza tra il reddito d'impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Il regime IRI implica una chiara distinzione tra il reddito d'impresa e quello prodotto dall'imprenditore.

Le disposizioni dell'art. 55-bis regolano il meccanismo di tassazione in modo che la base imponibile sia ridotta delle somme prelevate a carico dell'utile d'esercizio e delle riserve di utile formate durante il periodo di validità del regime. Questa riduzione è limitata a un plafond pari al reddito dei periodi d'imposta in cui il regime IRI è in vigore, ridotto delle perdite riportabili a nuovo. Nella determinazione del reddito imponibile IRI, vengono considerate alcune disposizioni particolari, come l'inclusione delle quote di costo indeducibile dal reddito come variazione in aumento. Inoltre, è importante notare che le perdite accumulate nel periodo di validità del regime IRI possono essere riportate in avanti senza limiti di tempo ed importo. Applicando correttamente le regole per il calcolo della base imponibile IRI, il reddito d'impresa così determinato sarà soggetto a tassazione separata IRI al 24%.

2.5.1 PARTICOLARITA' SUL PRELEVAMENTO DEGLI UTILI

I prelevamenti da parte del socio o dell'imprenditore rappresentano una parte estremamente importante e allo stesso tempo delicata del regime IRI e vengono trattati nel secondo periodo del primo comma, nel secondo comma e nel terzo comma dell'art.55-bis. Il riferimento ai tre commi è molto importante visto che, grazie ad essi, viene evitata una doppia tassazione economica. Il prelevamento verrà tassato progressivamente sul socio/imprenditore e, soltanto al momento dell'effettivo prelevamento, lo stesso dovrà esser portato in deduzione dalla base imponibile, su cui verrà applicata l'imposta proporzionale. Il prelevamento può esser effettuato nei limiti del reddito già

assoggettato ad IRI, da intendersi sia come il reddito d'impresa del periodo di riferimento sia come i redditi precedentemente non distribuiti.⁷² Questo non toglie la possibilità di prelevare utili per un valore eccedente il reddito d'impresa del periodo. Tale evenienza far sorgere delle perdite rilevanti ai fini IRI, ed è qui che rileva il secondo comma dell'articolo oggetto del capitolo. Prelevare utili per un valore maggiore del reddito d'impresa significa far uscire dalla società utili che già sono stati tassati proporzionalmente negli esercizi precedenti. Proprio per questo, la perdita, al fine di evitare una doppia imposizione, determinerà una riduzione del limite massimo degli utili deducibili, il già citato Plafond, nell'anno di riferimento, non comporterà alcuna tassazione nel periodo d'imposta per la società e potrà esser scomputata, senza limiti temporali e quantitativi, dalla base imponibile IRI dei successivi periodi d'imposta. Il secondo periodo del primo comma afferma come il prelevamento debba esser portato in deduzione dalla società per la determinazione della base imponibile mentre, per il terzo, a conferma di quanto detto, rileverà la tassazione progressiva IRPEF. È il secondo comma, oggetto di spiegazione più dettagliate nel successivo paragrafo, a dettare previsioni sulle perdite per questo particolare regime. Una delle principali problematiche del regime è legata al momento dell'effettivo prelievo. Nonostante rilevi il principio di competenza, già analizzato nel capitolo 1 in "reddito d'impresa e reddito fiscale", per la determinazione del reddito nelle società di persone, è molto frequente che il prelievo, sotto forma di acconto, preceda l'approvazione di bilancio. In generale può ritenersi valida l'assunzione secondo cui bisogna tenere in considerazione anche i prelievi avvenuti prima dell'approvazione del bilancio. La previsione che subordina la percezione degli utili per i soci delle società semplici successivamente all'approvazione del rendiconto è derogata mediante apposita clausola prevista, a maggioranza o all'unanimità, all'interno del contratto sociale ai sensi di quanto affermato nell'art.2262 c.c. La possibilità di derogare prevista dall'articolo in questione non risulterebbe però applicabile per le S.n.c. e le S.a.s.⁷³ Per quest'ultime, l'art.2303 c.c. afferma come non sia possibile dar luogo a ripartizione di utili se non realmente conseguiti. Di fatto, non può esser definito conseguito l'utile se non a seguito di approvazione del rendiconto finanziario. La mancata

⁷²Sanna S., Suma S., "Statuti di snc e sas sotto esame per gli utili IRI", in Eutekne.info, 2017.

⁷³Meneghetti P., "Acconti sugli utili nello statuto", in Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2016

previsione normativa sulla possibilità di poter dimostrare, al contrario, l'effettività degli utili prelevati sia per le società in nome collettivo che per quelle in accomandita semplice è stata colmata dalla sentenza della Cassazione n.10786/2003. Secondo i giudici di legittimità, l'art.2303 c.c. rappresenta una disposizione complementare, e non alternativa, all'art.2262 c.c.; affermazione che rende valido il pensiero dottrinale secondo cui può esser prevista una clausola statutaria che garantisca la possibilità di usufruire di acconti⁷⁴ su utili anche per le S.n.c. e le S.a.s. La possibilità di porre una clausola statutaria che rimetta la distribuzione dell'utile alla maggioranza dei soci sembra esser una scelta oculata nell'ottica dell'adozione del regime IRI. La mancata espressione della volontà dei soci, considerando quanto previsto in tema di trasparenza, pone gli utili accantonati a riserva non come incremento patrimoniale quanto piuttosto come crediti erogati dai soci e vantabili nei confronti della società, mettendo a rischio il funzionamento effettivo dell'IRI. Questa possibilità determina una delle principali differenze con le società di capitali per le quali, invece, il passaggio dell'utile dalla società al socio può avvenire solo previa approvazione del bilancio. Il problema può porsi nei casi in cui, successivamente al prelevamento sotto forma di acconto, non vi sia un'effettiva capienza negli utili d'esercizio. I riflessi di tale fattispecie riguardano sia i soci che i terzi creditori. Per i soci, in quanto debitori nei confronti dell'impresa, l'acconto sarà considerato come un finanziamento verso soci⁷⁵. La Cassazione ha comunque affermato che la responsabilità illimitata del socio di società di persone mitiga l'ipotetico danno da incapacità degli utili, visto che gli stessi concorrono anche con il loro patrimonio nei confronti dei terzi. Importante è ricordare che i prelevamenti, considerati come costi per l'impresa sono tassati progressivamente in capo al soggetto che ha effettuato il prelevamento nel periodo d'imposta di riferimento. Il legislatore ha dovuto introdurre questo particolare assunto per evitare che la stessa ricchezza fosse tassata su due soggetti differenti, aggirando, così, la doppia tassazione economica. Il contribuente persona fisica, di fatto, sarà tassato secondo le regole previste dal T.U.I.R. mediante l'applicazione delle aliquote IRPEF di riferimento e delle addizionali regionali relative. Dal regime di trasparenza vi è quindi il passaggio ad un regime molto più simile alle dinamiche legate alla distribuzione dei dividendi nelle società di capitali, anche

⁷⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/2004

⁷⁵ Tosoni G.P., "Il rinvio dell'IRI spiazza gli acconti", in *Il Sole 24 Ore*, 29 dicembre 2017.

se, come si dirà, molte e importanti sono le differenze tra gli stessi. Secondo quanto disposto dall'art.1 del DPR n.917/1986 il presupposto applicativo dell'imposta sulle persone fisiche è il possesso dei redditi. Nell'ottica dell'IRI, quindi, il soggetto che effettua il prelevamento è visto come colui che assolve al complessivo pagamento dell'imposta, considerando anche che l'imposta assolta a monte dalla società è vista come un mero acconto del complessivo carico tributario. Il reddito, nel nostro caso quello prelevato rilevante ai fini IRI, non dev'esser considerato come un reddito a sé stante bensì come reddito rientrante nelle categorie elencate nell'art.6 del DPR n.917/1986; questi prelevamenti saranno catalogati come redditi d'impresa. Il beneficio della tassazione separata, quindi, rileva esclusivamente per la tassazione proporzionale e non anche per il socio che, come detto, rimarrà assoggettato agli scaglioni progressivi dell'IRPEF. Evitare che la tassazione separata determini benefici diretti anche per il socio è volta ad evitare l'aumento delle disparità di trattamento tra questi contribuenti e altri soggetti ad IRPEF, come ad esempio i lavoratori autonomi. Si può affermare, di conseguenza, che la convenienza di suddetto regime si avrà nel caso in cui la società ottenga un rilevante utile e quando vi siano, contestualmente, prelevamenti non eccessivi. La bontà di quanto affermato risulta evidente considerando il minor impatto fiscale che gli utili avrebbero con tale regime, con una tassazione proporzionale al 24%, rispetto a quello sostenuto in caso dell'intero prelievo dell'utile. La conseguente maggior patrimonializzazione deve far conto con l'ingente liquidità derivante dalla realizzazione della fattispecie appena citata; da qui si pone il problema di stabilire se la liquidità appartenga effettivamente alla società aderente al regime ex art.55-bis. Bisogna distinguere tra l'impresa individuale e le società di persone. Nel primo caso rientrano tra i beni dell'impresa, tra cui anche la liquidità e gli investimenti finanziari, quelli previsti nell'inventario redatto ai sensi dell'art.2217 c.c. Nel secondo caso possono esser considerati beni dell'impresa tutti quelli coloro i quali risultano esser effettivamente nella sua disponibilità⁷⁶. Sul tema va comunque considerato che spesso le società di persone, soprattutto nelle imprese individuali, assumono posizioni debitorie nei confronti dell'imprenditore; caso in cui, ad esempio, i ricavi non siano sufficienti a far fronte alle spese sostenute. Il riferimento è, quindi, ai versamenti a titolo personale da parte del socio, paragonabili ai finanziamenti soci effettuati nelle società di

⁷⁶ Art.65 comma 3, D.P.R. 917/1986

capitali. Proprio per questo sarà necessario stabilire la priorità con la quale l'imprenditore creditore possa effettuare i prelievi, ipotizzando che il reinvestimento delle somme da lui garantite abbiano generato un utile. Non essendo prevista alcuna norma in tema di priorità di imputazione, l'imprenditore effettuerà la scelta per lui più conveniente. Si potrebbe quindi "aggirare" la tassazione progressiva IRPEF facendo risultare il prelievo come una restituzione del credito al titolare. È possibile che, nell'ottica dell'adozione del regime, sia determinato l'acconto diversamente rispetto al regime di trasparenza, soprattutto nel caso in cui si usi il metodo previsionale. Analoga situazione si evidenzia nel caso di versamento dell'acconto IRPEF di una persona fisica nel periodo d'imposta in cui vi è la revoca della trasparenza, a seguito del termine della durata dell'opzione, adottata precedentemente per le "piccole S.r.l." ai sensi dell'art.116 T.U.I.R. Su questo tema si è espresso l'art.9 comma 2 del 23 aprile 2004 il quale sancì che la determinazione dell'acconto da parte dei soggetti persone fisiche debba considerare come imposta del periodo precedente, quella ottenuta in caso di assenza dell'opzione. L'imposta su cui determinare l'acconto sarebbe dunque da considerare al netto del reddito imputato dalla S.r.l. per trasparenza. L'Agenzia delle Entrate⁷⁷ consente, comunque, di determinare l'acconto mediante il metodo previsionale rimanendo, in qualsiasi caso, fermo l'obbligo di effettuare il versamento in acconto IRPEF. Dottrina afferma che tali considerazioni valgono anche per i soci di S.n.c. e S.a.s. per i quali dovrebbero esser considerate comunque le disposizioni ordinarie, ovvero in una procedura standard composta da un pagamento in due rate (giugno e novembre) oppure pagamento unico al 30 novembre. L'acconto è calcolato sull'imponibile al netto dei crediti d'imposta, delle ritenute d'acconto e delle detrazioni⁷⁸. Pur essendo un pagamento anticipato rispetto al sorgere dell'effettiva obbligazione tributaria è consentito, come detto prima, l'utilizzo del metodo "previsionale" per determinarlo. L'imposta dovuta, essendo basata sugli utili, sulle ritenute e sulle detrazioni che potrebbero verificarsi nell'anno di riferimento, potrebbe addirittura annullare il versamento per acconti dovuti nel periodo d'imposta di riferimento come nel caso in cui non avvengano prelevamenti oppure, nonostante questi vengano effettuati, al caso in cui esistano riserve pre-regime capienti. Nel caso in cui venga utilizzato tale metodo è necessario che il

⁷⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49/2004

⁷⁸ Poggiani F. G., "Rinvio IRI, acconti scombinati", in Italia Oggi, 3 novembre 2017

versamento sia pari al 100% dell'IRPEF dovuta al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora, ove previsti.

2.5.2. TRATTAMENTO RISERVE PRE E POST REGIME IRI

Il trattamento delle riserve pre e post introduzione del regime IRI è sicuramente un aspetto importante il quale, se fosse stato trascurato dal legislatore nella sua determinazione, avrebbe sicuramente comportato una doppia tassazione economica contraria ai principi costituzionali di capacità contributiva. Partendo dall'analisi delle riserve di utili pre-IRI, bisogna valutare il tipo di regime presente in quel contesto. Come più volte ripetuto, il regime standard delle società di persone è il regime di trasparenza il quale determina una tassazione dell'utile in capo al socio indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso. Questa affermazione fa constatare che le stesse mantengono la natura di riserve già tassate e, conseguentemente, i prelevamenti a carico di dette riserve durante il regime IRI dovranno esser fiscalmente irrilevanti. La sottolineata irrilevanza va intesa come la non concorrenza delle somme prelevate a tassazione in capo al socio (imprenditore o collaboratore familiare) e, per il coordinamento necessario tra tassazione e deduzione alla cui base è fondato il diritto tributario, la non deducibilità delle stesse dalla base imponibile della società, nonostante magari siano state prelevate durante il regime opzionale oggetto dell'elaborato. La regola per la quale tali riserve non rilevino fiscalmente è, secondo alcuni studi⁷⁹, analoghe a quella prevista dall'art.170, comma 3 del T.U.I.R.⁸⁰ in tema di trasformazione societaria progressiva. Tutto ciò perché le somme a riserva hanno già concorso a tassazione per trasparenza in capo ai soci. Il comma 6 dell'art.55-bis fa riferimento ad una presunzione relativa, come affermato in dottrina⁸¹, riguardo le riserve, cosiddette miste formatesi con utili riferibili sia all'attività precedente al regime sia all'attività svolta durante lo stesso. Secondo tale presunzione al fine di rendere immune il soggetto prelevante da tassazione, "le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta" dove, per "tali periodi d'imposta",

⁷⁹ Cerato S., "Riserve ante Iri senza altre tasse", in Italia Oggi, 16 dicembre 2016, pag. 33

⁸⁰ Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47.

⁸¹ Artina R., "IRI: il trattamento delle riserve di utili", in IPSOA quotidiano, 2 febbraio 2017

devono intendersi quelli precedenti al regime opzionale IRI. Essendo una presunzione relativa, il contribuente avrà la possibilità di dimostrare che il prelievo sia stato eseguito prioritariamente sugli utili del periodo d'imposta in cui è stato introdotto il regime in oggetto, al fine di ridurre l'impatto impositivo progressivo. Altro orientamento dottrinale ritiene, in base al tenore normativo, che tale presunzione non possa esser derogata nel caso in cui quanto descritto, possa favorire il contribuente in termini di detrazioni e deduzioni al momento della dichiarazione dei redditi. In base a quanto detto, la distribuzione delle riserve di utili ante-regime avrà come effetto principale quello di rettificare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in diminuzione per un valore pari all'importo distribuito, nei limiti comunque dei redditi imputati per trasparenza negli esercizi precedenti, così come previsto dall'art.68 del T.U.I.R.⁸², con ripercussioni sulla componente di reddito derivante dalla cessione delle partecipazioni. Riguardo il trattamento degli utili accantonati durante il regime IRI, solo l'intervento del D.L. 50/2017 di aprile ha in qualche modo messo un punto fermo sulla questione legata agli stessi confermando, di fatto, quanto si era ipotizzato in dottrina. Il nuovo comma 6-bis afferma che in caso di fuoriuscita dal regime, da intendersi anche come cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili, formate nel periodo in cui vigeva la tassazione proporzionale IRI, "nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata", concorreranno a formare il reddito dei soci/imprenditori ai quali verrà riconosciuto un credito d'imposta pari al valore dell'imposta di cui al comma 1. Per analogia, tale disposto va applicato oltre che alle somme prelevate a carico delle riserve anche agli utili dell'ultimo periodo d'imposta non prelevati. Il valore dell'imposta citato va inteso come il valore dell'IRI applicata sul reddito a cui si riferiscono gli utili distribuiti. Tale credito spetta solo ai soci che risultano esser tali al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione degli utili. Supponiamo una situazione tale per cui durante il regime IRI si evidenzino utili pari a 1000, i quali sconteranno, in mancanza di prelevamenti, una tassazione integrale pari al 24%. Considerando il disposto normativo nel suo complesso, solo una parte di utile sarà assoggettato a tassazione. Post regime è plausibile che gli utili vengano distribuiti per l'intero ammontare della riserva generata durante il regime IRI. Confluiranno a tassazione sul socio persona fisica

⁸² "Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio (...)"

tutti e 1000 gli utili di riferimento. Al soggetto sarà dunque garantito un credito d'imposta pari all'effettivo valore concorso a tassazione durante il regime. In dichiarazione il contribuente dovrà scomputare dalla imposta dovuta, in cui si terrà conto di tutti i redditi vantati dallo stesso, i 240 tassati proporzionalmente, al fine di evitare una doppia tassazione economica. L'esempio riportato presuppone che vi sia un unico imprenditore individuale che avrà su di sé tutto l'onere tributario. Ovvio è che in caso di ripartizione del capitale sociale tanto le riserve quanto il credito d'imposta dovranno esser ripartiti pro quota tra i vari soci. Per quanto detto è consigliabile che le imprese mantengano distinte le riserve generate preadozione del regime e le riserve generate durante il regime stesso visto e considerato che quest'ultime dovranno esser confrontate con i redditi assoggettati ad IRI ai fini del calcolo del credito d'imposta. Quindi, il plafond, che rappresenta le riserve generatesi durante il quinquennio, concorrerà a tassazione per trasparenza al termine del regime potendo comunque sfruttare un credito d'imposta normativamente garantito. Dopo aver parlato delle caratteristiche generali dell'imposta e di come queste possano influenzare la tassazione tanto per la società quanto per il socio, risulta coerente parlare anche di altri aspetti che, pur essendo marginali rispetto a quanto detto in precedenza, possono comunque influenzare sia la scelta per l'adozione del regime che la tassazione sui soggetti passivi d'imposta.

2.5.3 REGIME PERDITE

Le perdite assumono una certa rilevanza in tema IRI visto che il legislatore ha introdotto una disciplina ad hoc per questo regime. Queste possono sorgere in due casi; quando i componenti negativi eccedono i componenti positivi oppure, come già detto in precedenza, quando i prelevamenti effettuati dai soci, dall'imprenditore o dai collaboratori familiari eccedono il reddito fiscalmente rilevante del periodo d'imposta di riferimento⁸³. Il riferimento normativo è quello del secondo comma dell'articolo 55-bis comma 2 del T.U.I.R. Come già si è potuto constatare precedentemente, l'ammontare delle perdite potrà esser portato in diminuzione nei redditi dei periodi successivi, ferma restando la capienza degli stessi. Gli aspetti da considerare sono diversi. Il comma sopra citato evidenzia la deroga al regime vigente per le società di persone ex art.8 comma 3 T.U.I.R. Per le società

⁸³ Ferranti G., "Iri, il riporto delle perdite è senza limiti di tempo", in Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2016.

aderenti al regime IRI le perdite potranno essere riportate anche oltre il quinto esercizio successivo alla generazione delle stesse. Inoltre, non deve essere applicata neanche la disciplina propria delle società di capitali ex art.84 T.U.I.R. visto che le società, ferma restando la necessaria capienza del reddito, hanno la possibilità di riportare le stesse negli anni successivi per l'intero ammontare del reddito d'esercizio e non solo per l'80%, limite applicabile dal quarto anno successivo alla rilevazione della stessa. Nel caso di fuoriuscita dal regime della tassazione separata, le perdite che ancora non sono state utilizzate verranno considerate, secondo i dettami presenti nel nostro ordinamento, ovvero ex art.8 comma 3 del T.U.I.R.; sarà possibile riportarle solo nel quinquennio successivo all'ultimo periodo di applicazione del regime in oggetto. Verranno imputate per trasparenza ai singoli soci in proporzione alle loro quote, le perdite maturate dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, considerate maturate nell'ultimo periodo d'imposta del regime nonostante siano frutto di periodi d'imposta precedenti. Se quindi, l'ultimo periodo d'imposta del regime IRI fosse il 2023, considerando il quinquennio dal 2018, vista l'approvazione della legge di bilancio 2018, in caso di mancato rinnovo dello stesso, le perdite sarebbero riportabili fino al quinto anno successivo al termine del regime, ovvero il 2027. Su questo tema dev'esser valutata anche la questione legata alle S.r.l. che hanno adottato il regime IRI anche se, ad oggi, non esiste alcun riferimento normativo in merito. La mancanza di una disciplina e la necessaria coerenza con il sistema fa propendere per lo stesso trattamento riservato alle società di persone, per il solito discorso di equiparazione tra i due diversi tipi societari; applicazione, per lo meno per i successivi cinque anni, dell'art.8 comma 3 T.U.I.R. Anche su questo punto sarebbe opportuno un intervento chiarificatore da parte del legislatore onde evitare problematiche. Il massimo livello di prelevamento effettuabile dai soggetti è strettamente legato anche al tema delle perdite, oltre che agli utili prelevati. Gli incrementi pari al valore degli utili tassati IRI, sia nel periodo d'imposta di riferimento che in quelli precedenti, vanno ridotti per il valore delle perdite rilevanti ai fini IRI, sempre che le stesse non siano ancora usate. Risulta necessario fare un esempio per capire il reale significato di "utilizzo delle perdite". Nel caso in cui in un determinato esercizio "n" sorgano delle perdite, come detto, è possibile utilizzare le stesse in riduzione della base imponibile nel periodo successivo, fermo restando che le stesse concorreranno in riduzione solo nell'anno in cui sono state

sostenute. L'utilizzo nell'esercizio "n+1" delle stesse determina la riduzione della base imponibile assoggettata ad IRI ma non la contestuale riduzione del plafond⁸⁴ dell'anno, considerando che, comunque, lo stesso abbia già scontato la riduzione nell'anno precedente, anno in cui si è verificata la perdita. Questo quesito è stato preso in considerazione dall'Agenzia⁸⁵ al fine di dissipare ogni dubbio sull'utilizzo delle stesse. Si ipotizzi che vi siano tre periodi d'imposta. Nel primo la società, in virtù delle disposizioni previste dal titolo del T.U.I.R. riguardante i redditi d'impresa, ottiene un reddito fiscalmente rilevante pari a 1000. I soggetti autorizzati effettuano prelievi per un ammontare pari a 700, determinando un'imponibile IRI e un plafond pari a 300. Nel secondo periodo d'imposta a fronte di un reddito d'impresa pari a 100 l'imprenditore effettua prelievi per un valore pari a 400. L'eccedenza di tali prelievi genera una perdita di 300. Tale perdita implica la non rilevanza della tassazione proporzionale nel periodo d'imposta di riferimento e la riduzione del plafond in "n+1"; di fatto, il valore dello stesso si annulla. Il quesito posto all'Amministrazione richiedeva delucidazioni in merito alla determinazione del plafond nel periodo "n+2" considerando la possibilità di riportare le perdite in quest'ultimo periodo. Il reddito d'impresa pari a 500 era ridotto a seguito di prelievi pari a 150. Il plafond, considerando la perdita riportabile di 300, sarebbe stato pari a 350 (mera differenza tra reddito d'impresa e prelievi) o a 50 (alla differenza di cui prima un ulteriore scomputo di 300, perdita pregressa)? La precedente domanda avrebbe dovuto tener in considerazione anche l'utilizzo della perdita (300) in riduzione della base imponibile IRI del periodo "n+2"; base imponibile IRI "n+2" pari a 50 (Reddito d'impresa al netto dei prelievi e delle perdite pregresse derivante dalla differenza tra il reddito (1500), il prelievo (150) e la perdita pregressa (300)). La risposta al quesito è chiara; il plafond avrebbe dovuto essere determinato seguendo il primo caso (pari quindi a 350) visto e considerato l'utilizzo da parte del contribuente delle perdite pregresse (300) in riduzione della base imponibile in "n+1" e considerando che le perdite siano state utilizzate in riduzione del plafond nell'esercizio "n+1", tant'è che lo stesso, quello finale, risultava essere azzerato. Di conseguenza, il plafond iniziale in "n+2" sarà pari alla somma tra 0 (plafond finale dell'anno

⁸⁴ Composto da somme deducibili che possono essere prelevate nel limite dell'utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti al netto delle perdite maturate nel regime IRI

⁸⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n.8/E

"n+1") e il reddito d'impresa al netto dei prelevamenti (350). È da evidenziare come le perdite, oltre a derivare dall'eccedenza di prelevamenti sul reddito d'impresa, possano derivare o da una perdita d'esercizio, magari incrementata a seguito delle variazioni previste dalle disposizioni di riferimento, o da un reddito d'impresa negativo, generato da un utile d'esercizio influenzato negativamente dalle variazioni fiscali. Se la perdita rientrasse nelle fattispecie appena esplicitata, i procedimenti rilevanti per i prelevamenti sarebbero gli stessi analizzati più in alto. Con questo si può affermare che, essendo il disposto normativo generico sul significato di perdita, come d'altronde è logico pensare, ci si può riferire a tutti i vari casi citati non sussistendo alcun motivo per escludere una tipologia di perdita piuttosto che l'altra⁸⁶. Anche nei casi evidenziati, nell'ultimo periodo, la perdita concorrerà a riduzione del plafond del periodo d'imposta di riferimento e potrà esser riportata negli anni successivi, senza limiti quantitativi e temporali, ad abbattimento della base imponibile rilevante ai fini IRI e non anche del plafond dello stesso periodo. Ovvio è considerare fiscalmente irrilevanti le perdite prodotte dalla società nei periodi precedenti all'introduzione dell'imposta. Pur non essendo regolata la fattispecie, sembra opportuno ritenere che le stesse non assumano rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRI essendo già state imputate, come avviene per gli utili, per trasparenza ai soci. Saranno questi ultimi, quindi, a poter ridurre negli anni successivi il proprio reddito in virtù delle stesse. Per proprio reddito andrebbe quindi inteso anche quello derivante dai prelevamenti effettuati durante il regime IRI. Non essendoci stato, come detto, alcun intervento normativo il condizionale è d'obbligo anche se la soluzione prospettata sembra esser quella più coerente con il sistema tributario e con la disciplina in oggetto.

2.6 DURATA E ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Come già detto in precedenza, gli imprenditori, le società di persone e le S.r.l. a ristretta base proprietaria possono optare per l'adozione dell'imposta sul reddito d'impresa a prescindere da qualsiasi requisito dimensionale. In relazione al secondo periodo del comma 4 del nuovo art. 55-bis "l'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con

⁸⁶ Giovanni Petruzzellis, *Nuova IRI: determinazione del reddito e del plafond*, Pratica Fiscale e Professionale, 2017

effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione". L'intenzione di aderire al regime Iri va esercitata nella dichiarazione dei redditi, specificatamente l'opzione verrà effettuata nel quadro VO della dichiarazione dei redditi relativo all'esercizio delle opzioni, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione e per i quattro periodi d'imposta successivi. In questo modo l'esercizio dell'opzione è fatto a consuntivo rispetto al primo anno di applicazione del regime, dando modo al contribuente di riflettere nell'effettuare tale decisione attraverso una valutazione complessiva di convenienza nell'applicare la nuova imposta Iri o continuare ad applicare le aliquote progressive Irpef: lo stesso potrà fare un'analisi comparativa entro il termine di versamento dell'imposta, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo; non è quindi necessario il comportamento concludente del contribuente a dare manifestazione della scelta prima dell'indicazione nella dichiarazione. Una volta espressa la scelta in dichiarazione, la stessa è vincolante obbligatoriamente per cinque anni: infatti, se il contribuente opta per l'Iri dall'anno 2023 (Modello dei Redditi 2024) sarà obbligato a rispettare il regime fino all'anno 2027 compreso. L'art. 55-bis del Tuir regola il rinnovo senza dire nulla in merito alla revocabilità dell'opzione in corso di esecuzione: l'articolo in questione rende obbligatoria la durata minima di cinque periodi d'imposta, quindi si deve intendere vietata la possibilità di uscire dal regime Iri una volta scelto, a meno che non si perdano i requisiti essenziali per la sua adozione. Si ritiene applicabile la c.d. remissione in bonis per l'accesso ai regimi opzionali: la disposizione prevede una specie di ravvedimento operoso, volto ad evitare che dimenticanze relativi ad adempimenti formali eseguiti in ritardo possano impedire al contribuente, in possesso dei requisiti necessari, di beneficiare dei regimi opzionali. Passati i cinque anni, l'agevolazione può essere rinnovata per ulteriori cinque periodi d'imposta, mediante una nuova comunicazione in dichiarazione dei redditi. In questo caso il contribuente dovrà comunicare nuovamente la scelta dell'opzione poiché nulla è menzionato sull'istituto del rinnovo tacito tramite comportamento concludente del contribuente, disciplinato ai sensi dell'art. 7-quarter, comma 27 del D.L. n. 193/2016/181, il quale prevede che al termine della validità alcuni regimi speciali vengano automaticamente rinnovati, salvo una esplicita revoca espressa del contribuente. Un tema che merita di essere ricordato riguarda gli effetti relativi all'esercizio dell'opzione per il nuovo regime:

- Naturale esclusione dalla possibilità di optare per il regime della trasparenza fiscale, ai sensi del comma 5, art. 55-bis, D.P.R. 917/1986.
- I soggetti che precedentemente si dotavano della contabilità semplificata dovranno comunicare in dichiarazione dei redditi l'opzione per la scelta del regime di contabilità ordinaria.

2.7 ANALISI COMPARATA

Sebbene il concetto di regime opzionale IRI sia un disegno esclusivamente improntato e adattato al nostro sistema tributario, sono presenti dei modelli, se non identici, apparentemente simili riguardanti la tassazione societaria e il reddito d'impresa. Come già menzionato nei precedenti paragrafi, il sistema tributario europeo non è un modello uniforme, anzi, prevede al suo interno modelli nazionali estremamente eterogenei che si discostano non solo, ad esempio, per l'ammontare dell'aliquota ma anche per i diversi campi di applicazione dei vari regimi di tassazione. Tra i paesi dove troviamo un'certa similitudine nei regimi di tassazione troviamo la Francia, i Paesi Bassi e l'Ungheria, con quest'ultimi che registrano un impatto delle imposte tra i più bassi d'Europa. In una ditta individuale in Francia, il calcolo del profitto imponibile si realizza a livello della società e la sua tassazione si realizza a livello della categoria corrispondente alla attività svolta: profitti industriali e commerciali, profitti non commerciali. Tale profitto si aggiunge al reddito diversamente prodotto e, insieme, sono soggetti all'imposta sul reddito. Se l'attività genera un deficit, questo verrà dedotto dal reddito complessivo. In una società si deve fare una distinzione a seconda che la società sia soggetta all'imposta sul reddito (IR) o all'imposta sulle società (IS): se la società è soggetta all'imposta sul reddito, troverà applicazione il medesimo meccanismo che si applica alla ditta individuale: la quota-parte dei profitti (determinata in base alla percentuale di partecipazione nella società) viene tassata come reddito proprio; se l'attività genera un deficit, questo verrà dedotto dal reddito complessivo. Se la società è soggetta all'imposta sulle società, determina, calcola e paga la propria imposta, all'aliquota standard del 26,5% o del 33,33% (a seconda delle dimensioni della società e del livello dei profitti), o all'aliquota ridotta del 10% applicata condizionatamente fino a 38.120 euro di profitti (il profitto della società, una volta pagata l'imposta, viene lasciato nelle riserve della società o distribuito sotto forma di dividendi); se genera la remunerazione ricevuta sotto forma di dividendi, è soggetta

all'imposta sul reddito secondo le regole applicabili a stipendi e salari (con applicazione, in particolare, della deduzione forfettaria del 10% per le spese professionali, a meno che non si scelga di dedurre le spese effettive). Ci sono alcune particolarità da sottolineare:

- fino al 1° gennaio 2018, i dividendi che si ricevevano da una società soggetta all'imposta sulle società erano soggetti anche all'imposta sul reddito, dopo l'applicazione di una franchigia del 40%, e ai contributi previdenziali al tasso complessivo del 17,2%;
- dal 1° gennaio 2018, i dividendi che si ricevono da una società soggetta all'imposta sulle società sono normalmente soggetti all'imposta sul reddito secondo il prelievo forfettario unico (o "flat tax") all'aliquota complessiva del 30%: tuttavia, si può optare per una tassazione secondo la scala progressiva dell'imposta sul reddito, permettendo così di mantenere il beneficio della detrazione del 40%.

Paesi bassi e Ungheria, invece, hanno meno punti di contatto con tale regime opzionale rispetto alla Francia, considerando anche come già detto l'eterogeneità dei sistemi fiscali in Europa. Nei primi, l'equivalente dell'IRI italiano sarebbe l'"*Inkomstenbelasting*" che si traduce in "imposta sul reddito" ad aliquota semi-fissa che, al massimo, può oscillare tra due valori: 20% e 25% in base alla soglia di reddito raggiunta. Tuttavia, è importante notare che il sistema fiscale varia significativamente tra i due paesi, non solo nelle differenze nelle aliquote fiscali, ma anche in campo di detrazioni, crediti e altre normative. Pertanto, è difficile poter parlare di una vera e propria similitudine tra i due soggetti impositivi, in quanto dietro l'ipotetica istituzione dell'imposta italiana sono stati necessari numerosi cambiamenti normativi e altrettante abrogazioni di disegni di legge per mancanza di requisiti e modelli di applicazione. In Ungheria la situazione è molto simile a quella appena trattata seppur risulta più delineata la scelta di poter usufruire di un regime agevolato opzionale, in questo caso di due tipologie; Due regimi fiscali opzionali, introdotti nel 2013, trovano applicazione per i contribuenti minimi e le piccole società. il primo regime è denominato "*Kata*" (imposta detagliata sulle imprese) ed è rivolto alle ditte individuali e piccole società con membri persone fisiche. Prevede un'imposta forfettaria mensile di 50.000 fiorini (circa 120 €) ed è ora accessibile solo a contribuenti che non superano i 18 milioni di fiorini di fatturato solo nei confronti di

privati. Se il ricavo supera, invece, i 12 milioni di fiorini la tassazione è al 40% sull'eccedenza. Le recenti modifiche, oltre ad escludere le imprese che operano B2B e quelle che hanno debiti fiscali superiori a 100.000 fiorini, hanno eliminato la possibilità di beneficiare di un'imposta di 25.000 fiorini per i contribuenti con redditi di impresa part-time, per fermare l'abuso di quest'ultima opzione da parte delle imprese (che obbligavano i dipendenti ad effettuare simulate collaborazioni). L'opzione al suddetto regime può essere esercitata in ogni periodo dell'anno. I contribuenti ora esclusi da questo regime possono optare per la tassazione ordinaria o per quella forfettaria KIVA. Il secondo tipo di regime è il "Kiva" (imposta sulla piccola impresa). È prevista per le società con fatturato inferiore a un miliardo di fiorini e meno di 50 dipendenti, viene calcolata applicando un'aliquota del 10% (in vigore dal 01/01/2022) al costo del personale e ai flussi di cassa rettificati. La convenienza tra questo regime e la tassazione ordinaria del 9% deve essere oggetto di valutazione. Il passaggio al tale sistema può avvenire soltanto una volta all'anno.

CAPITOLO 3

3.1 OBIETTIVI DEL REGIME

Nei precedenti paragrafi è stato analizzato come il reddito delle società aderenti al regime ex art.55-bis non concorra direttamente alla formazione del reddito del socio, collaboratore familiare o imprenditore individuale se non quando avvenga, da parte di quest'ultimi, il prelevamento degli utili dalla società. La tassazione separata proporzionale equipara, di fatto, le società di persone alle società di capitali, differenziando nettamente il reddito prodotto dalla società da quello percepito, materialmente, dal socio. Il tentativo chiave di tale regime è quello di far sì che il contribuente scelga basandosi esclusivamente sulla struttura societaria, alla luce del tipo di attività economica che vorrebbe sviluppare con l'obiettivo di ottenere un'uniformità sostanziale all'interno dell'ordinamento tributario; di fatto, conta il risultato raggiunto e non il mezzo mediante il quale lo si raggiunge. I diversi regimi sin qui previsti, proporzionali per le società di capitali e progressivi per le società per le quali vale il regime di trasparenza, hanno creato effetti distorsivi sulle scelte degli imprenditori. La principale conseguenza dell'asimmetria dell'attuale sistema tributario porta le società di persone ad aderire alla struttura

delle società di capitali esclusivamente per fruire del più agevole regime IRES, nonostante magari non sia necessario ricorrere ad una così complessa e strutturata organizzazione. Il legislatore, nell'ottica di uno sviluppo di tutto il sistema economico italiano, ha studiato questo regime con lo scopo di rendere l'ordinamento tributario equo, certo e stabile con l'obiettivo di incentivare il reinvestimento degli utili nelle società di modeste dimensioni, incrementando la capitalizzazione delle stesse⁸⁷. Ovvio è che, comunque, al fine di raggiungere questo audace obiettivo, siano necessari altri interventi aggiuntivi coerenti con il regime in oggetto. Sul tema della stabilità e certezza del sistema tributario bisogna fare considerazioni non di poco conto visto gli ultimi sviluppi. Va verificato se il sistema fiscale derivante dall'introduzione dell'IRI, determini un reale aumento di gettito o, piuttosto, una perdita legata alla minor aliquota proporzionale rispetto a quelle progressive. Il modello su cui è basato il nostro sistema nazionale è fermo ancora a scelte politiche prese negli anni dello sviluppo dell'industria italiana, periodo in cui erano presenti anche scarsi fenomeni di internazionalizzazione⁸⁸, a causa, principalmente, di sistemi non all'avanguardia come quelli di oggi. L'introduzione del regime ex art.55-bis se da un lato favorisce legittimi e rilevanti obiettivi come patrimonializzazione e maggiori investimenti in azienda, dall'altro potrebbe incrementare il divario esistente con la tassazione su altri contribuenti persone fisiche, come i lavoratori dipendenti. Tale reddito da lavoro è destinato a restare solitario nella tassazione progressiva visto che la stessa risulterà esser mitigata per i redditi d'impresa derivanti da società aderenti al regime IRI. Se, quindi, il legislatore opera nell'ottica di riduzione del carico progressivo sui contribuenti, sarebbe opportuno impegnarsi nella rielaborazione del sistema. Come si dirà, si potrebbe pensare di introdurre ad esempio una flat tax anche per i lavoratori autonomi, riducendo così anche gli adempimenti a carico degli stessi e dell'Amministrazione, la quale avrà anche il vantaggio di ridurre i necessari controlli. Tale ipotesi non incide sulla costituzionalità dell'imposta sul reddito imprenditoriale. L'aumento della forbice tra lavoratori autonomi e gli altri soggetti IRPEF non è sicuramente un tema di rilievo per un'imposta sulle società, la quale, solo potenzialmente, influirà sul socio. Quanto sin qui detto potrebbe andare a semplificare il nostro più complesso sistema fiscale, beneficiando il rapporto tra Fisco e contribuente. Come detto

⁸⁷ F. Tesauro, F. Paparella, *“La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le forme concrete”*, 2006

⁸⁸ Leo M., *“Flat tax, ma non solo: spunti di riflessione per una riforma del sistema fiscale”*, in *Il Fisco*

nel primo capitolo, l'intenzione di perseguire questi legittimi obiettivi era chiara sin dagli inizi del nuovo millennio. A partire dalla "Legge Visco" il legislatore cercò di incentivare lo sviluppo di nuovi investimenti nell'ottica di un rafforzamento strutturale delle società che perdurasse nel tempo; seguendo questo ordine di pensiero si determinerebbe il reinvestimento dei capitali in azienda e la conseguente patrimonializzazione dell'utile. Il risparmio che, quindi, deriverebbe dall'adozione del regime in oggetto rispetto a quello di trasparenza può esser articolato in due fasi:

- la prima legata alla minor aliquota proporzionale a cui gli stessi utili accantonati sarebbero assoggettati, rispetto al caso di imputazione diretta al socio;
- la seconda dovuta ai minori interessi dovuti sull'indebitamento.

Si avrà così anche un vantaggio fiscale, seppur non così evidente come nell'ambito civilistico. Il parziale, seppur effettivo, vantaggio di cui si parla è legato alla non necessità di riprendere a tassazione, mediante una variazione in aumento, gli interessi passivi che eccedono la percentuale determinata ai sensi dell'art.61 T.U.I. R⁸⁹. Quanto detto è in linea con gli obiettivi postisi a partire dalla legge 13 maggio 1999, n.133 ovvero quello di sostenere ed indirizzare gli investimenti produttivi mediante lo sfruttamento della leva fiscale, favorendo la ristrutturazione delle imprese, rafforzando la loro struttura patrimoniale e incentivando la diffusione delle innovazioni⁹⁰. Gli ostacoli incontrati per l'impiego di strumenti fiscali vanno ricondotti alla mancanza di una coerenza tra l'imposizione reale ed effettiva delle imprese. L'evidente divergenza tra sistema legale e reale ha, ad oggi, impedito lo sviluppo di un sistema tributario organico, considerando anche che quei pochi interventi, volti al perseguimento di tali obiettivi del regime, sono stati attuati in maniera sporadica e spesso incoerente con il sistema impositivo presente nel nostro paese in quel periodo. È bene evidenziare come l'incentivo di cui si parla ha natura meramente fiscale e non finanziaria; le imprese potranno goderne in virtù dell'immissione di mezzi propri all'interno delle strutture aziendali.

⁸⁹ sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

⁹⁰ Cintolesi E., "Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese – Legge "Visco" (L.13 maggio 1999, N.133)", Teoria e pratica del diritto, Giuffrè editore, Milano 2001

3.2 CONSIDERAZIONI SUI PROFILI STRUTTURALI DEL REGIME

Il regime di trasparenza, pur sempre ordinario per le società di persone, comporta una sorta di "trasparenza mista". Il termine usato non vuole sicuramente creare dubbi in merito all'applicabilità del regime ma, più che altro, vuole evidenziare come da un lato, quello giuridico, la società assuma soggettività, in virtù dell'effettiva imputazione di fattispecie all'organizzazione medesima, dall'altro, quello tributario, la soggettività sia assunta direttamente dal socio. In sostanza vi è una dissociazione tra chi genera il reddito, la società, e chi lo dichiara, e sullo stesso viene tassato, il socio⁹¹. La soggettività giuridica che assume la società viene totalmente plasmata dalla disciplina tributaria⁹². Gli atti posti in essere da questi tipi sociali si pongono in un rapporto di consequenzialità tale da far supporre come gli eventi siano attuati da un unico soggetto. Nonostante questa affermazione, che presupporrebbe un'unica tassazione e non una duplice distinzione, l'IRI rappresenta il pensiero del legislatore, nazionale ed europeo, di neutralità del sistema. Il centro d'imputazione tributaria è scelto dal legislatore in virtù di valutazioni non predeterminate, determinato da scelte ponderate. Nel caso dell'IRI, quindi, le scelte ponderate sono quelle sino ad ora citate: patrimonializzazione, semplificazione del sistema, equità, certezza e neutralità. L'IRI, come detto, pur avendo alla base una tassazione bifasica, non determina alcuna doppia tassazione economica. Le stesse considerazioni valgono in tema IRES che, pur non prevedendo una tassazione trasparente, non determina alcun tema sul principio di capacità contributiva. Sembrano ormai superati i pensieri secondo cui tali problematiche fossero legate all'attribuzione della personalità giuridica alle società o di una specifica capacità economica. Le tesi che adducono il rispetto del dettato costituzionale sulla capacità contributiva autonoma esclusivamente alle società di capitali, non sono più percorribili. L'unicità dello strumento societario, soprattutto da un punto di vista economico-produttivo, segna una fattuale identità tra i tipi societari; l'autonoma capacità contributiva non muta in relazione al tipo societario ma, se proprio, in base all'organizzazione assunta dalla società⁹³. L'IRI sembra rispecchiare quest'ordine di

⁹¹ Nussi M., "L'imputazione del reddito nel diritto tributario", CEDAM, 1996

⁹² Boria P., "Il principio della trasparenza nella imposizione delle società di persone", 1996

⁹³ Forte, "Alcune riflessioni di teoria e di politica finanziaria a proposito della nuova imposta sulle società di

pensiero, soprattutto pensando che in tal modo verrà garantita una sostanziale neutralità al sistema fiscale italiano. In questo modo, lo strumento societario, e le relative disposizioni fiscali, non interferiscono nelle scelte economico-aziendali degli imprenditori. Con l'IRI verrà meno la separazione del reddito tra società e socio, in linea con la tassazione delle società di capitali. Ci sarà una sostanziale equiparazione della circolazione della materia imponibile tra i tipi sociali, tenendo sempre ben presente le differenze, già citate in precedenza, da un punto di vista temporale del passaggio tra un soggetto passivo all'altro.

3.3. CONVENIENZA DEL REGIME IRI E ASPETTO CONTRIBUTIVO

Per poter dare un giudizio sulla convenienza⁹⁴ dell'imposta, di seguito verrà esplicitato, in considerazione della formula precedentemente analizzata nel capitolo 2.6, il livello di prelevamento massimizzante l'utilità per il contribuente in virtù dell'adozione del regime stesso, per redditi da 10.000€ a 150.000€, campione base per comprendere il meccanismo di imposizione. Da molteplici studi condotti su tali campioni si evince che soltanto con un utile pari a 10.000€ l'adozione del regime non risulta esser conveniente, tant'è che la massimizzazione dell'utilità avverrà per un prelevamento pari al 100% che quindi, vista da un'altra ottica, incentiva l'adozione dell'ordinario regime di trasparenza. D'altro canto, all'aumentare del reddito, l'utilità tende ad esser massimizzata per un livello di prelevamento via via sempre inferiore fino al punto in cui il livello ottimale si attesta al 10% dell'utile annuale⁹⁵. Si va dal 70% del prelevamento per 20.000€ di utile medio per terminare con il 10% per 150.000€. Ai nostri fini bisogna tener sempre in considerazione il regime di trasparenza; per massimizzare l'utilità, tanto maggiore è l'utile ottenuto tanto minore deve essere il prelevamento. Se, ad esempio, si ottenesse un utile di 100.000€, è chiaro che effettuando un prelevamento pari al 20% dello stesso, prelevando quindi 20.000€, parte della ricchezza acquisita verrebbe tassata con un'aliquota superiore al 24%, a danno dell'utilità ottenibile dal contribuente. Come regola generale si può affermare che la massimizzazione dell'utilità per un dato livello di reddito viene

capitali", in Riv. Dir. Fin., 1954

⁹⁴ GAVELLI G, Opzione Iri al test convenienza, in Il Sole 24 Ore, 12 gennaio 2017, 39

⁹⁵ Liburdi D. - Sironi M., "La convenienza dell'Iri guarda gli utili pregressi", in Italia Oggi, 2016.

determinata in luogo dello scaglione IRPEF a cui la ricchezza prelevata verrebbe tassata in virtù del regime di trasparenza. Quando l'utile oggetto di prelevamento è maggiore di 15.000€, livello massimo di reddito per cui si applica il primo scaglione IRPEF e l'aliquota del 23%, la convenienza del regime IRI tende a ridursi, proprio in quanto l'utile, che ipoteticamente verrebbe prelevato, sarebbe assoggettato ad un'aliquota IRPEF via via sempre maggiore, determinando un impatto rilevante sul singolo contribuente. Tale nuovo sistema impositivo è, quindi, poco conveniente nel caso in cui il reddito non sia elevato o nel caso in cui vengano effettuati ingenti prelevamenti. Estremizzando, l'applicazione dell'IRI sarebbe insensata per quelle società che tendono a distribuire interamente l'utile. A parità di tassazione tra i due regimi, con quello previsto dal regime ex 55-bis, vi sarebbe un aggravio di oneri gestionali da non sottovalutare, soprattutto considerando società che potrebbero usufruire del regime a contabilità semplificata le quali, per obbligo, dovrebbero adottare il regime di contabilità ordinaria in luogo della scelta del regime IRI. La scelta del regime risulterà conveniente per le imprese o ditte individuali che mirano ad autofinanziarsi. Lo stesso discorso non varrà per i piccoli imprenditori, come possono essere gli artigiani o i commercianti, i quali, a differenza magari di società più strutturate in cui i soci non hanno necessità di incassare giornalmente la ricchezza generata, tendono a prelevare gran parte degli incassi giornalieri. Esiste quindi un trade-off tra utile e prelevamento che influenza l'utilità derivante dal regime in oggetto. Con l'intento di massimizzare l'utilità, all'aumento del reddito deve corrispondere una riduzione del prelevamento, onde evitare l'assoggettamento di parte della ricchezza ad aliquote marginali IRPEF maggiori rispetto a quella proporzionale del 24%. Fermo restando la non convenienza del regime per utili pari a 10.000€, come si può notare, la massimizzazione dell'utilità per un livello di prelevamento pari al 10% sarà tale solo a partire dai 90.000€, considerando che l'ipotetico prelevamento del 20% determinerà l'assoggettamento parziale della ricchezza, per 3.000€, al secondo scaglione. Ovvio è che maggiore sarà il reddito tanto maggiore sarà quota di ricchezza da assoggettare ad aliquote maggiori a quella prevista per l'imposta piatta e sempre più evidente sarà la convenienza ad effettuare un prelevamento pari al 10%. Il discorso appena fatto trova conferma anche per i livelli di reddito inferiori a 90.000€. Si prenda come esempio generico 50.000€. Per tale livello di reddito, solo a partire da prelievi eccedenti il 30%, l'utilità per il singolo

contribuente tenderà via via a ridursi; per un prelievo pari al 40%, parte della ricchezza generata concorrerà a scaglioni di reddito superiori rispetto a quello previsto per l'imposta piatta, come specificato più in alto. In generale la scelta dell'IRI risulta coerente per quelle società con elevata redditività reinvestita nell'impresa. Indipendentemente da qualsiasi valutazione di carattere analitico, l'imposta piatta risulta valida per società che intendono consolidare la propria struttura patrimoniale, trattenendo gli utili ed evitando di effettuare prelevamenti. È ovvio che, sia per la validità quinquennale che per la struttura del regime, l'adozione dello stesso dev'essere ponderata attentamente dai professionisti dei contribuenti, al fine di renderla effettivamente, e non solo potenzialmente, conveniente. Al riguardo va considerato che dal reddito d'impresa assoggettato ad IRI non possono esser scomputati gli oneri deducibili, come ad esempio i contributi, così come gli oneri detraibili dall'imposta lorda, come ad esempio le spese mediche, i figli a carico o, ancora, gli interessi sul mutuo, cosa che invece avviene nel regime di trasparenza. Per come è stato strutturato il regime, quindi, l'aliquota del 24% dovrà esser calcolata sul reddito lordo e il riconoscimento delle detrazioni, andrà imputato solo sui prelevamenti effettuati che, in coerenza con quanto detto in precedenza, non dovranno esser elevati. L'adesione a detto regime sottrae "capienza" al reddito imputabile al contribuente il quale, estremizzando, potrà ritrovarsi a disporre di oneri detraibili eccedenti l'imposta dovuta, con la conseguente impossibilità di fruire degli stessi. Altra particolarità da non sottovalutare è la presenza di riserve di utili già tassate per trasparenza. Essendo già concorse a tassazione progressiva, per quanto detto più in alto, le stesse non concorreranno a tassazione IRI, evitando così una doppia tassazione economica. È lecito pensare che quindi l'adozione del regime convenga sempre più in presenza di elevate riserve, in considerazione della presunzione di preventivo prelevamento delle ricchezze accantonate negli anni precedenti. Le società che quindi hanno in previsione delle politiche di investimento, aderendo al regime IRI, potrebbero garantire flussi finanziari sostanziosi ai soci stessi in luogo di una tassazione completamente azzerata in virtù delle riserve di utili pregressi e delle presunzioni previste. Se dette riserve risultano esser inferiori rispetto ai prelevamenti effettuati dai soci, è ovvio che il differenziale concorrerà a tassazione IRPEF nell'anno di effettuazione del prelevamento. Non di poco conto sono i casi in cui il socio persona fisica disponga anche di un altro reddito assoggettabile ad IRPEF,

magari da lavoratore dipendente. È chiaro che in questo caso la somma dei redditi che, potenzialmente, potrebbero esser soggetti al regime progressivo, fa aumentare la base imponibile e, di conseguenza, l'aliquota marginale applicabile sulla stessa. Questo ragionamento ci porta ad affermare che per questi contribuenti converrebbe applicare il regime IRI; trattenere utili in società comporta la riduzione della base imponibile sulla quale applicare l'IRPEF e, conseguentemente, la riduzione del carico fiscale, sempre che sul reddito da assoggettare agli scaglioni progressivi preveda l'applicazione di un'aliquota superiore al 24%.

3.4 IMPATTO DELL'IRI SUL SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE

L'armonizzazione del sistema tributario è fondamentale affinché le nuove disposizioni producano effetti positivi sia sulle entrate statali che sui contribuenti stessi. In questo contesto, il regime mirato a equiparare le società di persone a quelle di capitali, senza distinzioni di natura giuridica o formale, sembra essere in linea con questo obiettivo, anche se, come precedentemente evidenziato, l'implementazione di tale regime potrebbe comportare una riduzione delle entrate fiscali per lo Stato. Mentre da un lato il nuovo regime promette l'armonizzazione del sistema fiscale per le società di capitali, dall'altro potrebbe non semplificare gli adempimenti⁹⁶ per alcuni contribuenti, in particolare per le società di piccole dimensioni che potrebbero beneficiare di un regime contabile semplificato. Queste imprese spesso svolgono un ruolo cruciale nel fornire il sostentamento alle famiglie degli imprenditori, che utilizzano l'azienda come fonte di reddito vitale. Per tali imprese, l'IRI potrebbe rappresentare una nuova complessità contabile senza benefici immediati. Il focus sul tipo di reddito anziché sul soggetto produttore del reddito offre maggiore flessibilità fiscale per queste imprese, ma l'impatto effettivo è attualmente potenziale, considerando la facoltà di aderire al regime. Nell'analisi dell'impatto del regime di tassazione separata sul sistema tributario, è rilevante considerare i precedenti dibattiti che avevano considerato la possibilità di riesaminare anche il regime IRES in concomitanza con l'introduzione del regime IRI. Tuttavia, nonostante tali discussioni, non si è proceduto a tale revisione a causa degli ampi contrasti dottrinali che sono emersi. L'introduzione del regime IRI specificamente per le società di persone,

⁹⁶ Carpentieri G., "IRI con semplificazioni per le imprese in contabilità semplificata e opportunità per le imprese più strutturate" in Corr. Trib. n.33/2012

con l'eccezione delle S.r.l. a ristretta base equiparate alle società di persone, è da sola sufficiente a garantire un'equiparazione dei redditi generati tra i due tipi societari. Le somiglianze nei regimi di duplice tassazione e dei dividendi, insieme alla dichiarata equiparazione del reddito delle società di persone a quelle di capitali, giustificano la scelta di evitare un intervento per adeguare il regime IRES al regime IRI. La revisione del regime IRES sarebbe stata non solo inopportuna ma anche poco coerente con gli interventi legislativi precedenti e con l'obiettivo di uniformare il sistema tributario italiano. Alcuni studiosi del settore hanno sostenuto che il legislatore non avrebbe potuto rivedere il regime IRES, specialmente per gli imprenditori individuali, considerando la tassazione del reddito prima con l'IRES al momento della generazione della ricchezza e successivamente con l'IRPEF al momento dell'acquisizione della ricchezza. Nonostante la dinamica che porta alla tassazione finale della ricchezza risulti simile in entrambe le situazioni, è evidente un trattamento fiscale differente tra i contribuenti persone fisiche delle società di capitali e quelli delle società di persone. Ad esempio, l'area di esenzione parziale per i possessori di partecipazioni qualificate non si applica ai soci di società di persone aderenti al regime IRI, che affronteranno una tassazione integrale mitigata dalla deducibilità del prelevamento e delle perdite fiscali a favore della società. L'adozione del regime IRI comporta una rilevante trasformazione nel panorama del sistema tributario, mettendo al centro l'analisi del regime di trasparenza fiscale, sia quello stabilito dall'art. 5 T.U.I.R., sia quello opzionale previsto dall'art. 116 T.U.I.R. Come già evidenziato, questa modifica sostanziale implica un cambio nella soggettività passiva, spostando la tassazione dalla persona fisica al soggetto giuridico rappresentato dalla società. Nel regime precedente, ormai derogato, la tassazione ricadeva direttamente sul socio, indipendentemente dalla sua effettiva percezione del reddito; con l'IRI, invece, la tassazione è interamente demandata alla società, fintanto che i soci non effettuino prelevamenti⁹⁷. Questo spostamento della responsabilità fiscale dalla persona fisica alla società è effettivo, seppur in modo parziale, poiché i soci conservano la possibilità di effettuare prelevamenti e subire una tassazione proporzionale. Questo, naturalmente, è condizionato alla necessità, come specificato nei paragrafi precedenti, di evitare un eccesso di prelevamenti di utili rispetto al reddito totale. Al fine di impedire una doppia tassazione, in coerenza con i tentativi

⁹⁷ Piazza M., Resnati C., "Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate", in Il Fisco n.46/2017

precedenti di introdurre il regime, i prelevamenti devono essere considerati in diminuzione dal reddito d'impresa. È fondamentale, ovviamente, che ci siano disponibilità finanziarie formate attraverso l'attività economica del soggetto passivo per che si verifichi questa situazione. Un aspetto dibattuto in dottrina riguardava la limitazione dei prelevamenti, evidenziando la difficoltà di effettuare prelievi superiori al reddito fiscalmente riconosciuto nel periodo. Questo solleva importanti questioni pratiche e teoriche che richiedono una valutazione accurata degli effetti del regime IRI sul comportamento finanziario e fiscale delle società coinvolte. La mancanza di un riferimento letterale nei vari disegni di legge susseguiti, fu uno dei principali motivi che determinarono la mancata emanazione dei decreti attuativi⁹⁸. La possibilità di usufruire senza limiti quantitativi e temporali delle perdite fiscalmente rilevanti ai fini IRI garantisce la possibilità di evitare di tassare progressivamente un valore già soggetto a tassazione proporzionale. Prelevare una somma eccedente il reddito fiscalmente riconosciuto comporta il prelievo di una ricchezza che, evidentemente, è stata generata e non acquisita dai soci negli anni precedenti. Il fatto che la stessa sia stata imputata a riserve è sintomo di come abbia scontato già la tassazione prevista dal regime ex art.55-bis. Necessariamente, quindi, sarà riconosciuta la possibilità alla società soggetto passivo di imposta di poter ridurre sia il reddito imponibile nell'anno "x+1" sia il plafond dell'anno in cui si verifica la perdita. La non presenza di limiti, come più volte affermato, è sintomo della volontà legislativa di incentivare le società ad aderire ad un regime il quale, potenzialmente e non nella totalità dei casi, potrebbe giovare tanto alla società, quanto ai soci ed al sistema economico italiano in genere. L'agevolazione di cui si parla è incentrata sulla non applicazione di aliquote le quali, nei casi in cui il reddito d'impresa dell'esercizio sia elevato, saranno sicuramente superiori all'aliquota prevista dall'articolo 77 comma 1 del T.U.I.R. In considerazione di quanto detto, l'integrazione con un ulteriore comma nell'art.116 T.U.I.R. è risultata puntuale ed opportuna. Il comma 2-bis è stato necessario per evitare discriminazioni tra società che, potenzialmente, potrebbero aderire allo stesso regime. Una delle principali questioni mosse nei precedenti tentativi normativi era sicuramente legata a questo aspetto. La mancata possibilità per le S.r.l. a ristretta base azionaria, che aderiscono al regime di trasparenza, di

⁹⁸ Ferranti, "La nuova imposta unica sui redditi delle imprese e dei lavoratori autonomi", in Corr. Trib. n.32/ 2012

optare per il regime in oggetto sarebbe risultata poco coerente con il sistema tributario e con l'intento uniformante del legislatore. Una delle peculiarità della legge di bilancio 2017 fu proprio quella di adeguare anche a questo tipo sociale, il regime della tassazione separata dal reddito d'impresa, in relazione al superamento, opzionale, del regime di trasparenza fiscale. La diretta conseguenza è legata alla natura del reddito percepito dal socio; non si avrà più reddito da capitale bensì reddito d'impresa, con tutte le conseguenze legate alle ritenute d'acconto le quali, di fatto, non dovranno più esser applicate. È particolarmente interessante comprendere se tali ritenute debbano essere sottratte dall'IRI⁹⁹ o, in misura proporzionale, dall'IRPEF dovuta dai soci. Esistono opinioni contrastanti in proposito. Secondo alcuni¹⁰⁰ esponenti della dottrina, si dovrebbe continuare ad applicare quanto stabilito dall'art. 22 T.U.I.R., permettendo la detrazione di queste ritenute dal reddito IRPEF dei soci, collaboratori e dell'imprenditore individuale nel periodo d'imposta in cui avviene la distribuzione degli utili. D'altra parte, teorie alternative sostengono che tali ritenute potrebbero essere detratte dal reddito soggetto ad IRI. Questa interpretazione tiene conto dell'intenzione del legislatore di promuovere la capitalizzazione delle imprese, suggerendo la necessità di favorire le società stesse in termini di riduzione del carico fiscale¹⁰¹. Secondo questa visione, le ritenute applicate alla società che superano il reddito netto dovrebbero essere portate in avanti e detratte pro quota ai soci e all'imprenditore individuale al momento del prelievo degli utili. Questo approccio si basa sul principio che la fiscalità del reddito d'impresa dovrebbe comunque essere correlata ai soci e vista l'assenza di chiarezza nella dottrina, si sottolinea la necessità di un intervento normativo in materia. Questo tipo di intervento sarebbe opportuno considerando l'effetto divergente che ciascuna delle due interpretazioni potrebbe avere sui contribuenti.

3.5 PROSPETTIVE FUTURE NELL'ADOZIONE DEL REGIME

Alla base delle considerazioni fatte fino ad ora si è visto come l'evoluzione di questo regime fiscale è strettamente connessa alle mutevoli esigenze economiche, agli avanzamenti normativi e alle

⁹⁹ Mollica V., "IRI, ritenute sulle provvigioni con margini per la detraibilità", in *Quotidiano del Fisco* 17 maggio 2017

¹⁰⁰ De Vita A., "La nuova IRI imposta sul reddito imprenditoriale", *Fisco e Tasse*, Maggioli Editore, 2017

¹⁰¹ Bernardini, Miele, "Con l'introduzione dell'IRI tassazione dell'imprenditore separata da quella dell'impresa", in *Corr. Trib.* n.15/2014

dinamiche globali. Per poter dare una previsione su questo sistema, andrebbe fatta una valutazione che riguardi diversi ambiti e campi di applicazione analizzando le eventuali tendenze economiche globali e possibili ulteriori adattamenti normativi del nostro sistema tributario. Da ciò trattato nei precedenti capitoli è evidente come l'obiettivo del legislatore è favorire la patrimonializzazione delle imprese, considerato che nello scenario competitivo attuale le dimensioni sono sempre più importanti per difendere i margini e investire nell'innovazione. Il problema principale di tutto ciò rimangono comunque le tempistiche dell'attuazione: dopo il primo tentativo del 2017 e l'abrogazione con la legge di bilancio del 2019 a favore del regime forfettario con aliquota del 15%, eventuali modifiche e novità sono state introdotte con la già trattata delega fiscale del 2023. I decreti attuativi dovranno essere licenziati nel primo semestre del 2024, con l'entrata in vigore attesa per la fine del prossimo anno. Se tutto andrà secondo le previsioni, si prospetta un risparmio importante per le piccole realtà (circa 300 mila realtà in tutta Italia) che finora hanno pagato l'Irpef, con aliquote fino al 43%, alla quale si aggiungono le addizionali regionali e locali. In questo modo il legislatore incentiva l'autofinanziamento e il rafforzamento patrimoniale delle imprese. Per poter realizzare questo tipo di idea, Occorrerà prevedere un periodo transitorio per evitare una difformità di trattamento tra il patrimonio netto alimentato da riserve formate in periodi anteriori al prefato regime opzionale (neutre fiscalmente) e quelli invece coperte dallo stesso invece tax sul socio. Lo stesso vale per le perdite residue all'interruzione del regime opzionale che non andranno definitivamente perdute, in quanto auspicabilmente utilizzabili nella tassazione ordinaria delle piccole e medie imprese. Resta da chiarire, infine, un altro punto: nell'impianto attuale, le detrazioni di imposta del socio vanno perse se lo stesso non dispone di ulteriori redditi personali capienti. L'idea allo studio potrebbe essere quella di riconoscere pro quota ai soci o all'imprenditore individuale un credito d'imposta pari all'Iri versata fino a quando la quota di utili non sarà stata prelevata, in modo da recuperare la parte già tassata. Su tutti questi temi si dovrà intervenire con i decreti attuativi per evitare che la confusione limiti l'adozione della flat tax, indubbiamente conveniente per chi fa impresa.

3.6 CASO DI STUDIO

L'adesione al regime IRI dev'esser valutata considerando variabili, esplicite e no, che, per forza di cose, influiscono sulla determinazione del confronto tra i due regimi. Oltre alla tipologia di contabilità, ordinaria, alla durata ed alle tempistiche previste per l'esercizio dell'opzione, va tenuto conto anche di variabili inerenti al meccanismo di funzionamento dello stesso. Oltre agli interessi passivi e alle perdite che, comunque, in parte riprendono già quanto previsto dalle disposizioni preesistenti, rilevante risulta esser il trattamento delle riserve di utili e dei prelevamenti dei soci, delle deduzioni e delle detrazioni spettanti agli stessi e delle aliquote marginali previste dal regime progressivo IRPEF. Prima di addentrarci in un'analisi più specifica del regime, alla luce anche dei discorsi relativi ai meccanismi sopraelencati, è opportuno capire il rapporto tra tassazione progressiva e proporzionale e, quindi, tra utili prelevati e utili accantonati, confrontando le aliquote IRPEF applicabili in caso di vigenza del regime di trasparenza e quelle previste per i prelevamenti effettuati in virtù dell'adesione al regime oggetto della trattazione. Il vantaggio, in prima battuta, sarà determinato dal confronto tra l'aliquota marginale applicata sull'utile prelevato e quella reale applicata sulla ricchezza trattenuta in azienda. Si ipotizzi che "i" sia l'aliquota IRPEF sul reddito, nel caso in cui lo stesso venga assoggettato per trasparenza in capo ai singoli soci, "y" sia il reddito medio del contribuente, "p" sia la percentuale di prelevamento ed "i" sia l'aliquota IRPEF nel caso di adesione al regime IRI, ovvero l'aliquota applicata sui prelevamenti. Si consideri, inoltre, l'aliquota sugli utili accantonati, pari al 24%:

$$I(y) - (24\% (y - py) + I(py))$$

Moltiplicando tutti i termini e procedendo a raccogliere a fattor comune "y" e poi "p" otteniamo la seguente formula:

$$y (I - 24\% + p (24\% - i))$$

Dalla formula fornita emerge chiaramente che i vantaggi del regime crescono in parallelo all'aumentare del reddito e tendono a diminuire con il contemporaneo aumento dei prelevamenti. Il punto cruciale che determina la convenienza del regime si evidenzia nel confronto tra l'aliquota reale prevista per l'imposta piatta (24%), l'aliquota marginale

dello scaglione IRPEF che sarebbe applicata nel caso di adozione del regime di trasparenza, e quella che si verificherà a causa dei prelevamenti effettuati. È importante notare che alcuni fattori, come le perdite, il plafond, l'importanza della ricchezza in seguito all'ingresso e all'uscita dal regime, le detrazioni e le deduzioni, non sono considerati nella valutazione del confronto tra regimi. Questi elementi possono certamente influenzare il giudizio sulla convenienza del regime. Spesso, l'aliquota del 24% risulterà inferiore allo scaglione IRPEF di riferimento, determinando indubbiamente la convenienza del regime. Successivamente nell'ultimo capitolo, verrà dettagliato, considerando la formula sopra citata, il livello di prelevamento che massimizza l'utilità per il contribuente in virtù dell'adozione del regime ex art. 55-bis. Si ipotizzi una S.n.c. che ottenga un reddito d'impresa pari a 50.000€, considerando anche che il singolo contribuente possa beneficiare in deduzione al reddito d'impresa di 9.000€ e di detrazioni pari a 1.300€, applicando gli scaglioni di reddito previsti e l'addizionale dell'2,93% prevista nella regione del Lazio. Si ipotizzi che avvengano prelevamenti pari a 29.000€ durante l'esercizio.

TASSAZIONE EX ART. 5 TUIR

REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €
ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €
IMPONIBILE IRPEF	41.000,00 €
IRPEF LORDA	11.900,00 €
DETRAZIONI	1.300,00 €
IRPEF NETTA	10.600,00 €
ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%
ADDIZIONALE REGIONALE	310,00 €
IRPEF TOTALE	10.910,00 €
DELTA	-2.230,00 €

TASSAZIONE EX ART 55 BIS

<i>Società</i>	
REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €
PRELIEVI	29.000,00 €
REDDITO IRI	21.000,00 €
IRI	5.040,00 €
<i>Persona fisica</i>	
REDDITO D'IMPRESA	29.000,00 €
ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €
IMPONIBILE IRPEF	20.000,00 €
IRPEF LORDA	4.800,00 €
ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%
ADDIZIONALE REGIONALE	140,00 €
IRPEF TOTALE	4.940,00 €
DETRAZIONI	1.300,00 €
IRPEF NETTA	3.640,00 €
TOTALE IMPOSTE	8.680,00 €

Applicando i diversi scaglioni progressivi stabiliti dall'IRPEF e considerando l'aggiunta dell'imposta addizionale regionale IRPEF, emerge chiaramente che è conveniente adottare il regime fiscale previsto dall'art.55-bis. Questa convenienza si manifesta principalmente nell'assegnazione di detrazioni e deduzioni a favore dei contribuenti persone fisiche. Tuttavia, tali benefici si applicano esclusivamente al reddito prelevato. La somma dell'IRPEF e dell'IRI, in confronto a quella che si avrebbe nel caso dell'adozione del regime ex art.5 T.U.I.R. o 116 T.U.I.R., sarebbe pari a 2.230€. La possibilità di usufruire di deduzioni e detrazioni riveste un ruolo fondamentale per la convenienza complessiva di questo regime.

TASSAZIONE EX ART 5 TUIR		TASSAZIONE EX ART 55-BIS	
		<i>Società</i>	
REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €	REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €
REDDITO DIPENDENTE	9.000,00 €	PRELIEVI	-
IMPONIBILE IRPEF	41.000,00 €	REDDITO IRI	50.000,00 €
IRPEF LORDA	11.900,00 €		
DETRAZIONI	1.300,00 €	IRI	12.000,00 €
IRPEF NETTA	10.600,00 €	ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €
		DETRAZIONI	1.300,00 €
ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%		
ALIQUOTA REGIONALE	310,00 €	<i>Persona fisica</i>	
IRPEF TOTALE	10.910,00 €	REDDITO D'IMPRESA	-
		IMPONIBILE IRPEF	-
DELTA	1.090,00 €	IRPEF LORDA	-
		IRPEF NETTA	-
		TOTALE IMPOSTE	12.000,00 €

Il risultato dell'esempio precedentemente esposto contraddice il concetto alla base dell'imposta proporzionale. Stiamo assistendo a un effettivo processo di accumulo di capitale per l'impresa, poiché non vi sono prelievi da parte dei soci. Nonostante ciò, il regime di trasparenza risulta più vantaggioso rispetto a quello attualmente in esame. Considerando i dati forniti nel caso precedente, la differenza evidente è la completa assenza di prelievi da parte del socio. Questa

constatazione è coerente con le considerazioni precedenti; l'introduzione di ulteriori variabili rispetto al semplice confronto tra aliquote marginali e reali dei due regimi influisce sulla valutazione della convenienza. La mancata possibilità di usufruire di agevolazioni, applicabili solo alle ricchezze soggette ad IRPEF, detrazioni e deduzioni, fa sì che il regime ordinario di trasparenza risulti più conveniente rispetto a quello di tassazione separata del reddito d'impresa. Un'altra variabile da considerare è la presenza di riserve generate grazie agli utili accantonati prima dell'adozione del regime in questione. Vi è anche una presunzione relativa che suggerisce che, in presenza di tali riserve, si considerino preventivamente prelevati gli utili già tassati secondo il regime di trasparenza. Questa presunzione relativa è favorevole al contribuente, poiché ai fini del regime non è necessario considerare i prelevamenti. Infatti, tali prelevamenti non saranno soggetti a tassazione IRPEF nell'anno in cui avviene il prelievo, e quindi, in conformità al principio di reciprocità che caratterizza il diritto tributario, non potranno nemmeno essere detratti dal reddito d'impresa. È ovvio che se il prelevamento supera la parte di riserva attribuibile al periodo precedente l'adozione del regime, la differenza sarà rilevante ai fini dell'IRPEF per il singolo contribuente e verrà dedotta dal reddito d'impresa generato nel periodo d'imposta di riferimento.

TASSAZIONE EX ART 5 TUIR		TASSAZIONE EX ART 55-BIS	
<i>Società</i>			
REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €	REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €
REDDITO DIPENDENTE	9.000,00 €	RISERVE UTILI ANTE REGIME	30.000,00 €
IMPONIBILE IRPEF	41.000,00 €	PRELIEVI	30.000,00 €
IRPEF LORDA	11.900,00 €	REDDITO IRI	50.000,00 €
DETRAZIONI	1.300,00 €		
		IRI	12.000,00 €
IRPEF NETTA	10.600,00 €		
		ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €
ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%	DETRAZIONI	1.300,00 €
ALIQUOTA REGIONALE	310,00 €		
IRPEF TOTALE	10.910,00 €	<i>Persona fisica</i>	
		REDDITO D'IMPRESA	-
DELTA	1.090,00 €	IMPONIBILE IRPEF	-
		IRPEF LORDA	-
		IRPEF NETTA	-
		TOTALE IMPOSTE	12.000,00 €

A partire da questa premessa e da questi dati, supponiamo che il socio disponga di un reddito supplementare rispetto a quello derivante dall'attività d'impresa. Spesso, infatti, il socio di una società di persone potrebbe investire il capitale senza essere attivamente coinvolto nell'esercizio dell'impresa, magari svolgendo prevalentemente un'attività per un'altra società, come dipendente. Pur generando entrambi redditi di natura diversa, entrambi contribuiranno a determinare la base imponibile rilevante ai fini dell'IRPEF. La decisione di trattenere gli utili all'interno della società comporta una riduzione della base imponibile IRPEF e, di conseguenza, dell'aliquota marginale applicabile al contribuente. Tale convenienza persiste fintanto che l'aliquota marginale risulta essere superiore a quella effettiva prevista per l'imposta proporzionale nel regime in questione.

TASSAZIONE EX ART 5 TUIR		TASSAZIONE EX ART 55-BIS	
		<i>Società</i>	
REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €	REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €
REDDITO DIPENDENTE	20.000,00 €	RISERVE UTILI ANTE REGIME PRELIEVI	30.000,00 €
ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €	REDDITO IRI	50.000,00 €
IMPONIBILE IRPEF	61.000,00 €	IRI	12.000,00 €
IRPEF LORDA	19.520,00 €		
DETRAZIONI	1.300,00 €		
IRPEF NETTA	18.220,00 €		
		<i>Persona fisica</i>	
ALIQUTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%	REDDITO D'IMPRESA	-
ALIQUTA REGIONALE	533,85 €	REDDITO DIPENDENTE	20.000,00 €
IRPEF TOTALE	18.753,85 €	ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €
		IMPONIBILE IRPEF	11.000,00 €
DELTA	- 5.449,72 €	IRPEF LORDA	2.530,00 €
		ALIQUTA ADDIZIONALE REGIONALE ADDIZIONALE REGIONALE	2,93% 74,13 €
		IRPEF TOTALE	2.604,13 €
		DETRAZIONI	1.300,00 €
		IRPEF NETTA	1.304,13 €
		TOTALE IMPOSTE	13.304,13 €

È facile notare che nel caso di applicazione del regime ordinario di trasparenza, ai 50.000€ di reddito d'impresa confluiranno anche i 20.000€ di reddito da lavoro dipendente ai fini della determinazione della base imponibile, a cui verranno scomputate inizialmente gli oneri deducibili e, successivamente all'imposta lorda, le detrazioni. Nel caso di adozione del regime IRI, la tassazione IRPEF varrà esclusivamente

per il reddito da lavoratore dipendente visto che, in virtù di quanto poc'anzi affermato in tema di riserve ante regime, i prelevamenti non concorreranno né a tassazione IRPEF né in deduzione dalla base imponibile IRI. Eliminando dall'esempio le riserve costituite da utili accantonati ante-regime e considerando un livello esiguo di prelevamento, pari al 20% del reddito d'impresa, la convenienza all'adozione del regime ex art.55-bis si ridurrà in virtù della maggior tassazione IRPEF che il socio persona fisica sconterà.

TASSAZIONE EX ART 5 TUIR		TASSAZIONE EX ART 55-BIS	
<i>Società</i>			
REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €	REDDITO D'IMPRESA	50.000,00 €
REDDITO DIPENDENTE	20.000,00 €	PRELIEVI	20.000,00 €
ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €	REDDITO IRI	30.000,00 €
IMPONIBILE IRPEF	61.000,00 €		
IRPEF LORDA	19.520,00 €	IRI	7.200,00 €
DETRAZIONI	1.300,00 €		
IRPEF NETTA	18.220,00 €	<i>Persona fisica</i>	
		REDDITO D'IMPRESA	20.000,00 €
ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%	REDDITO DIPENDENTE	20.000,00 €
ALIQUOTA REGIONALE	533,85 €	ONERI DEDUCIBILI	9.000,00 €
IRPEF TOTALE	18.753,85 €	IMPONIBILE IRPEF	31.000,00 €
		IRPEF LORDA	8.140,00 €
DELTA	- 4.475,34 €	ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE	2,93%
		ADDIZIONALE REGIONALE	238,50 €
		IRPEF TOTALE	8.378,50 €
		DETRAZIONI	1.300,00 €
		IRPEF NETTA	7.078,50 €
		TOTALE IMPOSTE	14.278,50 €

A differenza del caso precedente, infatti, i prelevamenti concorreranno a tassazione IRPEF aumentando l'imponibile IRPEF su cui verranno applicati gli scaglioni progressivi previsti dal disposto normativo. Rispetto alla situazione ordinaria di trasparenza la convenienza dell'imposta progressiva sul reddito della società è evidente ma non dev'esser sottostimato l'impatto che i prelevamenti avranno sull'imposizione complessiva. È evidente, in conclusione, che all'aumentare dei prelevamenti, aumentando la base imponibile soggetta ad IRPEF e diminuendo quella soggetta ad IRI, il beneficio derivante dal regime tenderà sempre più a diminuire. La ricchezza

generata sarà soggetta ad aliquote che tendenzialmente saranno maggiori rispetto a quella prevista dall'imposta piatta.

CONCLUSIONI

L'obiettivo dell'elaborato è stato quello di descrivere la struttura del regime IRI e di valutarne l'utilità, tenendo conto dell'evoluzione del disegno di base del regime IRI nel tempo, analizzandolo nel contesto di altre disposizioni del regime IRI e, più in generale, considerando il regime IRI in relazione al quadro normativo complessivo della disciplina fiscale. Da quanto descritto finora, non esiste una visione oggettivamente valida dell'utilità del suddetto sistema. In molti casi, il sistema stesso appare conveniente solo dal punto di vista legislativo, ad esempio per i redditi superiori a 100.000 euro. Se si allarga lo sguardo ad altre disposizioni, come le detrazioni e le trattenute, o i documenti necessari per svolgere attività economiche, l'adozione di questo sistema non sembra più attraente o conveniente. In molti casi si tratta di imprese commerciali e artigianali la cui esistenza quotidiana dipende dalla ricchezza creata attraverso l'attività imprenditoriale; l'entità dell'onere gestionale causato dall'osservanza della contabilità ordinaria, passaggio necessario per l'adozione del nuovo regime ex art. 55bis T.U.I.R., fa sì che il risparmio derivante dal nuovo regime possa essere vanificato. Si passa, quindi, da un sistema comprensibile, semplice e precedentemente efficace come il regime di trasparenza a un sistema più complesso e comprensibile. I piccoli artigiani dovranno ricreare tutti gli elementi per determinare la loro responsabilità fiscale ricorrendo all'aiuto di esperti. Oltre a queste considerazioni analitiche, l'analisi deve essere fatta tenendo conto delle reali intenzioni del contribuente. È difficile immaginare un piccolo negoziante di città che voglia risparmiare qualche centinaio di euro all'anno di tasse e allo stesso tempo sopportare l'onere di dover contabilizzare ogni flusso di cassa quotidiano per sé e per la propria famiglia. Al contrario, un risparmio fiscale di qualche migliaio di euro può incoraggiare le imprese più organizzate a sostenere il regime, poiché l'aumento delle azioni della società e la ricchezza in essa trattenuta rappresentano indubbiamente un'entrata utile ma non necessaria per la sopravvivenza quotidiana di chi apporta il capitale. Si potrebbe sostenere che uno degli svantaggi di questo sistema è il potenziale conflitto tra i diversi azionisti, soprattutto nelle società più strutturate. Come già detto, mantenere gli utili all'interno della società può essere conveniente per alcuni azionisti, ma non per altri che vivono del

reddito generato da questo particolare strumento societario. Alla base di tutto questo c'è il fatto che l'articolo 55bis, sebbene già introdotto, non è ancora entrato in vigore. La mancanza di certezza sulla sua introduzione può scoraggiare i contribuenti dal prendere decisioni importanti per la redditività delle loro società. Non è questo il caso dei tentativi di semplificare il sistema fiscale, anche se le ragioni per farlo, come la ricapitalizzazione delle imprese, gli incentivi allo sviluppo delle imprese e, allo stesso tempo, gli incentivi allo sviluppo del mercato italiano, sono ben spiegate nelle disposizioni di riferimento. Fermo restando il suo obiettivo principale di equiparare le società oggettivando il potere economico, l'IRI è, per sua stessa concezione, un'imposta valida dal punto di vista giuridico, ma deve tenere conto di aspetti analitici rilevanti anche per i singoli azionisti. L'IRI è un'imposta sulle imprese, ma va tenuto conto che queste ultime preferiscono avere a disposizione strumenti semplici ed efficaci per evitare la creazione di apparati burocratici e tecnici che ostacolano o limitano lo svolgimento dell'attività economica. Se l'IRI persegue l'obiettivo di perequare il reddito delle imprese, allo stesso tempo l'azione non contestualizza la necessità di semplificare il sistema fiscale per i contribuenti di capitale. Alla luce di questi risultati, la struttura fiscale a due livelli può essere concettualizzata come un'imposta primaria sulla società e poi potenzialmente sull'imprenditore, rendendo il sistema più neutrale, da un punto di vista legale, attraverso la tassazione. Da un punto di vista puramente teorico, il capitale e il reddito d'impresa sono tassati nello stesso modo in cui la ricchezza passa ai soci/imprenditori. La neutralità del sistema è rafforzata dalla sua applicazione pratica. Tuttavia, su questo punto non si devono avere idee sbagliate. Nel periodo precedente, la neutralità era considerata solo in relazione all'equiparazione della tassazione dei redditi delle diverse imprese. Si ritiene che la neutralità esista anche quando la scelta di un regime fiscale a favore di un altro non comporta una perdita di potere d'acquisto o una riduzione delle entrate, o non influisce negativamente sulle attività produttive dell'economia; questo purtroppo non è il caso dell'IRI, o almeno non della maggior parte delle entità che possono aderire all'IRI. Non sta accadendo. La semplificazione auspicata dai contribuenti non sembra essere stata raggiunta nel sistema attuale: l'aspetto più punitivo dell'IRI è di gran lunga la contabilità convenzionale, che di fatto ha un impatto negativo sulle operazioni e probabilmente incentiva il rifiuto di passare a questo sistema, riducendo di fatto l'effettiva perequazione dei redditi di varia

natura per Diminuzione. Il sistema non è certo uno strumento giuridico per vincolare le società di persone e le persone giuridiche. In conclusione, quanto previsto dall'articolo 55bis deve essere valutato in base alle caratteristiche e alle aspettative del tipo di contribuente in questione, sottolineando la differenza tra ciò che rimane teorico e ciò che invece è pratico. Alla luce di questo, il regime può essere considerato conveniente solo per le imprese già strutturate e per le quali vige già il regime di contabilità ordinaria mentre, contrariamente, non sarà tale per quelle che dovrebbero sostenere oneri gestionali maggiori in virtù dell'adesione allo stesso.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *"Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili, a cura di Rinaldi"*, Milano, 2010
- Abdulaziz M. Abdulsaleh & Andrew C. Worthington, *"Small and Medium-Sized Enterprises Financing: A Review of Literature"*, Department of Accounting, Finance and Economics, Griffith Business School, Australia 2013
- Articolo 2247 del Codice civile
- Artt. 2251-2290 Codice civile
- Artt. 2291-2312 Codice civile
- Artt. 2313-2324 Codice civile
- Artt. 2325-2451 Codice civile
- Artt. 2325-2496 Codice civile
- Artt. 2452-2461 Codice civile
- Artt. 2462-2483 Codice civile
- Beghin M., *"Saggi sulla riforma dell'Ires: dalla relazione Biasco alla Finanziaria 2008"*, 2008, 1° ed. Milano
- Bernardini A., Miele L., *"Con l'introduzione dell'IRI tassazione dell'imprenditore separata da quella"*
- Bernardini, Miele, *"Con l'introduzione dell'IRI tassazione dell'imprenditore separata da quella"*
- BIGELLI, M. MENGOLI, SANDRI, *"I fattori determinanti la struttura finanziaria delle imprese"*, 2004
- Boria P., *"Il principio della trasparenza nella imposizione delle società di persone"*, 1996

- Carpentieri G., *"IRI con semplificazioni per le imprese in contabilità semplificata e opportunità per le imprese più strutturate"* in Corr. Trib. n.33/2012
- CARUNCHIO S., GIUSTI I., *"Imposta sul reddito di impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità"*, 2017
- Caso del 2015 – Agenzi delle entrate
- Chiesa Gabriella; Palmucci Fabrizio; Pirocchi Ilaria, *"La struttura finanziaria delle PMI: paradigmi e realtà"*. Bologna 2009, p. 34
- Christian Corsi, Stefania Migliori, *"Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria"*, 2006
- Cintolesi E., *"Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese – Legge "Visco" (L.13 maggio 1999 N.133)"*, Teoria e pratica del diritto, Giuffrè editore, Milano 2001
- Circolare del 2016 dello SBA – Unione Europea
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.49/2004
- Cotto A., *"Sulla nuova IRI indicazioni troppo generiche"*, in Il quotidiano del Commercialista, 27 marzo 2012
- David J. Storey, *"Entrepreneurship, Small and Medium Sized Enterprises and Public Policies"*, IHSE volume 1
- DE DOMENICO, *"La rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio"*, Torino, 2008, 88 ss
- De Vita A., *"La nuova IRI imposta sul reddito imprenditoriale"*, Fisco e Tasse, Maggioli Editore, 2017

- Decreto 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- Di Pietro, *"La nuova disciplina IRES: la tassazione dei redditi dei non residenti ed i principi comunitari"*, in Riv. Dir. Trib., 2004, pag. 603
- F. Tesauro, F. Paparella, *"La riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le forme concrete"*, 2006
- Ferranti G., *"Imprese individuali e società personali: le novità della prossima finanziaria"*, in Corr. Trib. 2000
- Ferranti G., *"Iri, il riporto delle perdite è senza limiti di tempo"*, in Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2016
- Ferranti G., *"La nuova imposta sul reddito d'impresa"*, in Il Fisco n.45/2016
- Ferranti, *"La nuova imposta unica sui redditi delle imprese e dei lavoratori autonomi"*, in Corr. Trib. n.32/ 2012
- Forte, *"Alcune riflessioni di teoria e di politica finanziaria a proposito della nuova imposta sulle società di capitali"*, in Riv. Dir. Fin., 1954
- Fortuna F., *"Corporate Governance: soggetti, modelli e sistemi"*, FrancoAngeli, Milano, 2001
- Francesco Crovato, *"La fiscalità ordinaria d'impresa"*, 2015
- Franco Gallo, *"Riforma del diritto societario e imposta sul reddito"*, 2004
- G. Ferranti, *"L'imposta sul reddito d'impresa in cerca di chiarimenti"*, in Corr. Trib., 2017, pag. 497
- G. GIAPPICHELLI, *"La tassazione del reddito di società "*, 2016

- Gaffuri Alberto Maria, *"La determinazione del reddito della stabile organizzazione"*, 2002
- GAVELLI G, *Opzione Iri al test convenienza*, in *Il Sole 24 Ore*, 12 gennaio 2017,
- Ghiringhelli C., Pero L., *"Le PMI in Italia: Strategie, innovazione, modelli organizzativi"*, Apogeo Milano, 2010
- Gian Franco Campobasso, *"Manuale di diritto commerciale"*, 7° edizione, 2020 Giuffrè editore
- Hilmersson M., *"Small and sized enterprise: internationalisation strategy and performance in Times in "Il fisco"*, n. 44/2003
- Leo M., *"Flat tax, ma non solo: spunti di riflessione per una riforma del sistema fiscale"*, in *Il Fisco* 2008
- Libero Mario Mari, *"La centralità della clausola di bilancio della "rappresentazione veritiera e corretta" nel rapporto fra reddito "commerciale" e reddito "fiscale" "*, Professore Ordinario Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia, Italia, 2005
- Liburdi D. - Sironi M., *"La convenienza dell'Iri guarda gli utili pregressi"*, in *Italia Oggi*, 2016.
- Lupi R., *Diritto Tributario, Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2005, p.69
- Marattin Recanti, *"Delega al Governo per la riforma fiscale"*, Commissione VI della Camera dei deputati (Finanze), 25 maggio 2023
- Melis, Giuseppe, R. Tiscini, *"La tassazione del reddito d'impresa in una prospettiva comparatistica: problemi attuali e prospettive di riforma "*in *RASSEGNA TRIBUTARIA*, 2014
- Memoria della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul DDL C. 1038 e sull'abbinata proposta di legge C. 75

- Meneghetti P., *"Acconti sugli utili nello statuto"*, in Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2016
- Meneghetti P., *"Prelievo dell'utile, effetto perverso sull'aliquota ridotta"*, in Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2008
- Mollica V., *"IRI, ritenute sulle provvigioni con margini per la detraibilità"*, in Quotidiano del Fisco 17 maggio
- NAPOLITANO G., *Imposta sul reddito di impresa: analisi della nuova disciplina*, Il Fisco Oggi, 2017, su www.ilfiscooggi.it
- Nussi M., *"L'imputazione del reddito nel diritto tributario"*, CEDAM, 1996
- P. MENEGHETTI, *"Chance Iri per le 'piccole' S.r.l."*, in Il Sole - 24 Ore del 16 gennaio 2017, pag.17
- Piazza M., Resnati C., *"Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate"*, in Il Fisco n.46/2017
- Pier Giusto Jaeger, Francesco Denozza, Alberto Toffoletto, *"Appunti di diritto commerciale: impresa e società"*, settima edizione, Giuffrè Editore, 2004
- *Pistolesi F., "Gli interpelli tributari nella relazione finale della Commissione Biasco". CORRIERE TRIBUTARIO 2007*
- Poggiani F. G., *"Rinvio IRI, acconti scombinati"*, in Italia Oggi, 3 novembre 2017
- Proposta della Commissione europea del 12 febbraio 2020
- RIZZARDI R, *L'imposta sul reddito di impresa: una scelta per la capitalizzazione delle aziende*, in Corr. Trib., 2016, 3463 ss.
- SALVADEO S., PUCCI E, *"L'imposta sul reddito d'impresa introdotta dalla Legge di bilancio 2017"*,
- Salvatore Servidio – *"La nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI)"*, in Guida al Lavoro, Soluzioni Fisco – 2017

- Sanna S., Suma S., "Statuti di snc e sas sotto esame per gli utili IRI", in Eutekne.info, 2017.
- Tosoni G.P., "Il rinvio dell'IRI spiazza gli acconti", in Il Sole 24 Ore, 29 dicembre 2017.
- Trevisani A., "La tassazione proporzionale del reddito d'impresa per le ditte individuali e società di persone", in Corr. Trib. n.43/2007
- VOZZA A, La tassazione per trasparenza delle società di capitali nello schema di riforma del Tuir, in "Il fisco", n. 44/2003

Vorrei ringraziare i miei genitori, per l'opportunità e per il costante sostegno datomi, mio fratello Edoardo, per essermi stato accanto anche quando era lui ad aver bisogno di me, i miei amici, per la loro vicinanza e la loro leggerezza nei momenti difficili e la mia fidanzata Erica, per avermi supportato e sopportato dal primo all'ultimo giorno...Grazie.

Un ringraziamento speciale al Prof. Marchetti e Prof. Di Gialluca per avermi accompagnato in questo percorso, per la sua disponibilità e complicità nella realizzazione di ogni capitolo della mia tesi.

